

DXC.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente	28410, 28422	BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia.</i>	28425
Disegni di legge (Approvazione in Commissione)	28410	28427, 38429, 27430, 28432, 28437	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		28440, 28444, 28446, 28448	
Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato (3272)	28410	28449, 28450, 28452, 28453	
PRESIDENTE	28410	GUERRIERI EMANUELE	28426, 28428, 28429
BIMA	28410	28440, 28443, 28444, 28446	
FIUMANÒ	28416	28447, 28448, 28449, 28452	
Proposte di legge:		ZOBOLI	28427, 28428, 28432, 28438, 28442
(Annunzio)	28410	RAFFAELLI	28427, 28428
(Deferimento a Commissione)	28410	28433, 28441, 28442	
(Trasmissione dal Senato)	28453	PALAZZOLO 28429, 28430, 28431, 28432, 28433	
Proposte di legge (Seguito della discussione):		28441, 28443, 28445, 28446, 28447	
RICCIO: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);		28448, 28450, 28451, 28452, 28453	
FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);		TROMBETTA	28438, 28439, 28442
ANGIOY e ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308)	28422	AMATUCCI	28439, 28448, 28449
PRESIDENTE	28422	MANCO	28439
MARIGONDA	28423, 28425, 28437, 28441	COMANDINI	28439
TRIPODI 28424, 28425, 28429, 28430, 28436		ORIGLIA	28442
28441, 28442, 28443, 28446, 28448		CASSIANI, <i>Presidente della Commissione</i>	28445
VALIANTE	28424, 28427, 28429, 28437	28447	
28441, 28443, 28449, 28452		TOGNI GIULIO BRUNO	28450
MIGLIORI, <i>Relatore per la maggioranza</i>		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	28451
28427, 28429, 28430, 28440, 28444		Corte costituzionale (Annunzio di sentenza)	28410
28445, 28446, 28448, 28449		Costituzione di una Commissione d'indagine	28453
28450, 28451, 28452, 28453		Interrogazioni (Annunzio):	
		PRESIDENTE	28453, 28463
		BELTRAME	28463
		CAPONI	28463
		CACCIATORE	28463
		LI CAUSI	28463

La seduta comincia alle 16,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di giovedì 22 marzo 1962.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla *II Commissione (Interni)*:

« Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2327), *con modificazioni*;

dalla *VI Commissione (Finanze e tesoro)*:

« Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 1° novembre 1957, n. 1440, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio » (3574).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alla VIII Commissione (Istruzione), in sede referente:

PUCCI ERNESTO: « Immissione nei ruoli organici degli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria in servizio fuori ruolo alla data del 23 marzo 1939 » (*Urgenza*) (1003) (*Con parere della I e della V Commissione*);

MARANGONE ed altri: « Benefici in favore degli insegnanti medi "trentanovisti" forniti del titolo abilitante alla data del 23 marzo 1939 » (*Urgenza*) (1412) (*Con parere della I e della V Commissione*);

LEONE RAFFAELE ed altri: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 in qualità di insegnanti non di ruolo presso gli istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica » (*Urgenza*) (2540) (*Con parere della I e della V Commissione*);

RUSSO SPENA: « Istituzione di un ruolo aggiunto ad esaurimento dei professori di lingue moderne nelle facoltà di economia e commercio » (*Urgenza*) (3463) (*Con parere della V Commissione*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

VIZZINI: « Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati

del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (3693).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il Consiglio regionale sardo ha trasmesso in data 21 marzo 1962 un voto relativo alla riduzione, a parità di trattamento economico, dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti alle miniere, cave e torbiere.

Il voto è stato trasmesso alla XIII Commissione (Lavoro), che ha in esame le relative proposte di legge.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 27 marzo 1962, ha trasmesso copia della sentenza depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali (sentenza 22 marzo 1962, n. 30).

Seguito della discussione del disegno di legge: Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato (3272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.

È iscritto a parlare l'onorevole Bima. Ne ha facoltà.

BIMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, vorrei innanzitutto rallegrarmi con lei, onorevole Mattarella, nel vederla nuovamente tornato alla direzione di quel dicastero dei trasporti che ella già resse, in un passato non molto lontano, con tanta competenza e passione! Spero che vorrà gradire questo sincero indirizzo di omaggio da colui che fu relatore del bilancio del suo dicastero!

Oggi, onorevoli colleghi, pur non facendo più parte della Commissione trasporti, mi sono deciso ad intervenire nel dibattito sul

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

disegno di legge che prevede lo stanziamento di 800 miliardi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie dello Stato, proprio perché mi pare sia necessario che da tutti i settori ci si sforzi di portare un contributo alla soluzione dei problemi che travagliano l'azienda delle ferrovie dello Stato: la più grande industria del nostro paese con i suoi 170 mila dipendenti !

Tanto più questo contributo è necessario ora che lo Stato sta apprestando i mezzi finanziari di cui l'azienda necessita e che da anni reclama.

Ma ritengo per me doveroso intervenire in questo dibattito, giacché negli anni scorsi — come gli onorevoli colleghi ricorderanno — lungamente mi sono interessato dei problemi dei trasporti con interventi e relazioni che, se mi meritavano consensi e riconoscimenti da una parte, dall'altra non mi sottrassero a critiche aperte e serrate, come gli atti parlamentari testimoniano.

Qualcuno in passato mi accusò, seppur benevolmente, di essere stato troppo duro nei riguardi delle ferrovie e invece troppo tenero nei riguardi dell'autotrasporto in genere.

Ametto che questo giudizio possa avere anche un fondo di verità; è certo, però, che non può essere sottovalutato il fatto che, mentre l'automobile è un meraviglioso contribuente, la rotaia invece rappresenta un problema sempre più serio per le finanze statali, e non soltanto del nostro paese.

Io dissi in passato, intervenendo nel dibattito sul bilancio dei trasporti, che è davvero un guaio voler fare della ferrovia un mito. È certo che il funerale alle ferrovie è ancora molto lontano dall'apprestarsi, ma è altrettanto certo che la ferrovia oggi è un lusso che non si può mantenere a qualsiasi costo. Essa ha diritto di esistenza, qualora sia in grado di svolgere ancora una funzione al servizio dell'economia del paese.

Ma è certo che dove non vi sono più utenti, la ferrovia non deve più esistere ! Sono i cittadini contribuenti che lo esigono, ed io, dicendo questo, onorevole ministro, adombro già il problema delle ferrovie in concessione ai privati e quello dei cosiddetti « rami secchi ».

Pongo questi problemi per far presente, anzitutto, che la legge sull'ammodernamento delle ferrovie in concessione ai privati, salvo l'erogazione di molti miliardi, non ha sortito le finalità che tutti ci attendevamo in quanto non ha risanato affatto tale settore, dato che i *deficit* delle relative aziende ferroviarie, lungi dal diminuire, si dilatano

e... Pantalone, cioè lo Stato sborsa ogni anno somme sempre maggiori !

Per i cosiddetti « rami secchi » — annosa polemica che dura anche in questa Camera — cioè per quei tronchi di ferrovie che non sono suscettibili di risanamento economico, qualunque sacrificio è sempre vantaggioso pur di chiuderle al traffico. Io dico « qualunque sacrificio » perché, in passato, dimostrai che invece di tenere in piedi ferrovie e tronchi ferroviari che non hanno più alcuna rispondenza da parte dell'utenza, forse sarebbe stato molto più economico e vantaggioso dotare le rispettive popolazioni di servizi automobilistici gratuiti; ed arrivai anche a dimostrare, cifre alla mano, la convenienza, in certi casi, di regalare un'automobile per famiglia, piuttosto che mantenere in vita un tronco ferroviario che non serviva più a nulla !

È certo, comunque, che il problema dei cosiddetti « rami secchi » non va visto soltanto dal punto di vista negativo, cioè della pura e semplice chiusura al traffico della linea ferroviaria. Questo deve essere il primo passo; ma esso deve essere preceduto ed accompagnato da provvedimenti idonei a provocare un miglioramento del servizio dei trasporti in quelle zone. Ed è per questo che l'eventuale chiusura al traffico di linee non suscettibili di risanamento economico deve essere preceduto da rigorosi accertamenti e anche da adeguati stanziamenti per la viabilità in modo che la strada non faccia in alcun modo rimpiangere la chiusura della ferrovia.

Mi associo perciò, a questo punto, come mi associai in passato, alla precisa richiesta fatta dall'onorevole Colasanto nel suo intervento, affinché si accentrino nel Ministero dei trasporti tutte le competenze interessanti i trasporti stessi, dalla costruzione all'esercizio, perché solo in questo modo sarà possibile provvedere, con visione unitaria, alla soluzione dei ponderosi problemi che il ridimensionamento della rete ferroviaria comporta.

Un altro punto che, secondo me, deve essere ribadito e che non è stato ancora sufficientemente approfondito in questo dibattito, è che nel settore dei trasporti devono congiuntamente operare e coesistere non soltanto la iniziativa pubblica, rappresentata dalla grande azienda delle ferrovie dello Stato, ma anche, e accanto, l'iniziativa privata. E credo di avere il consenso non di pochi se affermo che l'iniziativa privata deve essere presente, in questo settore, a testa alta e non in veste di accusata o, peggio, di tollerata, così come

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

mi pare di aver sentito in alcuni interventi e letto in alcuni passi della relazione dell'onorevole Armato.

Prendo atto che quella che io chiamo la « folata antiprivatistica », che si ebbe nel dibattito avvenuto in Commissione, si è in Assemblea smorzata e devo dare atto all'onorevole Riccardo Lombardi di avere rinunciato, nel suo intervento di ieri, a riproporre le sue tesi di nazionalizzazione di tutto il settore dei trasporti, tesi che aveva avanzato nella indubbiamente pregevole relazione di minoranza al bilancio dei trasporti del 1960-1961.

E ne prendo atto con soddisfazione, perché è segno di realismo anche politico, nonché di comprensione della nostra realtà economica, politica e costituzionale.

Tale tentativo di nazionalizzazione di questo, come di qualsiasi settore della nostra economia, altro non è se non vecchia ferraglia talmente arrugginita che è stata messa in soffitta dai veri e autentici socialisti, non soltanto italiani, ma anche europei; anche se la proposta avanzata dall'onorevole Lombardi nel suo intervento di ieri, cioè quella di riservare allo Stato, in esclusiva, il settore degli autoservizi sulle autostrade, parrebbe rientrare nella politica del carciofo che tutti conosciamo!

Mi si chiederà perché io sia contrario ad un ampliamento della sfera d'intervento del settore pubblico nel campo dei trasporti. Rispondo che sono contrario non soltanto perché l'iniziativa privata adempie in modo corretto i compiti di esercizio di un servizio pubblico in concessione (ed è questo un rilievo che ha valore assoluto), ma anche per ragioni di carattere contingente che attengono sia alla mancata riforma di struttura dell'azienda ferroviaria sia alla crisi in cui in generale — almeno nel nostro paese — si dibatte l'azienda ferroviaria in specie e l'azienda pubblica in generale; per cui la devoluzione all'ente pubblico di una quota parte di un servizio così delicato qual è quello dei trasporti su strada, si tradurrebbe in un appesantimento dei costi di gestione e di esercizio e finirebbe anche col ritardare quel risanamento dell'azienda ferroviaria che costituisce, invece, la finalità precisa del disegno di legge in esame, che, è bene rammentarlo, ha un valore puramente finanziario, cioè valore di autorizzazione ad una spesa di 800 miliardi.

La giustificazione di questa spesa, le finalità di essa le ritroviamo invece nel rapporto dei cosiddetti tre saggi: Longo, Onida, Sa-

raceno, i quali hanno fatto una diligente diagnosi dei mali delle nostre ferrovie, suggerendo mezzi e rimedi che mi sembrano adeguati.

Il primo malanno dell'azienda ferroviaria statale italiana consiste in un'accentuata divergenza fra costi e ricavi.

Infatti, se esaminiamo gli ultimi sei esercizi finanziari, troviamo che le entrate coprono il 71 per cento della spesa nel primo triennio, il 70 per cento, il 73 per cento e il 69 per cento nel secondo triennio. Il che significa che alla collettività viene addossato il costo dell'esercizio ferroviario rispettivamente, e sempre per l'ultimo sessennio, del 29 per cento per gli esercizi finanziari 1956-1957-58; del 30, del 27 e del 31 per cento per gli ultimi tre esercizi susseguenti. Il che, in un'azienda autonoma (e dico e sottolineo questo aggettivo perché autonoma vuol significare che l'azienda deve far fronte alle proprie spese con i proventi derivanti dalle proprie entrate), non è certamente normale, anzi dovrei dire che è veramente anormale. Ma è anormale anche l'andamento del predetto rapporto fra costi e ricavi. Infatti, un incremento del traffico annuo del 2,6 per cento calcolato nell'ultimo sessennio, si riscontra un incremento delle spese nella misura del 3,7 per cento annuo. Il che significa, come giustamente ha fatto rilevare il rapporto Saraceno-Longo-Onida, che è in corso un processo di progressivo peggioramento della situazione economica aziendale, reso evidente dalla tendenza all'aumento dei costi, non neutralizzato da un corrispettivo aumento della produttività aziendale. Infatti, mentre il costo *pro capite* del personale dell'azienda ferroviaria tende ad aumentare in ragione del 4,8 per cento all'anno, il saggio di aumento della produttività (deducibile sia dagli introiti del traffico *pro capite* sia dalle unità di traffico effettuate in media da ciascun ferroviere) risulterebbe di circa il 2,2 per cento all'anno. Da una parte abbiamo le spese che aumentano del 4,8 per cento all'anno; dall'altra abbiamo la produttività che aumenta solo del 2,2 per cento!

Questo è il vero dramma in cui si dibatte l'amministrazione ferroviaria italiana. Giunti a questo punto, ci sarebbe da domandarsi che cosa bisogna fare. Secondo me, e secondo quanto prescrive anche il rapporto Saraceno-Longo-Onida, gli sforzi devono essere tesi a un aumento della produttività aziendale. Il che si può ottenere sia attraverso il ridimensionamento della rete ferroviaria sia con la adozione di una struttura organizzativa ri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

spondente alle esigenze di una moderna azienda industriale sia, infine, con l'ammodernamento della rete ferroviaria italiana. Quanto al ridimensionamento della rete già ho detto qualche cosa e quindi non insisto. In ordine alla riforma di struttura dell'azienda ferroviaria, poiché prossimamente avremo modo di discutere il relativo disegno di legge, che credo sia attualmente all'esame della Commissione, non mi dilungherò sull'argomento; ma vorrei dire al ministro che le mie preferenze vanno alle tesi che erano sostenute dall'onorevole Angelini, non quando era ministro o quando divenne scrittore, ma quando era presidente della nostra Commissione e relatore al bilancio dei trasporti.

Resta quindi il tema dell'ammodernamento, del riclassamento e del potenziamento dell'azienda, per cui noi abbiamo a disposizione 800 miliardi. Né è da sottovalutare (e mi dispiace che non sia stato sottolineato da molti) l'importanza, ai fini del risanamento e del potenziamento dell'azienda, dell'articolo 8, che destina il 20 per cento dei proventi del traffico all'ordinaria manutenzione e ai rinnovi; se questa percentuale fosse stata devoluta prima a tale scopo, l'azienda ferroviaria non si troverebbe certamente nella critica situazione in cui versa attualmente, sia per quanto riguarda le infrastrutture sia per quanto riguarda il materiale mobile.

Ma su questo fondamentale problema (che deve portare a un ammodernamento della nostra azienda, il che sarà possibile se gli 800 miliardi saranno spesi bene, e cioè destinati al rinnovamento del materiale mobile e delle infrastrutture, e non già in opere di carattere esteriore come è stato fatto per il passato) desidero formulare soltanto alcune osservazioni marginali.

La prima riguarda l'industria del materiale mobile ferroviario. Non è una novità per nessuno che questo settore industriale, che nel passato ha fatto ampio onore al nostro paese e oggi raggruppa una quarantina di aziende con una forza lavorativa di circa 20 mila persone, è da molti anni in crisi per mancanza di lavoro. E si noti: mentre le industrie produttrici di materiale ferroviario sono in crisi per mancanza di lavoro, le ferrovie dello Stato sono pur esse in crisi proprio perché non si rinnovano!

È un tragicomico paradosso che purtroppo da anni si avverte e che ha costretto tale settore a lavorare utilizzando solo parzialmente il complesso del suo apparato produttivo, con le inevitabili e negative conseguenze che tale anormale andamento determina sia

sull'attività lavorativa sia sull'equilibrio aziendale.

Ora per questo settore si profilano, *in articulo mortis*, concrete possibilità di lavoro dal momento che si vorrebbe ridurre e concentrare in un quinquennio gli investimenti degli 800 miliardi.

È da precisare che queste industrie lavorando in pieno, cioè utilizzando il cento per cento del loro potenziale effettivo, possono arrivare ad un fatturato annuo di circa 70 miliardi che rappresenta proprio l'entità globale delle commesse da affidare alle industrie, se il piano degli 800 miliardi sarà concretato in un quinquennio. Ciò equivale a costruire annualmente 12 mila carri e mille carrozze, quantitativo di materiale mobile per il quale le industrie sono attrezzate.

Dunque, tutto andrebbe per il meglio se non si statuisse, per legge, che i due quinti delle commesse devono essere affidati ad industrie meridionali. Perché dico questo? Perché l'80 per cento del potenziale produttivo di queste aziende è situato nel centro-nord e solo il 20 per cento nel sud.

Mi spieghi, onorevole sottosegretario — poiché desidero da questo punto di vista essere convinto di sbagliarmi — come sia possibile conciliare l'acceleramento del piano di rinnovamento e di potenziamento delle nostre ferrovie, devolvendo il 40 per cento delle commesse al sud, cioè una percentuale di gran lunga superiore all'attuale capacità produttiva delle industrie meridionali.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti. Ad impossibilia nemo tenetur!*

BIMA. Prendo atto, onorevole Cappugi, che siamo davanti ad una soluzione politica, ma la mia logica è in questo caso insuperabile, giacché, mentre si assegna il 40 per cento delle commesse ad un complesso di industrie meridionali che possono produrne solo il 20 per cento, si danno invece i tre quinti delle commesse e cioè il 60 per cento al centro-nord, che ha invece un apparato produttivo globale dell'80 per cento. Insomma, si vuole accelerare il piano e si lascia inoperoso il potenziale produttivo del nord! Ciò mi induce ad affermare che la legge dei due quinti è inoperante, almeno in questo settore, a meno che non si voglia — ma non lo credo — scoraggiare le industrie del nord, metterle deliberatamente in crisi, proprio mentre si dovrebbe chiedere uno sforzo a tutto il settore, e ciò per potenziare artificialmente le industrie del sud.

REALE GIUSEPPE. Le une e le altre.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

BIMA. Credo (con buona pace dell'onorevole Sammartino, che nel suo intervento ha chiesto anche per l'Abruzzo un'azienda per la costruzione di materiale ferroviario) che potenziare nel sud un'attività industriale così aleatoria, e potenziarla facendo deliberatamente morire l'industria analoga del nord, che, oltre tutto, ha una grande tradizione, non sia soltanto un inutile sperpero del pubblico denaro ma anche un pessimo servizio che noi renderemmo al sud. Caro collega Sammartino, l'esperienza più dolorosa che conservo nella mia attività di deputato è quella relativa alle conseguenze economiche e sociali determinate proprio dalla crisi di una delle più fiorenti e gloriose aziende di questo tipo: la « Savigliano »! Ed è questa esperienza che mi porta ad augurare — e l'augurio è sincero — che il sud non si arricchisca troppo di un ramo di industrie dall'attività così aleatoria e discontinua come è quella delle aziende produttrici di materiale ferroviario. Altrimenti ai guai presenti del Mezzogiorno si aggiungerebbero premesse di altri peggiori malanni.

D'altronde — e per tornare ancora alla norma che assegna i due quinti delle commesse al Mezzogiorno — l'applicazione rigida di questa legge mi pare non sia neppure morale. Valga questo dato. Per quanto riguarda la costruzione dei locomotori, i tre quinti delle commesse vengono divisi al nord fra sei ditte, mentre i due quinti vengono affidati ad una sola ditta nel sud, che poi ha una capacità di produzione molto modesta e che, per essere sola ed avendo diritto a tali commesse per legge, può fare tutto quello che vuole.

Ho espresso con sincerità il mio punto di vista al riguardo: prego ora l'onorevole Sammartino di non volermi, per questo, considerare contrario alla politica di industrializzazione del Mezzogiorno, quando invece sono contrario soltanto a certi orientamenti di tale politica che ritengo nocivi e dannosi proprio in ordine alle finalità da tutti concordemente auspiccate.

Sempre per quel che riguarda il potenziamento della rete ferroviaria, che rientra nel programma degli 800 miliardi, ed a proposito di infrastrutture, noto nella relazione ministeriale che il potenziamento deve avvenire anche attraverso il raddoppio dei binari delle grandi arterie di collegamento delle regioni settentrionali e meridionali, e principalmente delle linee liguri, tirreniche, sicule, nonché della linea adriatica.

Concordo soltanto sulla urgente necessità di ammodernare la linea ferroviaria Venti-

miglia-Genova: ma affrontare questo problema vuol dire risolverlo! E sulla impostazione di esso è stato manifestato dagli enti economici interessati un « radicale dissenso » dalla soluzione prospettata dalla direzione generale delle ferrovie per il raddoppio puro e semplice, sostenendosi invece che il raddoppio deve essere preceduto da uno spostamento a monte e cioè dalla costruzione di una nuova linea ferroviaria da Ventimiglia a Genova.

È vero che davanti a queste istanze la direzione generale delle ferrovie ha risposto che non può in alcun modo deflettere, per quanto riguarda gli investimenti nel settore ferroviario, dalla legge del minor costo economico: e questo fa onore alle dirigenze delle ferrovie (anche se non sempre si è adottato tale criterio, come dice il collega, onorevole Amadeo).

Ma questo non significa che il problema dello spostamento almeno parziale, se non proprio totale, della linea ferroviaria Ventimiglia-Genova non si ponga in tutta la sua urgenza per ragioni anche turistiche e urbanistiche. Naturalmente, l'accettazione di tale punto di vista dovrebbe portare a stralciare tale materia per concretarla in un disegno di legge speciale.

D'altra parte, che il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia debba essere accompagnato da uno spostamento a monte della linea stessa è dimostrato anche dagli ingenti investimenti che l'« Anas » si appresta a spendere per costruire la cosiddetta « autostrada dei fiori ». Se si spende un miliardo a chilometro per l'autostrada da Ventimiglia a Savona (che per 70 chilometri correrà in galleria o su viadotti), non vedo perché non si debba fare altrettanto per rendere efficiente una linea ferroviaria internazionale. Pertanto ritengo che le argomentazioni fatte presenti dagli enti economici e locali liguri debbano essere prese in considerazione perché esse — proiettandosi nel futuro — portano ad una soluzione radicale del problema delle comunicazioni ferroviarie in quel settore.

Né si dimentichi che la linea Genova-Ventimiglia è destinata — proprio perché linea internazionale — a recepire ed a smistare un traffico ognor più crescente.

A proposito del potenziamento delle linee che adducono ai transiti internazionali avrei qualche cosa da dire anche perché vi è un vecchio problema che attende da anni di essere risolto. Ma prima di soffermarmi su questo aspetto, vorrei sottoporre all'attenzione del ministro e della Camera alcune cifre che dimostrano qual è stato lo sviluppo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

dei traffici ferroviari sulle linee che adducono alla Francia; e come attualmente i transiti internazionali di Ventimiglia e Modane siano assolutamente inadeguati, non già alla future, ma alle presenti necessità. E valga il vero: a Ventimiglia, dalle 28 mila tonnellate di merce in transito da e per la Francia nel 1937 siamo passati alle 518 mila tonnellate nel 1960.

Il che significa che per questo transito di confine il traffico ferroviario di sole merci è aumentato di 17 volte circa quello di anteguerra; mentre a Modane le 272 mila tonnellate di merci in transito da e per la Francia del 1936-37 si sono moltiplicate di ben dieci volte circa nel 1960, passando cioè a 2.667.000 tonnellate.

Si parla di ingorghi di traffico ed è vero; di centinaia di vagoni fermi alle due stazioni perché non possono essere smistati, con danno enorme anche per il commercio e per la stessa azienda ferroviaria.

Davanti ad un aumento così vertiginoso del traffico di frontiera, che è conseguenza anche dello sviluppo dell'economia del nostro paese, facciamo pure tutti i lavori e tutte le opere necessarie per attrezzare Ventimiglia e Modane come stazioni internazionali! Ma, dato l'aumento dei traffici, tali opere saranno insufficienti.

Ecco perché ritengo che, a questo punto, non debba essere ulteriormente dilazionato il problema della riattivazione di una linea internazionale quale la Cuneo-Nizza, che è stata distrutta dai tedeschi nel 1943 e collega il Piemonte sud-occidentale con Ventimiglia e con Nizza.

Si tratta di una ferrovia che non è secondaria o a scartamento ridotto. Due gallerie elicoidali ed un complesso di *tunnels* tagliano le Alpi Marittime, costituendo il più diretto collegamento ferroviario dell'Europa centrale con la Francia meridionale. Questa è la linea internazionale Cuneo-Nizza! Che questo terzo transito che ci collega con la Francia sia destinato ad alleggerire il traffico di Ventimiglia e di Modane è incontestabile.

Da Torino a Ventimiglia, via Savona, vi sono attualmente 250 chilometri di ferrovia, mentre da Torino a Ventimiglia, passando per Cuneo, qualora fosse riattivata la Cuneo-Nizza, si risparmierebbero ben 64 chilometri. E così da Torino per andare a Nizza, passando per Savona, si devono percorrere in ferrovia 281 chilometri, mentre passando per la linea da riattivare Cuneo-Nizza si risparmierebbero circa 70 chilometri. E mentre noi par-

liamo e discutiamo — e giustamente — di spendere 800 miliardi per la rete ferroviaria, da diciassette anni di cincischia per spendere tre soli miliardi necessari per ripristinare una linea internazionale!

Onorevole ministro, vorrei augurarmi che questa sia l'ultima volta che si discute di questo problema e che si passi senz'altro alla sua soluzione. Però gli 800 miliardi devono essere spesi per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento delle ferrovie, in ciò comprendendo anche il raddoppio dei binari: potrà provvedere con questa legge degli 800 miliardi anche alla ricostruzione di questa linea? Perciò le chiedo, onorevole ministro, che, valutata la convenienza non soltanto politica ma anche economica di questa riattivazione, voglia finalmente dare soddisfazione ai voti che da anni si susseguono e che chiedono che si risolva questo problema non tanto nell'interesse della mia provincia o dell'economia piemontese, quanto veramente nell'interesse dell'azienda delle ferrovie e dell'espansione economica del nostro paese.

Abbiamo 800 miliardi a disposizione delle ferrovie: forse si tratta del più grande stanziamento che mai sia stato fatto non soltanto per un'azienda pubblica, ma anche per un settore produttivo della nostra economia. Ottocento miliardi sono tanti e sono pochi. La cifra in sé è considerevole, ma se la si inquadra nel volume degli investimenti che noi dovremmo destinare al settore dei trasporti, purtroppo dobbiamo dire che 800 miliardi sono pochi, anche se concentrati in cinque anni. Dico «dovremmo destinare» in quanto l'evoluzione del reddito nazionale — così ci dicono gli studiosi — è in diretto rapporto con il volume di investimenti in questo settore. La giusta percentuale del reddito nazionale da investire nei trasporti è stata precisata dall'onorevole Tremelloni e da altri studiosi nel 4 per cento: se dovessimo veramente star fermi a questa percentuale dovremmo destinare nel 1962 oltre 700 miliardi al settore dei trasporti, mentre, in realtà, calcolando naturalmente i soli interventi pubblici e trascurando quelli privati di difficile valutazione, arriviamo oggi appena ad un quarto dello stanziamento necessario.

Certo la legge sulle autostrade e quella attuale modificheranno in meglio tali deficienze, ma non colmeranno ancora queste lacune, che devono invece, secondo me, essere colmate tempestivamente e interamente, se non vogliamo rischiare nei prossimi anni di determinare nell'economia italiana pericolose strozzature che ne arresterebbero lo sviluppo,

con pericolose conseguenze sul piano non solo economico, ma anche politico e sociale.

Salutiamo, quindi, questi stanziamenti come una prova di maggiore impegno da parte del Governo e soprattutto come una più esatta presa di coscienza dell'importanza che il settore dei trasporti ha nello sviluppo economico del nostro paese. Il settore dei trasporti è infatti propulsivo per eccellenza, capace, se ben diretto e ben manovrato, di dare al nostro paese quella forza d'urto necessaria perché l'Italia diventi veramente, come tutti noi auspichiamo e desideriamo, un paese prospero e felice. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fiumanò, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Gullo, Miceli, Bianco, Messinetti, Grezzi, Misefari, Alicata, De Pasquale, Francavilla, Sforza, Kuntze, Angelini Ludovico, Del Vecchio Guelfi Ada, De Grada, Adamoli, Calvaresi, Degli Esposti, Di Paolantonio, Marchesi, Montanari Silvano, Pucci Anselmo, Polano, Ravagnan, Vidali, Assennato, Conte, Calasso, Magno e Romeo:

« La Camera,

considerato che il disegno di legge in discussione non prevede interventi in direzione del settore delle ferrovie in concessione;

ricordata la gravità del disastro della « Fiumarella », accaduto il 23 dicembre 1961, sulla rete delle ferrovie calabro-lucane, gestita in concessione dalla società delle strade ferrate del Mediterraneo, disastro che ha provocato la morte di 71 cittadini calabresi;

tenuto conto che, a causa soprattutto dello stato di inefficienza delle linee di dette ferrovie, altri disastri erano già avvenuti negli anni decorsi, con dolorose perdite di vite umane ed altri incidenti, anche se di minor conto, sono successivamente avvenuti;

considerato che lo Stato, solo negli ultimi 12 anni, ha erogato più di 20 miliardi per rimborso dei nove decimi dei disavanzi annuali di esercizio delle suddette ferrovie, oltre a sovvenzioni e contributi finanziari rilevanti, senza che si sia ottenuto lo scopo dell'ammodernamento delle ferrovie e dell'adeguamento ai fini del servizio;

tenuto conto che gli scopi istitutivi delle ferrovie in concessione calabro-lucane non sono stati ottenuti a causa dello stato di inadeguatezza in cui dette ferrovie si trovano e, pertanto, esse non corrispondono ai fini del progresso economico e sociale delle popolazioni interessate;

tenute presenti le proteste e le richieste unanimi delle popolazioni, dei sindacati, degli enti locali e dei parlamentari delle regioni interessate, tendenti ad ottenere la statalizzazione e l'ammodernamento delle ferrovie calabro-lucane;

impegna il Governo:

a) ad esercitare subito nei confronti della società per le strade ferrate del Mediterraneo la revoca delle concessioni dell'esercizio delle ferrovie calabro-lucane, ivi compresi i servizi automobilistici gestiti dalla medesima società direttamente o attraverso collegate o concessionari privati operanti nella zona di competenza;

b) a nominare per la gestione un commissario governativo affinché continui l'esercizio e predisponga i provvedimenti più urgenti per l'ammodernamento delle ferrovie calabro-lucane in concessione;

c) a prevedere, in base alle norme di legge vigenti, il passaggio, entro un anno, allo Stato delle ferrovie calabro-lucane e la loro gestione da parte dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

d) a predisporre, contemporaneamente alla revoca e al passaggio della gestione all'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, un piano per l'ammodernamento, riclassamento, rinnovamento e completamento della rete ferroviaria delle calabro-lucane, sulla base dei fini originari istitutivi della legge n. 580 del 1910, per dare un efficiente sistema di trasporti, che serva al progresso economico e sociale delle regioni interessate ».

L'onorevole Fiumanò ha facoltà di parlare.

FIUMANÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di passare allo svolgimento dell'ordine del giorno che chiede la nazionalizzazione delle ferrovie calabro-lucane in concessione, mi sia permesso di dire qualche parola a proposito dello stanziamento di 800 miliardi.

Credo che una considerazione da fare subito sia quella che il rinvio di questa legge in aula ha dato e dà ragione al gruppo comunista, poiché così ha permesso, come è facile constatare, un più ampio dibattito intorno al problema dei trasporti, che è vitale per una politica di sviluppo. A me preme sottolineare solamente alcune questioni in riferimento specifico alla legge in discussione, particolarmente per quanto riguarda le priorità. Mi soffermerò in particolare sulle linee costiere e longitudinali: quella tirrenica e quella adriatico-ionica.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

Onorevole ministro, desidero perciò richiamare la sua attenzione sulla questione del raddoppio della linea Battipaglia-Reggio Calabria, raddoppio iniziato parecchi anni fa e che, secondo l'andamento dei lavori di questi anni, si prevede non possa terminare prima del 1970, mentre le previsioni non andavano oltre il 1965.

Ritengo che, sulla base del provvedimento che si sta per approvare, sarà possibile, da una parte, completare gli stanziamenti per i tratti non ancora coperti finanziariamente e, dall'altra, sollecitare il completamento generale dei lavori di raddoppio.

Non sto qui a sottolineare l'importanza dell'opera ai fini dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, sia in relazione alla necessità di rapida esportazione dei prodotti agricoli tipici delle regioni meridionali, sia anche in vista della industrializzazione di quelle regioni.

Lo stesso discorso vale, anche se in misura minore, per quanto si riferisce alla linea costiera adriatica e a quella ionica. A proposito di quest'ultima, che particolarmente mi interessa, rilevo che, in questi ultimi anni, sono stati operati interventi migliorativi, ma, evidentemente, questa linea, nonostante ciò, ancora non corrisponde alle esigenze dei traffici moderni e in particolare a quelle di una politica di sviluppo economico e sociale delle regioni interessate. Ritengo, inoltre, che il problema vada al di là dei limiti regionali, viste le implicazioni che il miglior funzionamento di questa ferrovia avrà per i traffici nord-sud ed anche per i traffici internazionali.

In occasione della discussione del bilancio dei trasporti 1961-62, io ebbi a richiamare l'attenzione del Governo su questi problemi. Mi accorgo che è ancora necessario ripetere l'invito ad un rapido completamento dei lavori di raddoppio e di ammodernamento di questa linea in modo da renderla veramente utile e produttiva ai fini del progresso di intere regioni del Mezzogiorno e per tutto il sistema dei traffici longitudinali del paese.

Per quanto si riferisce all'altro problema, quello dei traffici nello stretto di Messina, io ebbi anche a richiamare, nella stessa occasione, l'attenzione del ministro sulla necessità di esaminare bene la situazione. Credo che le cose siano arrivate a tal punto per cui provvedimenti nei confronti del potenziamento degli scali di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria si rendano urgenti, con interventi che partano dalla considerazione di quello che si sta verificando nella regione siciliana e nelle altre regioni del

Mezzogiorno. È evidente che le possibilità di sviluppo economico e sociale del meridione sono anche legate allo snellimento dei traffici nello stretto ed all'adozione di un sistema tariffario più favorevole non soltanto per le città di Messina e di Reggio Calabria.

Ritengo che il problema vada posto in modo anche più radicale, nei confronti del traghetto di tutti gli automezzi nello stretto. Le posizioni del Ministero non si sono, infatti, modificate dopo le richieste che sono state avanzate, anche da parte dell'onorevole Bonino, in occasione della discussione dell'ultimo bilancio. Così rimane aperto il problema dell'aumento del numero delle navi traghetto e quello della costruzione della seconda invasatura nel porto di Reggio Calabria, che deve servire soprattutto al traghetto rapido ed efficiente degli autoveicoli, al fine di assicurare la possibilità di traffici più snelli con tariffe che costituiscano un incentivo e non una remora per l'economia delle zone interessate.

Penso, inoltre, passando a considerare alcuni problemi calabresi, che non si possa sottovalutare la grave situazione causata dalla carenza governativa nell'applicazione delle leggi che sono state votate dal Parlamento; intendo riferirmi alla nota questione della ferrovia Paola-Cosenza. Per tale ferrovia, in questa legislatura, il Parlamento ha votato un'apposita legge per la sostituzione della linea esistente non più idonea a soddisfare le esigenze del trasporto di passeggeri e merci. Si dovrebbe costruire, quindi, una nuova linea ferrata, ma la legge votata non trova applicazione e non si dà spiegazione di questo fatto.

Credo che sia nel nostro diritto e nel nostro dovere chiedere al Governo quali sono gli orientamenti rispetto a quella legge, in considerazione delle grandi attese della provincia interessata nonché di tutta la regione calabrese. Se si è arrivati alla conclusione che il problema del collegamento Paola-Cosenza debba risolversi per altra via, si è in dovere di dirlo.

Analoga considerazione, anche se sotto aspetti diversi, bisogna fare per la Cosenza-Sibari, linea che non consente, per quanto riguarda la città capoluogo di provincia, la possibilità di traffico di merci, in quanto non è possibile trasportare più di un carro merci. Sicché abbiamo oggi in Italia una città importante, capoluogo di provincia, che in pratica ha due ferrovie che non può utilizzare ai fini del trasporto merci, con evidente pregiudizio del progresso economico.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

Noi calabresi attendiamo una risposta soddisfacente da parte del ministro dei trasporti. Per la ferrovia Cosenza-Sibari occorrerebbero alcune centinaia di milioni per eliminare la forte pendenza della salita di Mongrassano, che impedisce la possibilità di avere una linea corrispondente alle esigenze del traffico di una città in sviluppo.

Desidero ancora sottolineare la situazione esistente sulla Santa Eufemia-Catanzaro Marina: anche questa linea dovrebbe essere ammodernata per renderla adeguata alle nuove esigenze di collegamenti rapidi tra il Tirreno e lo Ionio, di grande importanza per la città di Catanzaro.

Dobbiamo sollecitare anche una risposta più tranquillante circa la variante Francavilla Angitola-Rosarno nella tratta Battipaglia-Reggio Calabria. La sua realizzazione abbrevierebbe di mezz'ora il percorso tra Reggio e Roma. Questo e gli altri problemi menzionati richiedono un adeguato interessamento del ministro.

Per quanto riguarda le somme da destinare al Mezzogiorno, in riferimento all'attuale legge, credo che le preoccupazioni continuamente affacciate da parte di qualche rappresentante del partito di maggioranza, come l'onorevole Bima, siano da respingere. Non vorrei, onorevole ministro, che le cose venissero scritte sulla carta per poi essere disattese nella realtà. Io credo che l'orientamento di destinare i 4 decimi dell'intero stanziamento (320 miliardi sugli 800 miliardi, 600 sui 1.500 miliardi) per opere e costruzioni nel Mezzogiorno, sia un impegno da mantenere concretamente.

A questo proposito mi sembra utile sottolineare l'importanza della immediata costruzione dello stabilimento I.R.I.-Fiat a Reggio Calabria, pur mantenendo le nostre riserve sul modo con cui si è arrivati alla compartecipazione del 50 per cento fra industria di Stato ed industria monopolistica Fiat. Se questo stabilimento verrà costruito nel più breve tempo possibile, infatti, lo Stato e le sue ferrovie potranno utilizzarlo ai fini dell'impiego di quella parte di somme destinate al Mezzogiorno.

Passo ora ad illustrare l'ordine del giorno sulle Calabro-lucane, presentato anche a nome di molti altri colleghi.

Sono convinto che sarebbe stato gravissimo errore se noi, rappresentanti delle popolazioni della Calabria, della Lucania e delle Puglie, rappresentanti parlamentari delle popolazioni del Mezzogiorno e — nei riguardi di questo aspetto che intendo sottolineare — non

soltanto del Mezzogiorno, non avessimo portato di fronte alla Camera dei deputati la questione delle ferrovie in concessione e della loro inefficienza. Già il mio collega di gruppo onorevole Francavilla ha ieri sollevato la questione in via generale invocando la nazionalizzazione dell'intero settore con argomenti ormai noti e condivisi anche da altri settori della Camera, ma che non è mai vano sottolineare, vista la gravità della situazione.

A me preme richiamare l'attenzione del Parlamento sul doveroso impegno che abbiamo assunto nei confronti delle popolazioni calabresi al momento in cui esse furono colpite dalla grave sciagura di Fiumarella, sciagura che provocò la perdita di 71 vite umane e decine di feriti. Noi abbiamo giurato sui feretri dei 71 giovani studenti, operai, contadini, impiegati, artigiani della nostra terra, che avremmo sollevato decisamente questo problema, che il tempo non ci avrebbe fatto dimenticare che cosa rappresentasse quella immane sciagura per la nostra regione, per il Mezzogiorno e per il resto d'Italia. Allorché, alla vigilia di Natale dell'anno scorso, si verificò il disastro di Fiumarella, tutti presero posizione: partiti, sindacati, organismi economici, enti locali, comuni e province, non solo della nostra regione, ma anche della Lucania e della Puglia, la stampa nazionale e regionale. Si individuaronò le cause nella inefficienza delle linee e dei servizi e, soprattutto, nel sistema praticato: cioè quello della concessione. Tale sistema addossa ormai quasi tutto il disavanzo di esercizio allo Stato assicurando, con sovvenzioni, sussidi e contributi a vario titolo, utili ai monopoli dei trasporti, senza apprestare una rete di trasporti idonea a garantire il progresso di intere regioni del nostro paese. Lo Stato interviene con circa 13 miliardi annui per soli sussidi di esercizio, con il risultato di darci linee superpassate e morti a ripetizione. Per quanto si riferisce alle Calabro-lucane la legge istitutiva n. 580 del 1910, che prevedeva la costruzione delle ferrovie, sottolineava la necessità di stabilire utili e indispensabili collegamenti in quelle regioni, laddove un sistema diverso di comunicazione sarebbe stato quasi impossibile, e sottolineava altresì che il provvedimento era inteso a favorire lo sviluppo economico e sociale. Ma queste finalità non sono state tenute presenti dalla società che esercita le ferrovie calabro-lucane né da coloro che avrebbero dovuto controllare il rispetto della legge istitutiva.

La storia di questa ferrovia è utile per comprendere le cause della situazione attuale,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

del grave stato di inefficienza delle linee e dei servizi, nonché per far condannare il sistema delle concessioni. Con quella legge si sarebbe dovuto tagliare le dorsali appenniniche per permettere un sistema di trasporti e di collegamenti fra le regioni interessate. Ma la legge ebbe una strana vicenda. Partita con questi lodevoli intenti, fu successivamente modificata. La costruzione della ferrovia fu affidata alla Società strade ferrate del Mediterraneo. Nel 1911, con la legge n. 135, si concedeva l'esercizio alle ferrovie calabro-lucane per 70 anni. Nel 1914, con convenzione resa esecutiva dal regio decreto 16 agosto 1914, n. 951, si prevedeva non solo la possibilità e l'obbligo della trazione elettrica, ma se ne regolavano anche le modalità, e nel 1919, con la convenzione del 27 febbraio, trasformata in legge n. 364, il 2 maggio, si ribadiva la necessità di provvedere anche all'eventuale elettrificazione, con parziale soppressione dell'impiego della cremagliera.

Successivamente, con l'avvento del fascismo, queste disposizioni furono modificate. Nel 1926, pertanto, il governo fascista, da una parte permise la soppressione della metà delle costruzioni programmate e, dall'altra, esonerò la società concessionaria dall'obbligo dell'applicazione della trazione elettrica.

Con la convenzione Giuriati-Bianchi del luglio 1926, approvata con la legge n. 1450 dello stesso anno, venne definitivamente accantonato l'impulso progressista che era racchiuso nel progetto originario. La società venne sgravata definitivamente dall'obbligo del completamento di tutte le tratte e dalla elettrificazione della rete. Non diverso atteggiamento fu tenuto dopo il 1926. Nel 1938, con legge 29 luglio, n. 1121, si ribadì l'esonero dall'obbligo della trazione elettrica, si aumentò l'ammontare della sovvenzione chilometrica, si ribadì che l'esercizio della società avrebbe dovuto rimborsare allo Stato, al netto dell'imposta, i tre quarti dell'eventuale differenza attiva tra gli introiti e le spese di esercizio; e di converso, qualora la differenza fosse stata passiva, lo Stato si obbligava a rimborsare alla società i nove decimi. Le tariffe, inoltre, potevano essere superiori a quelle dello Stato e triplicate per i tratti a cremagliera.

Nella direzione di una legislazione che, mentre sgravava continuamente la società esercente l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane dagli oneri primitivi, nel contempo, comportava, di necessità, la conseguenza che i fini istitutivi non si potessero più raggiungere, si è marciato anche dopo il fascismo,

vale a dire in questi anni di regime democristiano. Arriviamo, così, alla legge n. 1221, votata dal Parlamento nel 1952, su disegno governativo.

In definitiva, la legge del 1952, n. 1221, si può dire abbia ottenuto effetti opposti a quelli che si proponeva: ammodernare le ferrovie in concessione e ridurre il contributo, le sovvenzioni ed i sussidi che lo Stato ogni anno era costretto a sborsare.

Da quando questa legge opera, lo Stato ha visto aumentare annualmente l'ammontare dei contributi e sussidi alle concessionarie, senza, d'altro canto, che la collettività usufruisse di linee e servizi migliori e adeguati ai tempi. In conclusione si sono ottenuti un maggior arricchimento per le ferrovie in concessione, ed una maggiore spesa per lo Stato!

Per il nostro discorso, a proposito di questa legge, è importante sottolineare la responsabilità del Ministero dei trasporti. Esso, sulla base dell'articolo 1, aveva la responsabilità di determinare le linee che dovevano essere risanate e che, entro un congruo periodo di tempo e in ogni caso non superiore a tre anni dalla data di approvazione dell'apposita convenzione, dovevano essere ammodernate. Agli articoli 2 e 3, si faceva riferimento all'adeguamento delle sovvenzioni che, per quanto riguardava le linee di cui sto parlando, giungevano fino a 1 milione e 400 mila lire a chilometro; l'articolo 3, inoltre, disponeva l'adeguamento del contributo alle spese di potenziamento fino ad arrivare, per le ferrovie del sud, ai tre quarti della spesa.

Ma l'articolo 4 era formulato in modo tale che le società concessionarie in generale, e la Edison in particolare, non avevano alcun interesse a valersi di questa legge per l'ammodernamento, in quanto per esse la migliore strada era quella fino allora seguita: quella, cioè dell'intervento finanziario statale, nella misura dei nove decimi, per il ripiano dei bilanci e per la copertura del disavanzo annuale d'esercizio. Infatti, l'articolo 4 così recita: « Le ferrovie e le tranvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di applicazione delle provvidenze stesse, delle disposizioni di cui all'articolo 27, lettera b) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, relativo alla concessione di sussidi integrativi di esercizio ».

Di fronte all'alternativa di utilizzare le somme (lire 18 miliardi), di cui alla legge nu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

mero 1221 del 1952 per l'ammodernamento e quindi di perdere i contributi, o di fruire delle sovvenzioni per le spese d'esercizio, le Calabro-lucane scelsero quest'ultima strada.

Quindi, non possiamo meravigliarci del fatto che queste linee, a distanza di più di vent'anni, non corrispondono ai fini, soprattutto di progresso economico e sociale, per cui erano state costruite.

Ma il grave non è soltanto questo, il grave è che nei confronti di questa società non vengono esercitati, da chi di dovere (Ministero dei trasporti e, per esso, ispettorato della motorizzazione) i necessari controlli. Si è così arrivati a una situazione gravissima. Abbiamo potuto constatare *de visu*, per esserci recati, in occasione della sciagura di Fiumarella con una delegazione parlamentare nei paesi attraversati da questa ferrovia, quale sia la gravità della situazione. Questa società esercisce 13 linee a scartamento ridotto in Puglia, Lucania e Calabria, per complessivi 769 chilometri. Esse coprono le tratte: Avigliano-Potenza-Laureanzana, chilometri 65,016; Bari-Matera-Montalbano Jonico, chilometri 141,382; Bari-Potenza, chilometri 85,292; Atena-Marsiconovo, chilometri 27,100; Lagonegro-Spezzano Albanese, chilometri 105,010; Cosenza-Catanzaro Marina, chilometri 110,251; Perace-San Giovanni in Fiore, chilometri 67,242; Petilia Policastro-Crotone, chilometri 43,038; Vibo Valentia-Mileto, chilometri 28,366; Chiaravalle-Soverato, chilometri 23,566; Gioia Tauro-Cinquefrondi, chilometri 31,578; Gioia Tauro-Sinopoli, chilometri 26,423; Gioiosa-Mammola, chilometri 14,854.

L'opinione pubblica ha potuto constatare come negli ultimi dieci anni, su queste linee si siano verificati incidenti gravissimi, che hanno causato 89 morti, decine e decine di feriti, di cui alcuni hanno riportato mutilazioni permanenti. I morti e i feriti sono operai, braccianti, contadini, boscaioli, impiegati, studenti, piccoli operatori economici, che di queste ferrovie non potevano e non possono tuttora fare a meno per i loro trasferimenti, per andare a studiare, a lavorare, per svolgere la loro attività artigianale e di piccolo commercio.

Ecco gli incidenti che è bene richiamare all'attenzione della Camera perché i colleghi si rendano conto dell'importanza del problema e della fondatezza della nostra richiesta di gestione diretta da parte dello Stato.

Nel 1950, sulla Cosenza-Camigliatello si verificò un incidente che causò la morte di 5 persone e il ferimento di altre 12; nel 1951, altro incidente sul Ponte di Timpabianca nel

tratto Pizzo-Vibo Valentia, con la morte di nove persone e il ferimento di altre 17; nel 1952, sulla Misuraca-Petilia Policastro, altro incidente che causò la morte di due persone; nel 1953, a Spezzano della Sila, altro incidente con il ferimento di 27 persone; nel 1955 nella galleria di Scigliano, in provincia di Catanzaro, altro incidente con la morte di una persona e il ferimento di altre tre; nel 1960, un anno prima della sciagura della Fiumarella, per l'apertura improvvisa di uno sportello nella galleria di Gagliano di Catanzaro si è avuta la morte di un sottufficiale dei carabinieri. L'ultimo disastro è quello che ha colpito i sentimenti non solo della popolazione calabrese e del Mezzogiorno, ma dell'intera nazione.

Questi gravissimi incidenti non possono non essere tenuti presenti e dimostrano la gravità della situazione esistente per quanto concerne l'esercizio delle linee in concessione. Ritengo, pertanto, giusto che nel rilevare la gravità e l'importanza di questo problema si sollecitino Governo e Parlamento a giungere alla nazionalizzazione delle ferrovie calabro-lucane, con carattere d'immediatezza e di priorità, nel quadro di un provvedimento generale da prendersi nei confronti di tutte le ferrovie in concessione, la cui rete, mi pare, raggiunge circa cinquemila chilometri, vale a dire un quinto dell'intera rete ferroviaria nazionale.

A coloro che, per caso, chiedessero perché questo problema sia venuto alla ribalta soltanto in occasione dell'ultimo incidente che provocò la morte di 71 persone, io potrei rispondere che si sbagliano, perché già, in passato, il Governo ed il Parlamento furono, in diverse circostanze, resi consci della grave situazione e dell'assoluta necessità di provvedervi. Anche partiti, movimenti sindacali, rappresentanze autorevoli delle popolazioni calabresi e delle regioni vicine si erano espressi, in diverse occasioni, chiedendo interventi tempestivi e concreti al fine di modificare la situazione, sollecitando l'azione dei pubblici poteri per rimuovere gli ostacoli rappresentati dalla permanenza della gestione privata in un servizio così delicato.

Nel 1951 ebbe luogo un convegno a Catanzaro al quale parteciparono rappresentanti sindacali delle popolazioni della Puglia, della Calabria e della Lucania in cui fu votata una mozione risolutiva che chiedeva l'intervento del Parlamento e del Governo, denunciando lo stato degli impianti fissi, l'abbandono completo di molte stazioni, il deterioramento del materiale rotabile e di trazione sulle ferrovie

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

calabro-lucane. Successivamente vi furono altri interventi nel Parlamento e nel paese, in occasione, ad esempio, del congresso delle popolazioni del Mezzogiorno, in occasione di un convegno tenuto a Milano nel 1960, in cui i rappresentanti del sindacato nazionale autoferrottrantieri aderenti alla C.G.I.L. sottolinearono l'esigenza di arrivare ad interventi solleciti e riparatori, a scanso di conseguenze ancora più gravi di quelle occorse nel passato.

Ma, di fronte a tutte queste richieste, sollecitazioni e proteste, di fronte a interpellanze e interrogazioni presentate negli ultimi dieci anni alla Camera e al Senato da parlamentari di diverse parti politiche, non si volle prendere in considerazione la pressante richiesta di un intervento che ovviasse alla situazione. E siamo giunti, quindi, alla tragedia del 23 dicembre 1961, allorché 71 giovani vite di calabresi furono stroncate, alla commozione generale suscitata nel paese.

Credo che noi, onorevoli colleghi, a pochi mesi di distanza da quella tragedia, non possiamo mantenerci reticenti, così come fino a questo momento il Governo si è mostrato. L'onorevole Spataro, ministro dei trasporti all'epoca della tragedia, a Catanzaro, il 5 gennaio 1962, di fronte all'unanime posizione degli 89 sindaci e dei rappresentanti delle tre province calabresi che, in pieno accordo con i parlamentari, con gli enti economici e con le organizzazioni sindacali, avevano richiesto l'immediata rimozione dell'attuale gestione, con la nomina di un commissario e con la prospettiva, entro un anno, di giungere alla nazionalizzazione della ferrovia, mantenne un atteggiamento che noi non potremmo e certamente non possiamo ancora approvare.

Questa posizione del Governo è ingiustificata, data la gravità a cui sono giunte le cose, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico e le responsabilità ad esse connesse. Mi pare si possa dire che anche l'attuale Governo non voglia prendere su questo problema alcuna posizione seria e intenda, quindi, ritardare quella risposta, che dia affidamento immediato alle popolazioni interessate. È necessario invece che questo Governo si pronunci positivamente in ordine alla richiesta di nazionalizzazione per porre fine alle giuste preoccupazioni e unanimi proteste delle regioni calabrese, lucana e pugliese, tradotte nella costituzione di un comitato unitario.

Onorevoli colleghi, ogni tanto la nostra regione viene alla ribalta nazionale per eventi tragici e luttuosi: o per terremoti o per alluvioni o per disastri ferroviari come questo

ultimo. Alluvioni e terremoti non abbiamo potere di evitarli anche se è vero che gli effetti delle prime si possono notevolmente ridurre, soprattutto applicandosi coerentemente le leggi votate a tale scopo (mi riferisco alla legge speciale per la Calabria), ma i disastri ferroviari dipende molto da noi evitarli. Occorre quindi provvedere. Le popolazioni non possono acquietarsi di fronte a posizioni di reticenza: il problema è maturo nella coscienza di tutti i cittadini; e sarebbe grave mancanza di senso di responsabilità non prenderne atto in tempo.

Penso che, obiettivamente considerando gli interessi che erano presenti al legislatore del tempo, quando si decise la costruzione di queste ferrovie, non possiamo oggi non riconoscere la validità delle rivendicazioni che vengono avanzate. La necessità di un sistema moderno di trasporti e collegamenti risponde ai fini di progresso economico e sociale che questo Governo afferma di voler perseguire ed allo spirito sociale che gli hanno propiziato nuovi appoggi in questo Parlamento. Occorre quindi una presa di posizione coraggiosa che, tra gli interessi dei monopoli e quelli della collettività, porti al riconoscimento ed alla tutela di questi ultimi, rompendo la spirale monopolistica nel campo dei trasporti.

L'intervento che sollecitiamo, con il nostro ordine del giorno, è necessario ai fini della politica di sviluppo economico, di industrializzazione del Mezzogiorno, di ammodernamento dell'agricoltura e deve essere coordinato nel tempo e nelle modalità a tutta l'azione pubblica nel sud. E per questo motivo che, mentre sollecitiamo il riscatto di queste ferrovie, contemporaneamente chiediamo che sia provveduto al loro ammodernamento ed al ripristino della loro completa funzionalità.

Occorre, in questa direzione, prevedere la necessità di rapidi collegamenti fra alcune zone tuttora tagliate fuori. Alludo, in particolare, ai collegamenti: fra Laurenzana e Marsico Nuovo, perché Matera abbia la possibilità di allacciarsi alle ferrovie dello Stato; tra San Giovanni in Fiore e Petilia Policastro; tra Mileto e Chiaravalle Centrale, tra Cinquefrondi e Mammola.

A questo punto, mi permetterete di ricordare, onorevoli colleghi, coloro che ogni giorno sono esposti alle conseguenze dell'inefficienza del materiale rotabile, dei servizi delle linee e dei fabbricati: i lavoratori di queste ferrovie calabro-lucane, sfruttati dal monopolio, che hanno già perduto tre loro com-

pagni nei vari incidenti. Il numero di questi ferrovieri va sempre riducendosi, perché così fa comodo al monopolio, e la pesantezza del lavoro è in rapporto inverso alla tranquillità del datore di lavoro. Anche per essi la rivendicazione della nazionalizzazione è attuale e sentita. E per rendere ad essi giustizia, penso sia da respingere la posizione della società che tenta di accreditare la tesi della loro responsabilità in occasione di sinistri ferroviari.

Concludendo, la situazione in Calabria, in Lucania, nel Mezzogiorno in genere, richiede interventi urgenti e qualificati dello Stato nella direzione, ormai unanimemente indicata, della nazionalizzazione.

Da questa soluzione non si può prescindere, del resto, neanche quando si affronta il problema dell'esodo in massa delle popolazioni dalla Calabria e dal resto del Mezzogiorno, perché è evidente che fino a quando le condizioni civili, il sistema dei traffici, le possibilità di collegamenti sono quelle che sono, il problema di riuscire a fermare le popolazioni sul posto e, soprattutto, le giovani generazioni, la cui permanenza è condizione indispensabile per l'avvenire del Mezzogiorno e delle isole, non potrà trovare soluzione.

A coloro che ci consigliano di stare tranquilli perché il problema sarà risolto, che ci esortano a non essere precipitosi, debbo ricordare che il Presidente del Consiglio quando, circa un anno fa, è venuto in Calabria, ci ha ammonito che se le condizioni della Calabria e del Mezzogiorno sono quelle che sono, ciò è da addebitarsi anche a responsabilità delle popolazioni che non hanno saputo imporre ai vari governi le proprie esigenze. Se una parte di vero si può riscontrare nelle parole dell'onorevole Fanfani, ciò deve spingere i lavoratori del Mezzogiorno ad una azione di pressione sul Governo, perché esso compia tutto intero il suo dovere nei confronti della Calabria e delle altre regioni meridionali e perché, in particolare in questo settore, le intenzioni dichiarate corrispondano alla realtà, con un ammodernamento del sistema ferroviario che lo renda adeguato strumento di una politica di sviluppo per il progresso economico e sociale del Mezzogiorno. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 18,20.

(*La seduta, sospesa alle 18,5, è ripresa alle 18,20*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Informo che nella seduta di stamane la XIV Commissione (Igiene e sanità) ha eletto presidente il deputato Beniamino De Maria, in sostituzione del deputato Cotellessa, dimissionario.

Seguito della discussione delle proposte di legge Riccio (198), Foderaro ed altri (240), Angioy e Roberti (1308), sul riconoscimento giuridico e la tutela dell'avviamento commerciale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Riccio, Foderaro ed altri, Angioy e Roberti, sul riconoscimento giuridico e la tutela dell'avviamento commerciale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di stamane è stata chiusa la discussione generale e si sono avute le repliche dei relatori e del ministro.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili adibiti all'esercizio di un'attività commerciale od artigiana, che abbia rapporti diretti col pubblico degli utenti o dei consumatori ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mariconda, Mazzoni, Raffaelli e Zoboli hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili adibiti ad attività commerciale di vendita al dettaglio o a pubblici esercizi, nonché ad attività di artigiani iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

L'onorevole Mariconda ha facoltà di svolgere questo emendamento, nonché i seguenti articoli aggiuntivi, firmati anche dagli onorevoli Zoboli, Raffaelli, Mazzoni, Sforza, Silvestri, Kuntze, Grifone, Pellegrino e Raucci:

ART. 1-bis.

Il conduttore, che abbia in locazione un immobile di cui all'articolo 1, ha diritto alla riconduzione.

Qualora allo scadere del contratto non si raggiunga accordo tra locatore e conduttore

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

sul canone di fitto, la decisione in merito è demandata al pretore. Nelle more del giudizio il conduttore è tenuto a corrispondere il canone precedente.

ART. 1-ter.

Il conduttore non ha diritto alla proroga e ne decade quando ha cessato di svolgere nell'immobile l'attività alla quale esso serviva.

Il locatore può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno 6 mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile, per esercitarvi o farvi esercitare da un proprio figlio o da un proprio genitore la normale attività di professionista, di artigiano o di commerciante.

ART. 1-quater.

Il proprietario che vuole vendere a terzi un immobile di cui all'articolo 1 deve notificare la proposta di vendita, indicandone il prezzo, al conduttore, il quale ha diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di un mese dalla notificazione. In mancanza della notificazione il conduttore ha diritto di riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. Tale diritto deve essere esercitato nel termine di un anno dal primo atto di vendita.

MARICONDA. I nostri emendamenti corrispondono organicamente allo scopo che ci siamo proposti e che già abbiamo illustrato con gli interventi degli oratori del nostro gruppo in sede di discussione generale, di dare, cioè, alla legge un contenuto reale ed organico che il testo della Commissione non ha. Noi vogliamo ritornare allo spirito ed all'ispirazione originari della proposta di legge Riccio, cioè dare una valida tutela ed impedire le possibilità di distruzione di una ricchezza prodotta dal lavoro. A questo scopo, a noi sembra che l'articolo 1 così come da noi proposto risponda meglio del testo della Commissione, perché — diciamolo francamente — noi ci disinteressiamo di assicurare una tutela ai grossi speculatori del commercio. Quindi, pensiamo che debbano essere esclusi da questa tutela i venditori all'ingrosso. Ecco perché teniamo a precisare nell'articolo 1 che questa tutela deve essere assicurata soltanto ai venditori al dettaglio, cioè alla piccola attività commerciale, all'attività artigianale e a quella dei pubblici esercizi.

Con l'articolo aggiuntivo 1-bis ci proponiamo di assicurare la continuità dell'azienda.

In effetti, i due scopi della legge sono di assicurare la continuità d'una azienda commerciale o artigianale e di indennizzare, in caso di forzosa cessazione di questa attività, l'autore dell'incremento di valore. Proponiamo, perciò, con questo articolo che il conduttore abbia diritto alla proroga della locazione.

Noi prevediamo che il mercato delle locazioni possa essersi modificato e non pretendiamo, perciò, che il canone di fitto sia prorogato, ma che subisca le variazioni che a quell'epoca il mercato può aver determinato. Può esservi dunque un aumento oppure una riduzione del canone di locazione. Ed accettiamo anche la proposta dell'onorevole Riccio, che cioè in caso di disaccordo tra proprietario e conduttore sulla fissazione del nuovo canone in sede di proroga della locazione, intervenga il magistrato, che deciderà il nuovo canone in base agli elementi di mercato dell'epoca.

Riteniamo tuttavia che vi possano essere casi in cui la locazione non possa proseguire e li prevediamo all'articolo aggiuntivo 1-ter. Già vi sono i casi normalmente previsti dal codice civile in materia di risoluzione di un contratto di locazione (inadempienza del conduttore e altri casi), e ad essi riconosciamo tutta la loro validità. Ma noi prevediamo anche altri casi specifici in cui il diritto di proroga possa cessare, cioè i casi di decadenza del conduttore allorché cessi la sua attività o per revoca della licenza, o per fallimento, o addirittura per inerzia del conduttore stesso. In tali ipotesi è naturale che egli non abbia diritto alla riconduzione del locale.

Ma noi prevediamo anche altri casi, con i quali andiamo incontro alle necessità del proprietario dell'immobile. Sono ipotesi che la legge sulla proroga delle locazioni prevederà: cioè, ove il locatore intenda esercitare egli stesso una sua attività commerciale, artigianale o professionale nel suo locale, ovvero intenda fare esercitare questa attività ad un suo discendente o ascendente in linea diretta (figlio o genitore), egli può far cessare la proroga dandone congruo avviso al conduttore. Noi prevediamo questi casi appunto per lasciare un margine di libertà al proprietario dell'immobile, ma non possiamo accettare il diritto di prelazione alla riconduzione così come è formulato nel testo della Commissione.

Per altro, vi era già una critica, che direi preventiva, dello stesso onorevole Riccio su questo punto. Infatti, quando si vuole obbligare il conduttore a pagare un canone che possa essere offerto da terzi, è evidente che

si rende illusorio questo diritto del conduttore, poiché qualsiasi proprietario di immobile riesce a trovare un amico compiacente che gli scriva una lettera per proporgli il raddoppio del canone. Si tratterebbe dunque di un diritto puramente illusorio; anzi, si verrebbe con ciò a favorire i proprietari disonesti o più furbi e ad esporre il conduttore a sopportare oneri eccessivi per prorogare la locazione. Non possiamo perciò accettare questa prelazione puramente illusoria e proponiamo che alla stessa sia dato un contenuto serio, così come previsto nei due articoli aggiuntivi che ho illustrato.

Inoltre, per assicurare la continuità dell'azienda, bisogna impedire che un terzo speculatore si inserisca nel rapporto fra proprietario e conduttore di immobile.

L'onorevole Riccio ha affermato che l'esercizio illimitato del diritto di proprietà può alle volte portare alla distruzione di una ricchezza. È appunto questo che vuole impedire la legge; ma lo deve impedire concretamente. È necessario quindi introdurre un diritto di prelazione nella vendita. Con ciò si salvaguarda il diritto del proprietario a disporre come meglio crede dell'immobile, cioè a conservarlo o ad alienarlo. Ma quando si sia determinato ad alienarlo, non vedo quali ostacoli si oppongono a che preferisca il conduttore dell'immobile, cioè colui che con la sua attività e con le sue capacità ha aggiunto una ricchezza all'immobile che gli è stato consegnato in locazione dal proprietario.

So che a questo proposito sono state avanzate remore ed opposizioni. In particolare, il relatore di minoranza si è fatto paladino, direi vestale del diritto della proprietà privata dei mezzi di produzione e di distribuzione della ricchezza. Il ministro ha detto che egli, in fondo, difendeva una causa perduta. Io vorrei dirgli che perderà sempre le cause se continua a guardare i fatti sociali con gli occhiali dello statuto albertino, che considerava la proprietà sacra e inviolabile. Ma il ministro ha un po' corrisposto all'ansia del relatore di minoranza con il suo discorso, che ha rivelato macroscopiche amnesie. Anch'egli infatti ha versato una lacrima per l'istituto della proprietà privata. Ora, che un simile atteggiamento sia tenuto dai monarchici, è comprensibile; non lo è invece quando si tratti di un ministro della Repubblica italiana che è fondata sul lavoro.

Io non voglio rifarmi a quanto è stato detto ampiamente in questo dibattito, e a quanto è consacrato nella relazione di maggioranza dell'onorevole Migliori e in quella

dell'onorevole Riccio che accompagna la sua proposta di legge. In questo conflitto fra conduttore, che è un lavoratore, e proprietario dell'azienda, bisogna dare la preminenza ai diritti del lavoro, appunto perché la Repubblica italiana è fondata sul lavoro.

Con l'articolo aggiuntivo 1-*quater* proponiamo che sia dato un termine di respiro al conduttore di un'azienda commerciale. Avete respinto la proposta di proroga a tempo indeterminato. Stabiliamo almeno che il conduttore abbia il diritto ad una proroga uguale a quella del contratto originario di locazione. Nel caso che questo fosse per un lasso di tempo superiore ai cinque anni, proponiamo che il periodo non debba superare i cinque anni. Riteniamo che questo periodo sia necessario perché il conduttore si possa rifare almeno in parte delle spese per l'ammodernamento ed attrezzatura dell'azienda.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Tripodi e Manco hanno proposto di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« L'esercente un'attività commerciale, industriale, artigiana o professionale, che abbia in locazione un immobile da almeno tre anni, in caso di sfratto senza giusta causa, ha diritto ad un'indennizzo, da parte del locatore, qualora provi di aver apportato, con la sua attività, valorizzazione all'immobile stesso ».

L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Rinunzio allo svolgimento in quanto il mio discorso di questa mattina era tutto incentrato sull'articolo 1 della proposta di legge Roberti-Angioy, sostanzialmente tradotto nell'emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha proposto di sostituire le parole: « si applicano agli immobili », con le altre: « si applicano ai contratti di locazione di immobili ».

L'onorevole Valiante ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALIANTE. Come ho detto in sede di discussione generale, ritengo che si debba precisare il limite di applicazione della legge in oggetto. Poiché la tutela dell'avviamento commerciale viene stabilita non in relazione a tutti i rapporti giuridici o a tutte le situazioni giuridicamente rilevanti, ma solo al rapporto di locazione, ritengo necessario specificarlo.

L'onorevole ministro ha detto che non ritiene opportuno questo emendamento perché non comprenderebbe anche la disposizione dell'articolo 7 relativa all'indennizzo per espropriazione. Io ritengo che anche l'inden-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

nizzo per espropriazione di cui all'articolo 7 si riferisca ai contratti di locazione di immobili.

Piuttosto la precisazione contenuta nel mio emendamento potrebbe non comprendere il caso dell'avviamento delle aziende condotte in locali di proprietà di enti pubblici ed occupati in virtù di concessioni amministrative. E poiché ho presentato un emendamento all'articolo 11, con il quale propongo di sopprimere il riferimento alle concessioni amministrative, forse sarà opportuno discutere questo emendamento in sede di articolo 11. Ad ogni modo, mi rimetto al signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Valiante. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria agli emendamenti Mariconda, Zoboli e Mazzoni, proprio perché in essi vi è molto del nuovo e vi sono materie che potrebbero meritare di essere esaminate in altro momento ed in altra sede e non in questa occasione. Si parla infatti di qualcosa che dovremmo reintrodurre, quello *ius stantiandi* dal quale abbiamo voluto completamente staccarci.

L'emendamento Roberti introduce il concetto della « giusta causa », che la Commissione non può adottare: anzi non si è mai posto il problema.

La Commissione accetta invece l'emendamento Valiante anche per quanto concerne la collocazione di cui l'onorevole collega ha parlato.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento Mariconda comporta varie innovazioni. Innanzitutto esso si riferisce in via generale ai pubblici esercizi. Mi pare che la dizione della Commissione accolga l'applicazione della legge ai pubblici esercizi, ma in quanto essi al pari delle altre attività commerciali o artigiane abbiano rapporti diretti con il pubblico. È un criterio generale che la Commissione ha voluto sancire in relazione alla tutela dell'avviamento commerciale e che non è opportuno modificare.

Per quanto concerne gli artigiani si parla di aziende artigiane senza riferimento a contatti con il pubblico. Vi può essere un'azienda artigiana che lavora per conto terzi ed allora non rientra in quel concetto di avviamento che la Commissione ha voluto assumere a base della legge.

Per quanto concerne gli articoli aggiuntivi Zoboli, Mazzoni, Mariconda, mi associo a quanto ha detto l'onorevole Migliori. Non

stiamo facendo un provvedimento di proroga delle locazioni, ma una legge che si intitola: « Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale », alla quale quindi bisogna conservare la linea riassunta nella sua intitolazione.

L'emendamento Roberti non è altro che un ritorno al testo della proposta Angioy-Roberti, per cui, per i motivi esposti nel discorso di replica, non sono favorevole.

Quanto all'emendamento Valiante, concordo sull'opportunità di esaminarlo successivamente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mariconda, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARICONDA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mariconda, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili adibiti ad attività commerciale di vendita al dettaglio o a pubblici esercizi, nonché ad attività di artigiani iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento, di cui è primo firmatario l'onorevole Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti-Tripodi, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L' esercente un'attività commerciale, industriale, artigiana o professionale, che abbia in locazione un immobile da almeno tre anni, in caso di sfratto senza giusta causa, ha diritto ad un indennizzo, da parte del locatore, qualora provi di aver apportato, con la sua attività, valorizzazione all'immobile stesso ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Mariconda, mantiene gli articoli aggiuntivi, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MARICONDA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis Zoboli-Mariconda:

« Il conduttore, che abbia in locazione un immobile di cui all'articolo 1, ha diritto alla riconduzione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

Qualora allo scadere del contratto non si raggiunga accordo tra locatore e conduttore sul canone di fitto, la decisione in merito è demandata al pretore. Nelle more del giudizio il conduttore è tenuto a corrispondere il canone precedente ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-ter Mazzoni-Mariconda:

« Il conduttore non ha diritto alla proroga e ne decade quando ha cessato di svolgere nell'immobile l'attività alla quale esso serviva.

Il locatore può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno 6 mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile, per esercitarvi o farvi esercitare da un proprio figlio o da un proprio genitore la normale attività di professionista, di artigiano o di commerciante ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-quater Mariconda:

« Il proprietario che vuole vendere a terzi un immobile di cui all'articolo 1 deve notificare la proposta di vendita, indicandone il prezzo, al conduttore, il quale ha diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di un mese dalla notificazione. In mancanza della notificazione il conduttore ha diritto di riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. Tale diritto deve essere esercitato nel termine di un anno dal primo atto di vendita ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione, di cui è già stata data lettura, con riserva di coordinamento in relazione all'emendamento Valiante, che sarà riesaminato in sede di articolo 11.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il locatore, che non intenda rinnovare la locazione, ne dà comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine stabilito per la disdetta, ovvero, in mancanza, almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto. Se questo è a tempo indeterminato, la comunicazione è data nel termine stabilito per la disdetta ».

PRESIDENTE. L'onorevole Emanuele Guerrieri ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« La locazione a tempo determinato s'intende rinnovata per un'uguale durata se nel termine pattuito ovvero, in mancanza, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, una delle parti non comunica all'altra disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se la locazione è senza determinazione di tempo, la disdetta deve essere data a norma del comma precedente ».

L'onorevole Emanuele Guerrieri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUERRIERI EMANUELE. È evidente che nel caso in cui il locatore non dà comunicazione al conduttore nelle forme e nei termini previsti, la locazione si ha per rinnovata. Ciò non è detto esplicitamente, ma il significato della norma non può essere che questo. Perché se così non fosse, ci si dovrebbe chiedere quali conseguenze diverse scaturirebbero allora dal fatto che il locatore non abbia dato al conduttore la comunicazione in questione.

Evidentemente la norma è innovativa rispetto a quella dell'articolo 1596 del codice civile, secondo la quale la locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine senza che sia necessaria la disdetta. Ora, se è così, mi domando: rimane il contratto rinnovato per una parte e non per l'altra? Se ammettiamo che il locatore, nonostante la prefissione del termine, ha l'obbligo di comunicare la disdetta, ma che uguale obbligo non ha il conduttore, ne viene di conseguenza che vi sarà un periodo di tempo nel quale il locatore rimarrà vincolato e il conduttore no. A me sembra che ciò sia illogico e inopportuno. Nelle locazioni a tempo indeterminato il conduttore è tenuto a comunicare la disdetta nel termine pattuito o in quello determinato dagli usi e normalmente ciò avviene, in virtù di patto, anche nelle locazioni con prefissione di scadenza.

Mi pare, pertanto, consigliabile che si faccia il medesimo trattamento ad entrambi i contraenti anche per evitare che il locatore sia posto nella condizione di ignorare fino all'ultimo momento quale possa essere la volontà del conduttore, se questi intenda continuare nella locazione oppure no, e ciò anche in relazione agli obblighi ai quali il locatore è tenuto a sottostare per quanto concerne l'esercizio del diritto di prelazione che la legge riconosce al conduttore.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo nella quale è detto che se il contratto è a tempo indeterminato la comunicazione è data nel termine stabilito dalla disdetta, a me sembra che la formulazione non sia molto felice dato che la comunicazione equivale alla disdetta. La dizione adottata potrebbe far sorgere il dubbio che la comunicazione sia cosa diversa dalla disdetta.

Da ultimo, poiché alcuni colleghi hanno mosso fondati rilievi circa la formulazione del mio emendamento, là dove si dice: « La locazione a tempo determinato si intende rinnovata per un'eguale durata », desidero affermare che sono disposto a sostituire le parole: « per una eguale durata », con le altre: « a tempo indeterminato ».

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha proposto di sostituire il primo periodo dell'articolo con il seguente:

« La parte, che non intenda rinnovare la locazione, deve darne comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine stabilito per la disdetta, ovvero, in mancanza, almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto ».

L'onorevole Valiante ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALIANTE. Il mio emendamento è sostanzialmente dello stesso tenore di quello dell'onorevole Emanuele Guerrieri, alle cui argomentazioni io mi richiamo, rinunciando allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoboli, Mariconda, Raffaelli, Mazzoni, Sforza, Silvestri, Kuntze, Grifone, Pellegrino e Raucci hanno proposto di sostituire le parole: « novanta giorni », con le altre: « sei mesi ».

L'onorevole Zoboli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZOBOLI. Signor Presidente, mi permetto di farle presente che il nostro emendamento, in quanto comporta un termine maggiore di quello proposto da altri, andrà votato per primo.

Nel testo della Commissione e anche negli emendamenti di altri colleghi è previsto il termine di 90 giorni entro il quale il locatore deve dare disdetta. Ritengo tale termine insufficiente, sopra tutto quando il conduttore debba in questo periodo trovare una nuova sistemazione; non solo, ma è anche insufficiente in relazione alle condizioni del mercato locativo e alle particolari difficoltà che si incontrano proprio per la qualifica del locale che deve servire ad un pubblico esercizio.

Ritengo che un termine congruo e aderente sia quello di sei mesi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Mariconda, Mazzoni e Zoboli hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« In questo caso il conduttore ha diritto al rinnovo della locazione per un periodo uguale a quello del precedente contratto, ma non oltre i cinque anni ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFAELLI. Proponiamo che sia dato un termine di respiro al conduttore di un'azienda commerciale. È stata respinta la proroga a tempo indeterminato. Ma qui stabiliamo che vi sia almeno una proroga soltanto, che il conduttore abbia almeno il diritto a una proroga uguale a quella del contratto originario di locazione. Nel caso che questo fosse per un lasso di tempo superiore ai 5 anni, riteniamo che il periodo non debba superare i 5 anni. Riteniamo che questo periodo sia necessario perché il conduttore si possa rifare delle spese per l'ammodernamento e per l'avviamento dell'azienda.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

MIGLIORI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento Guerrieri Emanuele con la modificazione che il presentatore stesso ha indicato, simile all'emendamento Valiante. Non può accettare, invece, l'emendamento Raffaelli in quanto esso è in contrasto con l'architettura della legge.

Per l'emendamento Zoboli, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. In sostanza, l'emendamento Guerrieri Emanuele, così come è formulato, modifica l'articolo 1597 del codice civile unicamente per ciò che riguarda le locazioni di esercizi adibiti a uso commerciale, con procedura non so quanto opportuna. Un'eventuale modifica di tale disciplina andrebbe, se mai, estesa alle locazioni di immobili destinati a qualsiasi uso. Prego pertanto l'onorevole Guerrieri di ritirare il proprio emendamento e di aderire a quello Valiante.

Per gli altri emendamenti concordo con il relatore per la maggioranza.

GUERRIERI EMANUELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI EMANUELE. Il contenuto del mio emendamento corrisponde esattamente a quello dell'emendamento Valiante. Infatti, quando si dice che le parti hanno il dovere di dare una certa comunicazione, va posta la domanda: se essi non fanno questa comunicazione, che cosa avviene? Ne deriva o una responsabilità a titolo di danni o la rinnovazione della locazione. A me sembrava che fosse opportuno chiarire che la mancata comunicazione produce la rinnovazione della locazione e credo che questo sia il pensiero implicitamente contenuto anche nell'emendamento Valiante.

Ciò precisato, non ho alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento e ad aderire a quello Valiante.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la prima parte — ad esclusione del punto relativo al termine per la disdetta — dell'emendamento Valiante, tendente a sostituire il primo periodo dell'articolo con il seguente:

« La parte, che non intenda rinnovare la locazione, deve darne comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine stabilito per la disdetta ».

(*E approvato*).

Onorevole Zoboli, mantiene il suo emendamento, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea?

ZOBOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoboli, tendente a sostituire il termine di novanta giorni con quello di sei mesi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il termine di novanta giorni di cui al testo della Commissione e alla seconda parte dell'emendamento Valiante.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo periodo dell'articolo nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che, a seguito delle votazioni effettuate, risulta del seguente tenore:

« La parte, che non intenda rinnovare la locazione, deve darne comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine stabilito per la disdetta, ovvero, in mancanza, almeno no-

vanta giorni prima della scadenza del contratto. Se questo è a tempo indeterminato, la comunicazione è data nel termine stabilito per la disdetta ».

(*E approvato*).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« In questo caso il conduttore ha diritto al rinnovo della locazione per un periodo uguale a quello del precedente contratto, ma non oltre i 5 anni ».

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il locatore che intenda locare l'immobile a terzi deve comunicare al conduttore, nelle forme e nei termini previsti nell'articolo 2, le offerte ricevute.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione, oppure abbia dato disdetta.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso che il contratto concluso tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro sei mesi ».

PRESIDENTE. Il primo emendamento Roberti, sostitutivo del primo comma, e il primo emendamento Guerrieri Emanuele, sostitutivo del secondo comma, sono assorbiti dalla votazione dell'articolo 2.

Gli onorevoli Roberti, Tripodi e Manco hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il conduttore ha diritto di prelazione se nelle forme predette ed entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso che il contratto concluso tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro 6 mesi. Il conduttore non potrà godere di tale diritto di prelazione più di una sola volta ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

L'onorevole Tripodi, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Ritiriamo l'emendamento, aderendo a quello Palazzolo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Guerrieri Emanuele ha proposto, al terzo comma, di aggiungere, dopo le parole: « sia sciolto », la parola: « consensualmente ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUERRIERI EMANUELE. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il diritto di prelazione spetta una volta soltanto e per una durata della nuova locazione di un anno, aumentabile a due anni se il conduttore offra condizioni superiore in ragione di un quinto a quelle comunicategli dal locatore ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZOLO. Si tratta di un emendamento interpretativo, più che innovativo, della legge. Il diritto di prelazione spetta una sola volta e per la durata di un anno, aumentato a due anni in un caso particolare. È una limitazione giusta che non esiste nel testo in esame.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, mantiene l'emendamento di cui è primo firmatario l'onorevole Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti-Tripodi al terzo comma, di cui è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Onorevole Emanuele Guerrieri, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUERRIERI EMANUELE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Palazzolo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALAZZOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Palazzolo, di cui è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4 (rifiuto della prelazione).

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il conduttore perde il diritto alla prelazione prevista nell'articolo 3 se ricorrono gravi motivi dipendenti da suo fatto ».

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha proposto di sostituire, nella rubrica, la parola: « rifiuto », con l'altra: « perdita »,

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALIANTE. Si tratta di un emendamento tendente ad introdurre un perfezionamento formale, di per sé chiaro. Confido che la Camera vorrà approvarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il locatore può rifiutare la prelazione prevista dall'articolo precedente se ricorrono giusti motivi ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZOLO. Si tratta di una formulazione che mi sembra migliore rispetto a quella della Commissione. Infatti, se i motivi del rifiuto sono veramente giusti, devono valere per entrambe le parti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Manco e Tripodi hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: « ovvero se ricorra la giusta causa a fondamento della richiesta dell'immobile da parte del locatore ».

L'onorevole Tripodi, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Oltre alla perdita del diritto alla prelazione ove ricorrano gravi motivi per fatti dipendenti dal conduttore, sembra equo configurare una giusta causa a favore del locatore nei confronti del conduttore.

Il nostro emendamento non è identico a quello Palazzolo, perché in quello se ricor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

rono giusti motivi il locatore può opporsi al diritto di prelazione, mentre noi diciamo qualcosa di diverso e cioè che l'affittuario perde il diritto alla prelazione se vi è una giusta causa a fondamento della richiesta dell'immobile da parte del locatore.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria agli emendamenti Palazzolo e Roberti-Tripodi, mentre è favorevole a quello Valiante.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento Valiante, mentre non accetta gli altri due perché tendono a distorcere completamente il significato del testo della Commissione, la quale ha voluto aver riguardo soltanto ai fatti dipendenti dal conduttore.

PRESIDENTE. L'emendamento Valiante alla rubrica — *rubrica non est lex* — accettato dalla Commissione e dal Governo, si intende incorporato nel testo.

Onorevole Palazzolo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALAZZOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Palazzolo, di cui è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Onorevole Tripodi, mantiene l'emendamento di cui è primo firmatario l'onorevole Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Roberti-Tripodi, di cui è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura, emendato nella rubrica nel senso proposto dall'onorevole Valiante.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di

prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisce in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche.

Il conduttore può rinunciare al predetto compenso optando per la proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Emanuele Guerrieri ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il conduttore in ogni caso di cessazione del rapporto di locazione diverso dalla risoluzione per la propria inadempienza e sempreché non abbia dato disdetta del contratto ha diritto di essere compensato dal locatore per l'incremento di valore da lui procurato al locale con l'esercizio della sua attività commerciale o artigianale.

Il compenso non può superare il limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto corrisposto dal conduttore alla data della cessazione del rapporto.

Il compenso non è dovuto se il locatore dà la prova che l'azienda del conduttore non ha subito perdita di avviamento in conseguenza della cessazione del rapporto, ed è ridotto nei limiti del danno, ove risulti che questo sia stato inferiore.

Il conduttore può rinunciare al compenso optando per la proroga biennale del contratto di locazione alle stesse condizioni, sempreché il locale non sia stato locato a terzi in dipendenza del mancato esercizio da parte sua del diritto di prelazione.

L'opzione deve essere comunicata al locatore nelle forme di cui all'articolo 2, almeno un mese prima della scadenza del contratto ».

Questo emendamento è già stato svolto in sede di discussione generale.

L'onorevole Palazzolo ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il conduttore uscente ha diritto ad un compenso da parte del locatore per la perdita dell'avviamento, dovuto all'opera e alle spese fatte dal conduttore, che l'azienda subisse in conseguenza di tale cessazione, nel limite del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

la utilità che ne deriva al locatore e comunque di un importo pari alle ultime venti mensilità di canone dovuto e corrisposte dal conduttore. Nessun compenso spetta al conduttore nei seguenti casi:

a) quando abbia egli stesso dato causa alla cessazione della locazione notificando al proprietario di non intendere di rinnovare la locazione alla sua scadenza, oppure abbia dato disdetta, ovvero nell'ipotesi contemplata dall'articolo 4;

b) quando il conduttore non si sia avvalso della prelazione offertagli dal locatore a' sensi del terzo comma dell'articolo 3 o venga a scadenza la nuova locazione concessagli dal locatore per l'effettuato esercizio della prelazione.

Il conduttore può rinunciare al compenso di cui al primo comma del presente articolo optando per la proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZOLO. Ieri qualcuno ci accusava di essere i rappresentanti della proprietà edilizia senza considerare che noi siamo liberali e, come tali, dobbiamo difendere la proprietà quando assume ad una funzione sociale, perché la proprietà è frutto di quella iniziativa privata che si confonde con il liberalismo. Pertanto, l'onorevole Amatucci poteva ieri risparmiarsi la pena di definirci rappresentanti della proprietà edilizia; a meno che non ce l'avesse con l'amico Olindo Preziosi, relatore di minoranza. Ma se così fosse, queste cose le vada a discutere nelle piazze di Avellino e non alla Camera !

Tutti gli oratori si sono richiamati ai precedenti storici, però il Tucidide della situazione è stato l'onorevole Valiante, il quale è risalito nientemeno che all'età comunale. Ed è mancato poco che non ci dicesse che la battaglia di Legnano fu combattuta per l'avviamento commerciale ! (*Commenti*). Però, egli è incorso in una grave lacuna: ha ommesso di ricordare il suo collega pretore romano che di avviamento commerciale non ha mai parlato. Onde tutti coloro che si richiamano alle legislazioni straniere (belga e francese), ai precedenti comunali, ecc., servirebbero meglio la loro patria, che è la vera culla del diritto, se invocassero invece la tradizione romana, che è la fonte di tutte le legislazioni dell'età moderna.

Passiamo ora all'articolo in discussione. Esso dice: « In ogni caso di cessazione del

rapporto di locazione... » sono dovute le famose trenta mensilità. Ora, l'espressione « In ogni caso » è in contraddizione con gli articoli 2, 3 e 4, che prevedono tante altre cose, come, per esempio, la rinuncia del conduttore alla locazione. Se un commerciante dichiara di rinunciare alla locazione, volete che il locatore gli corrisponda le trenta mensilità ? Questa è una rinuncia spontanea che proviene dal commerciante che intende ritirarsi dagli affari, o perché la sua età non gli consente più di lavorare, o perché gli affari non vanno bene. Ma se adottiamo la formula « In ogni caso », il proprietario gli dovrebbe dare le trenta mensilità, il che non sarebbe giusto né onesto.

Lo stesso articolo 5 più avanti recita: « ... il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento... nella misura della utilità che ne può derivare al locatore... ». Come si fa a stabilire questa utilità ? La misura dell'utilità che può derivare al locatore è un evento futuro, ossia di là da venire. E volete che il proprietario resti sempre sotto la spada di Damocle di sapere che fra uno, due, tre anni dovrà pagare questa o quell'altra somma, comunque una cifra ingente che forse non lo compensa del prezzo stesso dell'immobile che ha dato in affitto ?

Questa non è certamente una norma da approvare con la facilità con cui avete approvato le altre, con la disinvoltura con cui avete respinto tutti gli emendamenti finora esaminati. Se si ha intenzione di far passare anche questa disposizione dell'articolo 5, vuol dire che qui si vuol veramente distruggere la proprietà !

D'altra parte (i precedenti sono a portata di mano), vi era bisogno di andare a formulare questo articolo 5 della legge quando esiste una legge precedente, esattamente quella del 23 maggio 1950, che prevede il caso tipico di tutela dell'avviamento commerciale ? Questa legge dispone che, se il proprietario vuole il locale e ne continua la gestione, è tenuto a dare al conduttore un indennizzo per l'avviamento commerciale del quale si giova. Ed in questo caso mi pare che sia giusto.

Un caso che si potrebbe ancora considerare, e sul quale si potrebbe anche largheggiare e porre, occorrendo, qualche limite al proprietario, è quello della cessione, perché, nel caso di cessione da un commerciante ad un altro commerciante, quest'ultimo può realizzare effettivamente quell'avviamento che si è maturato durante il tempo in cui l'altro ha gestito l'azienda. Ma in tutti gli altri casi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

non esiste un avviamento commerciale che possa essere valutato, soprattutto nel tempo futuro e riferendosi (come dice il provvedimento in esame) a casi simili o analoghi. Infatti, se questo avviamento è formato dalla fama o dalla risonanza dei prodotti, evidentemente non cambia nulla se il commerciante si trasferisce in altro luogo: un prodotto già accreditato presso l'opinione pubblica continuerà ad essere venduto in piazza Colonna come in piazza Vittorio.

E passiamo all'ultima parte del primo comma dell'articolo: « ... e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche ». Ora, noi sappiamo che la maggior parte degli immobili, sia per abitazione sia per esercizi commerciali, provengono da un regime vincolistico quasi venticinquennale. Questo potrebbe rafforzare la tesi secondo cui durante anni ed anni si è formato su un dato immobile l'avviamento commerciale di cui parliamo. Però, significa anche un'altra cosa: significa, cioè, che per 25 anni i proprietari hanno riscosso un fitto ridotto *ope legis*. E se hanno riscosso — per esempio — 5, oggi, con la norma che volete approvare, verrebbero a pagare 10; perché, al momento del rilascio del locale, questo entrerà nel libero mercato e allora il prezzo quanto meno si raddoppierà. Così questi disgraziati proprietari che hanno riscosso 5 dovrebbero pagare 10 ai commercianti che hanno già esercitato un lucro con i loro affari e beneficiato di un canone di locazione ridotto per 25 anni!

Tutto questo non è giusto e mi ricorda gli affari di quel certo frate di Velletri che comprava al minuto e vendeva all'ingrosso!

Per giustificare questa legge si è fatto ricorso alla socialità, al lavoro ed a tante altre belle ed inutili cose. Si è parlato di Repubblica fondata sul lavoro, come diceva poco fa l'onorevole Mariconda. Ma io non ho mai visto repubbliche fondate sull'ozio e nemmeno sulla noia. (*Si ride*). L'unica repubblica fondata sul gioco è quella di Montecarlo, ma ogni volta che ci sono andato ho visto che anche lì tutti lavorano. (*Commenti*).

Il collega onorevole Zoboli richiamava gli articoli 35 e 36 della Costituzione che dovrebbero giustificare l'avviamento commerciale. Ma si vede che egli non ricorda tali articoli, perché essi parlano di ben altro. Dice l'articolo 35: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni... »; mentre l'articolo 36 specifica: « Il

lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ». E quindi la Costituzione dice, all'articolo 40: « Il diritto di sciopero si esercita », ecc. La Costituzione parla soltanto di quei lavoratori che l'onorevole Zoboli rappresenta qui dentro, di quelli veri ed autentici, ma non parla dei commercianti. Qui i commercianti non c'entrano!

ZOBOLI. Si tratta di un principio!

PALAZZOLO. Ella ha detto anche un'altra cosa: ad un certo punto ha ricordato che la proprietà deve avere una funzione sociale. Però ha saltato l'articolo 41 ed è piombato sull'articolo 42.

L'articolo 41 della Costituzione dice: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ».

E non è facile capire cosa c'entrino, con le trenta mensilità, la libertà, la sicurezza e la dignità umana! C'entra, semmai, la dignità economica dei poveri proprietari che si vedono spogliati dai ricchi commercianti.

Del resto, nemmeno il Governo è convinto della funzione sociale dei commercianti.

ZOBOLI. Questa non è una buona ragione per negarla.

PALAZZOLO. Siccome il disegno di legge è stato presentato dal Governo, posso dire al Governo che è in contraddizione con se stesso. Il Governo ha approvato l'altro giorno un provvedimento inteso a far vendere i prodotti direttamente dai produttori ai consumatori, per evitare gli intermediari, cioè i commercianti, i quali, esercitando una speculazione, fanno aumentare i prezzi e pongono la popolazione in condizione di disagio. Il disagio creato da questi intermediari non è certo sociale; semmai è asociale o antisociale. Come mai allora tanta fioritura di socialità quando si tratta di dare addosso ai proprietari, mentre non ne esiste alcuna nell'altro caso?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di un altro genere di intermediazione.

PALAZZOLO. È la stessa cosa. La « Rinascenza », che vende la lana, è protetta; chi vende i cavoli non lo è. Dovreste allora proteggere entrambi, e non scagliarvi contro i proprietari!

L'ultimo comma del mio emendamento dice: « Il conduttore può rinunciare al compenso di cui al primo comma del presente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

articolo optando per la proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti ». Questo emendamento urta contro l'articolo 8 della legge, il quale dispone che sono nulle le clausole con le quali il conduttore rinunci anticipatamente ai diritti derivanti dalla legge. Ho presentato un emendamento anche a questo articolo e chiederei di poterlo svolgere ora.

PRESIDENTE. Ella intende riferirsi al suo emendamento tendente a sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano, salvo patto contrario, specificatamente confermato per iscritto ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile ».

Ha facoltà di svolgerlo in questa sede.

PALAZZOLO. Grazie, signor Presidente.

Nessuno, fra tanti giuristi, si è accorto che l'articolo 8 viola la libertà dei cittadini e annulla il diritto dei privati a contrattare.

Nella legislazione fascista vi è un precedente nell'articolo 2313 del codice civile, che, però, è più serio del vostro articolo. Esso stabilisce che le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative, non sono valide. Si tratta dunque di una nullità relativa; voi avete invece previsto una nullità assoluta. Con l'aggravante che il legislatore fascista si proponeva, contrariamente a voi, di difendere il lavoratore debole di fronte al datore di lavoro indubbiamente più forte.

L'articolo 41 della Costituzione non vi autorizza a far questo, perché se l'iniziativa economica è libera non potete cancellarla con la spugna di una norma come questa. Non vedo dunque perché dobbiamo approvare un articolo 5 e un articolo 8 che sono — specialmente il secondo — contrari alla Costituzione!

Vengo alla storia delle trenta mensilità, che pur bisogna chiarire. Sarà forse perché non ho mai amato i tiranni, ma è certo che non ho ereditato l'orecchio di Dionisio, pur essendo siciliano: posso aver udito male, ma nel corso della discussione arroventata che si è avuta in Commissione l'ultimo giorno — se sbaglio, chiedo venia a chi di ragione — mi pare che la Commissione fosse d'accordo (tranne il sottoscritto) su 24 mensilità. Io chiedo ai membri della Commissione ed all'onorevole Migliori come mai, strada facendo, le mensilità sono diventate trenta.

Posta la domanda, concludo. Se volete salvare la socialità o l'antisocialità dei com-

mercianti, dovete per lo meno accogliere i miei due emendamenti che attenuerebbero la gravità della legge e la renderebbero sopportabile agli uni agli altri. Non potete sovraccaricare i proprietari, che per 25 anni sono stati depauperati dal regime vincolistico, di questo nuovo balzello. Equivarrebbe a dire loro: vogliamo continuare a distruggere il diritto di proprietà, cioè, per dirla con Pirandello, anche stasera si recita a soggetto!

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Mariconda, Mazzoni e Zoboli hanno proposto di sostituire il primo comma con i seguenti:

« In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisce in conseguenza di tale cessazione.

La misura del compenso è determinata mediante capitalizzazione al tasso d'interesse legale della media del reddito netto concordato o accettato negli ultimi 3 anni ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ridotta del 20 per cento.

In ogni caso il compenso non può essere inferiore a 30 mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFAELLI. Per chiarezza bisogna considerare che il primo comma del nostro emendamento sostitutivo deve essere corretto nel senso di cui all'emendamento Mariconda, nel senso cioè di eliminare dal testo le parole: « diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3 ».

Questo perché vogliamo attenuare la facoltà del locatore di privare dei diritti che con questa legge si vanno a sancire per i conduttori di immobili per semplice inadempienza, che potrebbe essere anche solo il ritardo nel pagamento del canone.

E veniamo alla questione di fondo. Non vi è dubbio che una delle questioni più importanti di questa legge è la determinazione del compenso per la perdita dell'avviamento. Senza un criterio giusto di valutazione di questo compenso, la legge può essere una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

buona affermazione di principi, un elogio alla funzione economico-sociale delle aziende commerciali e artigiane, sia individuali sia cooperative, ma non sarà niente più che una affermazione di principi.

La misura stabilita dall'articolo 5 del testo della Commissione, a parere mio e dei colleghi proponenti questo emendamento, sembra irrisoria; e il criterio per la sua determinazione ci sembra assolutamente non rispondente allo scopo, e perciò inaccettabile. Misura irrisoria, perché il numero di mensilità comprese nel massimo di trenta è sempre un prezzo che la proprietà può pagare per liberare dei locali, specialmente — questo dobbiamo tenere ben presente — nei centri delle più importanti e popolose città. Anzi, aggiungo che vi è senz'altro il pericolo che questo prezzo costituisca esso stesso un incentivo, un prezzo sopportabile per uno sfollamento delle attività minori, delle piccole imprese commerciali ed artigiane, con il pericolo di una vera e propria offensiva collegata all'espansione dei grandi magazzini di distribuzione e collegata anche al vertiginoso aumento di valore dei fondi e degli immobili al centro delle grandi e medie città: un'espansione dei grandi magazzini di distribuzione (per intenderci, i supermercati), la cui compenetrazione, del resto, con il capitale fondiario, è nota ed è estesa, quando essi stessi non siano anche proprietari di numerosi edifici nelle città più importanti, con la conseguenza di accelerare per questa via il disegno di lacerazione, di distruzione della rete distributiva attuale, composta prevalentemente di migliaia di piccoli operatori commerciali, e la sostituzione ad essa, nelle grandi e medie città, di imprese monopolistiche, con danno per i consumatori, per le piccole aziende distributrici, per le imprese cooperative, per la massa dei piccoli produttori agricoli ed industriali.

Altra volta su questo argomento abbiamo insistito, dimostrando come fosse e sia necessaria una politica globale per la riforma della rete distributiva, con misure organiche, nel senso di sviluppare, rafforzare, consolidare, associare questo vasto tessuto di ceto medio. Più volte abbiamo potuto tuttavia constatare come gli atti dei governi precedenti e della maggioranza si siano mossi e si muovano in senso contrario. E questa legge ci sembra confermare questo orientamento.

A nostro parere, è inaccettabile un criterio di valutazione rapportato al fitto pagato e ad un certo numero di mensilità, perché

questo non misura il valore dell'avviamento. Noi dobbiamo fare una legge che risponda alle esigenze, ai diritti, alle aspettative di oltre un milione e mezzo di operatori commerciali ed artigiani, di cooperative che hanno sviluppato una intensa azione rivendicativa di anni per conseguire il diritto alla tutela dell'avviamento commerciale. Noi non dobbiamo né possiamo fare una legge che sia inferiore alla legislazione di altri paesi, specialmente di quelli associati al mercato comune, come è il caso delle norme che vigono in Francia e che, anche nella relazione Migliori, sono definite come più protettive delle attività commerciali ed artigiane di quanto non siano quelle che ci accingiamo ad approvare.

Il trattato istitutivo del mercato comune europeo prevede la libertà di stabilimento, il che vuol dire, in breve, libertà per i grandi gruppi commerciali, per esempio, per il capitale monopolistico già impegnato nelle catene di distribuzione e nei supermercati, di muovere all'attacco della rete distributiva italiana i cui operatori, gli esercenti, i commercianti — come abbiamo più volte documentato — sono in condizioni di inferiorità perché oberati da una eccessiva pressione fiscale diretta e, soprattutto, indiretta sulla circolazione delle merci, perché la loro attività è compressa e sottomessa sempre più estesamente al dominio del monopolio, perché essa è indifesa, così come voi non mostrate ora di volerla difendere dalla proprietà fondiaria.

Questo pericolo è stato denunciato anche dal presidente della Confederazione nazionale del commercio come un pericolo reale che minaccia la rete distributiva, l'attività dei piccoli operatori commerciali italiani.

Ora, a nostro avviso, questa legge deve rispettare le esigenze e le aspettative dei commercianti, degli artigiani, dei pubblici esercizi, delle cooperative.

Pertanto, noi proponiamo di adottare in luogo di quel criterio meccanico, insufficiente, del massimo di trenta mensilità, che sotto molti profili è probabilmente irrisorio, un criterio più razionale ed una misura più congrua. Il criterio che proponiamo è quello di prendere a base per la valutazione del valore dell'avviamento commerciale l'imposta sui redditi di ricchezza mobile afferenti all'esercizio nel periodo degli ultimi tre anni. L'ufficio fiscale determina il reddito di queste piccole aziende come di ogni altro cittadino, il reddito tassabile in relazione al guadagno dell'azienda, quindi valuta tutti gli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

elementi che formano quel reddito nell'attività esercitata dal conduttore e che si perde in caso di disdetta. Se così è, tenuto conto che, nella realtà della vita di queste aziende, una disdetta per un esercizio affermato e avviato corrisponde alla cessazione dell'attività, o implica un inizio *ex novo* faticoso e difficile, costoso ed aleatorio in tutt'altra posizione di quella di prima, forse ai margini della città (e molto spesso, probabilmente, porta alla chiusura se l'autorità comunale non concede l'autorizzazione a trasferire la licenza, il che può avvenire), il valore dell'avviamento dell'esercizio sottoposto a disdetta può essere dato soltanto dalla capitalizzazione di quel reddito che si è determinato in un certo numero di anni precedenti presi a media, e capitalizzato con il tasso di interesse legale.

Onorevoli colleghi, il ricorso al parametro fiscale non è un criterio nuovo nella legislazione italiana: si trova nel testo unico delle leggi sanitarie a proposito del subentro di nuovo titolare di farmacia nell'attività farmaceutica di un altro titolare. E qui giustamente si trova attenuato, perché la farmacia è sempre un atto di concessione dell'autorità amministrativa. Il ricorso al parametro fiscale si trova nella legge fallimentare quando si vuol stabilire come deve essere individuato il piccolo imprenditore. Dice l'articolo 1 della legge fallimentare: « Si considera piccolo imprenditore l'imprenditore che esercita un'attività commerciale la quale sia stata riconosciuta, in sede di accertamento ai fini della ricchezza mobile, titolare di un reddito inferiore a un minimo tassabile ». Si adotta il criterio fiscale per determinare il diritto al trattamento di pensioni di guerra con riferimento, in questo caso, all'imposta complementare, per stabilire il diritto o meno del cittadino in relazione alle sue condizioni economiche di essere ammesso al trattamento pensionistico di guerra, e, se non vado errato, si è adottato anche per determinare i titolari di imprese commerciali aventi diritto al trattamento di malattia, in base alla legge dell'anno scorso istitutiva delle casse mutue per i commercianti. Quindi, non vi è motivo che il ricorso al parametro fiscale non sia adottato anche in questo caso.

La misura del compenso che noi proponiamo di determinare mediante capitalizzazione al tasso di interesse legale è intesa a superare il riferimento al massimo delle trenta mensilità, misura, questa, che abbiamo ritenuto insufficiente: non esitiamo a dire che in molti casi essa sarà del tutto irrisoria,

trascurabile, che sarà facilmente e volentieri pagata dalla proprietà fondiaria per liberare da certe modeste attività i loro fondi in vista di altre attività più redditizie. Noi proponiamo che al valore ottenuto mediante la capitalizzazione sia apportata una riduzione del 20 per cento perché riteniamo che vi siano altri fattori che concorrono alla formazione dell'avviamento e che sono indipendenti dall'iniziativa, dalla capacità, dalla intrapresa del titolare di un esercizio, fattori che possono riguardare lo sviluppo urbanistico, l'aumento del potere d'acquisto dei consumatori, l'aumento dell'occupazione operaia, l'espansione dell'abitato e la spesa pubblica per investimenti in servizi pubblici.

Adottando il nostro emendamento si stabilisce, quindi, un criterio serio e giusto e si risponde all'aspettativa delle categorie commerciali ed artigianali; si dà un doveroso riconoscimento alla loro funzione economica e sociale; si compie un atto che si inquadra nella politica rivendicata dalle categorie commerciali e artigianali che il nostro partito ha sempre sostenuto qui e nel paese, in direzione di una riforma democratica della rete distributiva in cui protagonisti siano, con i consumatori singoli od associati in cooperative di consumo e con i piccoli produttori agricoli e di altre produzioni industriali, anche i commercianti al dettaglio i quali vedano tutelata la loro funzione e la loro attività, in questo caso il valore dell'avviamento acquisito dalle loro aziende.

Per questi motivi riteniamo che la Camera vorrà accogliere il nostro emendamento o quanto meno discutere su questo criterio, ove la misura fosse ritenuta eccessiva. Ci sembra che il criterio da noi proposto debba essere posto a base di una valutazione del compenso dovuto a chi subisce lo sfratto di una attività commerciale avviata e funzionante, davanti alla prospettiva di doverla cessare o notevolmente trasformare per effetto dell'imposizione a cambiare sede che può esercitare il proprietario del fondo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Tripodi e Manco hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempimento del conduttore o per giusta causa del locatore e fuori dalla ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto dal terzo comma dell'articolo 3, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

locatore per la valorizzazione effettiva apportata all'immobile »;

di sopprimere il secondo comma;
nonché di inserire i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 5-bis.

La misura dell'indennizzo da attribuirsi al conduttore equivarrà alla utilità che ne sarà derivata al locatore dall'avviamento commerciale dell'immobile locato;

ART. 5-ter.

L'accertamento del diritto all'indennizzo e la misura di esso sono di competenza di una commissione arbitrale presieduta da un magistrato designato, in ciascun capoluogo di provincia, dal presidente del tribunale, e composta:

a) di un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura, designato dalla giunta camerale;

b) di un rappresentante dell'intendenza di finanza;

c) di un rappresentante dell'amministrazione comunale in cui ha sede l'immobile, da designarsi da parte della giunta municipale ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da parte del presidente della commissione arbitrale;

d) di due rappresentanti dell'associazione sindacale della proprietà edilizia;

e) di due rappresentanti per ciascuna delle seguenti associazioni sindacali di categoria: commercianti, industriali, artigiani e professionisti.

La commissione arbitrale ha sede presso la camera di commercio, industria e agricoltura cui incombe ogni onere per il funzionamento della commissione stessa.

L'onorevole Tripodi, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TRIPODI. Che il compenso di cui stiamo discutendo debba essere rapportato non solo all'avviamento commerciale, ma all'incidenza di esso sul valore dell'immobile e in quanto si sia tradotto in concreti benefici per esso, già abbiamo detto e non ci ripetiamo. Ci interessa invece sottolineare, assorbendo così nella discussione del primo emendamento anche quella del secondo, che il dibattito non sta per nulla rilevando impostazioni univoche e concordi per la determinazione di un *quid* fisso che debba rappresentare un elemento

risarcitivo dell'avviamento commerciale. Sallendo di zelo, e battendo persino le pretese socialcomuniste, c'è persino un emendamento proposto dal democristiano onorevole Origlia che porta fino a 60 mensilità di indennizzo le 30 di cui parla il testo della Commissione, come corrispettivo per l'avviamento e senza alcun onere di prova a carico del conduttore.

Stamattina noi abbiamo esposto alcuni elementari calcoli contabili per dimostrare che il massimale di trenta mensilità bastava a fare rigurgitare a favore del conduttore ben 27 anni di canoni pagati per la locazione di un negozio. Come può l'onorevole Origlia ipotizzare un più pesante onere che elida integralmente il canone di affitto, non solo, ma giunga, con le 60 mensilità di indennizzo, a costringere il locatore a dare il doppio di quanto ha ricevuto? Questo significa voler espropriare la proprietà edilizia, contro il codice civile e contro la Costituzione.

Invece il nostro emendamento, escludendo il massimale rigido e prestabilito, non contesta che in determinati casi un onere compensativo possa anche essere pari a trenta mensilità, e forse anche superarle, e cioè nel caso in cui l'immobile abbia tratto dall'avviamento vantaggi enormi, ma si oppone all'obbligo di 20 o 15 o 30 mensilità nella certezza che ciò ecciterà le liti giudiziarie per la naturale tendenza dei conduttori a pretendere il massimo e in tutti i casi.

Noi abbiamo affidato la competenza a stabilire la misura del compenso ad una commissione arbitrale, pur non formalizzandoci su di essa, ma al fine di dare una rappresentanza di categoria alla parte in causa. Pensiamo che il giudizio, pur con tutto il rispetto per la magistratura ordinaria che, per altro, è rappresentata dal presidente della commissione, ne guadagni di conoscenza tecnica e di reciproca garanzia per l'attore e per il convenuto.

Per queste ragioni, insistiamo sui nostri emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « relativo agli immobili indicati nell'articolo 1 »; e le parole: « e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3 »; nonché di sopprimere il secondo comma.

Gli onorevoli Valiante, Breganze, Dante, Amatucci, Bisantis, Maria Pia Dal Canton, Pennacchini, Sartor, Salizzoni e Scarlato, hanno proposto di sostituire, al primo com-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

ma, la parola: « subisce », con l'altra: « subisca ».

L'onorevole Valiante ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VALIANTE. Ritiro i primi tre emendamenti, perché il loro contenuto mi sembra superfluo. Mantengo invece l'ultimo emendamento, per il quale vorrei dire solo brevissime parole. Per la verità, ho avuto la sensazione che in sede di Commissione e di Comitato ristretto si fosse usata la parola « subisca » e non quella « subisce ». Forse la colpa è un po' di noi meridionali che spesso siamo portati a mortificare le finali delle parole che pronunziamo. Ritengo, tuttavia, che la Camera farebbe bene ad eccettare il nostro emendamento, per l'eventualità che qualche volta la perdita di avviamento non vi sia. Il che porta a concludere che, ogni volta che si chiede il compenso per l'avviamento perduto, bisogna darne la prova. Questo per evitare che qualcuno (l'onorevole Manco affermava nel suo intervento, e lo dava per scontato, che non si dovesse mai provare la perdita di avviamento, perché, secondo lui, la legge lo presume in ogni caso) possa temere che si abbandonino i principi fondamentali del nostro ordinamento, secondo cui bisogna dare la prova di ogni danno di cui si chiede il risarcimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mariconda, Mazzoni, Raffaelli e Zoboli hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3 ».

L'onorevole Mariconda ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARICONDA. L'onorevole Raffaelli ha già esposto il pensiero del nostro gruppo sull'articolo 5.

Per la verità, non mi fa meraviglia che il gruppo democristiano stia facendo continuamente macchina indietro. Adesso anche l'onorevole Valiante rinuncia ad alcuni suoi emendamenti, di cui uno molto importante, soppressivo di un inciso del secondo comma dell'articolo 5. (*Interruzione del deputato Valiante*). In sostanza, qui si toglie da una parte quello che si concede dall'altra. L'indennizzo che si vuole concedere al conduttore nella misura di trenta mensilità lo si rende irrisorio da un'altra parte, e questo per due ordini di considerazioni.

Prima questione: risoluzione del contratto per inadempienza del conduttore. Ciò significa che se il conduttore non paga ma-

gari una sola mensilità e si rende inadempiente e moroso, ad esempio per una semplice deficienza di cassa, si verifica la risoluzione del contratto ed egli perde anche ogni diritto all'indennizzo per l'avviamento e quindi per il lavoro compiuto in quella bottega magari per vent'anni. Ciò mi pare proprio assurdo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma non è vero!

MARICONDA. Seconda questione: perdita dell'indennizzo per il conduttore che ha usufruito del diritto di prelazione. Ammettiamo che il conduttore goda del diritto di prelazione per ricondurre il negozio solo per uno o due anni. In tal caso dovrebbe perdere il beneficio dell'indennizzo quando cesserà dalla sua attività. Anche in questo caso la situazione mi sembra assurda. (*Interruzione del deputato Valiante*). Mantenga allora il suo emendamento, onorevole Valiante, cioè si disponga che il conduttore, anche se ha beneficiato per due o tre anni della prelazione, deve avere sempre diritto all'indennizzo.

VALIANTE. Ma è proprio così, al termine di due o tre anni.

MARICONDA. Nel testo della legge è scritto che il conduttore se ha usufruito del diritto alla prelazione di cui all'articolo 3 non ha diritto all'indennizzo. Allora è necessario sopprimere l'inciso: « fuori dell'ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3 ».

VALIANTE. Quel che non si può fare è esercitare contemporaneamente il diritto di prelazione e il diritto al compenso.

MARICONDA. E perché? Usfruendo del diritto di prelazione, cioè restando nell'immobile, il conduttore continua ad incrementare l'avviamento. Ora, perché, se ha usufruito del beneficio del rinnovo del contratto per due anni, continuando a creare un maggiore plusvalore che poi resta incamerato nell'immobile, non dovrebbe più beneficiare dell'indennizzo?

Vorrei dire all'onorevole Riccio, all'onorevole Origlia, all'onorevole Migliori che non basta fare dell'accademia, ma che bisogna tradurre le buone intenzioni in articoli di legge e pertanto eliminare questa minaccia che pende sul capo del conduttore.

PRESIDENTE. L'onorevole Trombetta ha proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « risoluzione per », le altre: « richiesta o per ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TROMBETTA. L'emendamento tende a completare, in un certo senso, e a chiarire il testo della Commissione, il quale prevede ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, diverso dalla risoluzione per inadempimento. Vi è anche un altro caso di risoluzione che non darebbe diritto al compenso ed è quello per richiesta del conduttore. Però ho notato che vi è un altro emendamento, quello Amatucci, che suona: « Il compenso non è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore ». Penso, pertanto, che si potrebbe adottare il mio emendamento, che consente di inserire nel testo della Commissione semplicemente le parole « richiesta o per », oppure adottare l'emendamento proposto dal collega Amatucci, sul quale sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Origlia ha proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « nella misura dell'utilità », sino alla fine del comma, con le altre: « nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i canoni correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche o nella misura della maggiore utilità che può derivarne al locatore, entro il limite massimo di 60 mensilità »; nonché, al secondo comma, di sostituire le parole: « da concordarsi tra le parti », con le altre: « ridotto fino alla metà di quello precedentemente corrisposto ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Zoboli, Mariconda, Raffaelli, Mazzoni, Sforza, Silvestri, Kuntze, Grifone, Pellegrino e Raucci, hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « trenta mensilità », con le altre: « cinquanta mensilità ».

L'onorevole Zoboli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZOBOLI. L'emendamento è subordinato a quello Raffaelli, che affronta la questione nella sua organicità; d'altra parte, anche nella discussione generale ho sostenuto che la capitalizzazione del reddito è la forma più organica e più rispondente di indennizzo.

Vi è un emendamento che può sembrare anche più ampio del mio, quello Origlia. Non ritengo, per altro, che esso risponda ai criteri che ho prospettato nella discussione generale, in quanto vi si fa una distinzione tra indennizzo in pura e semplice misura di

danno ed un indennizzo che sia in relazione alla maggiore utilità che il locatario ha apportato al locale. Diciamo subito che l'elaborazione di ogni legge deve tener conto soprattutto della sua applicazione. Collocare una distinzione di questo genere non può che aprire le porte ad una serie di contestazioni infinite e a difficili accertamenti a carattere inevitabilmente indiziario. D'altra parte, la visione del collega Origlia è in relazione ad un concetto di carattere privatistico, in quanto si rifà ancora al principio dell'indebito arricchimento. Noi — lo abbiamo detto nella discussione generale — consideriamo più che altro il fatto obiettivo del danno che subisce il commerciante quando è estromesso dal locale dove egli ha condotto la sua attività. A questo danno si deve ovviare tenendo conto di particolari considerazioni sociali (lo ripeto anche per il buon collega Palazzolo) che sono quelle indicate nella nostra Costituzione all'articolo 35, per quel che riguarda la tutela del lavoro, e all'articolo 42, per quel che riguarda la considerazione sociale della proprietà ed i doveri che in conseguenza ne derivano a suo carico ed a suo dovuto rispetto.

Pensavamo, appunto, che la capitalizzazione del reddito fosse la misura migliore.

Apprezzo le buone intenzioni di coloro che hanno proposto i criteri delle mensilità, perché son voluti ricorrere, sia pure con un mezzo empirico, ad un sistema pratico e di facile orientamento da parte del giudice. Solo per questo io apprezzo la buona volontà. Ma devo far rilevare che le trenta mensilità costituiscono indubbiamente una misura massima insufficiente, perché vi possono essere dei casi (e li ha illustrati egregiamente il collega Raffaelli svolgendo il suo emendamento), soprattutto nei grandi centri urbani, per i quali questa misura è inadeguata ed insufficiente. Per questo motivo ho chiesto che, se dobbiamo restringerci a questo criterio di carattere empirico anziché attenerci a quello organico proposto dal collega Raffaelli, la misura del massimo sia fissata in cinquanta mensilità. E ciò senza fare distinzioni (ecco la differenza fra il mio emendamento e quello Origlia), che praticamente ingenererebbero grande confusione. Bisogna pertanto evitare la distinzione fra il criterio di danno e il criterio di raggiunta utilità da parte del locatore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amatucci, Valiante, Breganze, Dante, Bisantis, Dal Canton Maria Pia, Pennacchini, Sartor, Saliz-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

zoni e Scarlato hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Il compenso non è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore »;

di aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: « optando », le altre: « nelle forme e nel termine di cui al terzo comma dell'articolo 3 »;

nonché, al secondo comma, di sostituire le parole: « da concordarsi fra le parti », con le altre: « pari a quello in corso fra le parti ».

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMATUCCI. Questi emendamenti mirano soprattutto a rendere più completa la disposizione, in quanto alla fine del primo comma dell'articolo 5 non è prevista l'ipotesi del mancato rinnovo del contratto per volontà del conduttore. Con tale lacuna potrebbe sorgere il dubbio che il compenso possa spettare al conduttore anche quando la rinnovazione del contratto non sia avvenuta per sua volontà. Mi sembra che questo concetto nella replica di questa mattina sia stato adombrato dall'onorevole ministro.

L'inciso aggiuntivo del secondo emendamento serve a chiarire la volontà del legislatore e ad evitare inconvenienti e perplessità.

Ritiriamo il terzo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Trombetta ha proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti », con le altre: « del contratto di locazione alle condizioni precedenti e per la durata massima di due anni nel caso di contratti pluriennali ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TROMBETTA. Questo emendamento propone due modificazioni abbastanza sostanziali che mi pare valga la pena di illustrare. Il testo della Commissione prevede una proroga senz'altro biennale, la quale verrebbe pertanto fruita anche dai contratti che hanno avuto durata originale inferiore al biennio. Questo mi sembra eccessivo: perciò l'emendamento parla della proroga nelle condizioni originarie del contratto e pone come massimo una proroga biennale soltanto nel caso di contratti pluriennali.

L'altra innovazione sostanziale è rappresentata dalla entità della locazione, cioè dal prezzo del fitto. Nel testo della Commissione si parla di canone da concordarsi tra le parti, mentre nel mio emendamento si farebbe rife-

rimento al canone di fitto di cui al contratto precedente. Questo perché si ha ragione di ritenere che sarà assai difficile che le parti riescano a concordare un canone quando sono giunte a questo punto della vertenza. E allora, poiché si tratta d'un complesso a *forfait* dell'avviamento, sembra logico di proporre la proroga ancorata alle condizioni del precedente contratto.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Debbo insistere nel richiamare l'esigenza di approvare i nostri articoli aggiuntivi 5-*bis* e 5-*ter*, i quali restituiscono alla valutazione dell'indennizzo la necessaria elasticità, senza dover ricorrere agli espedienti suggeriti dagli emendamenti Mariconda ed Origlia.

COMANDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMANDINI. Noi socialisti voteremo l'articolo 5 nel testo della Commissione, non perché non vi sia possibilità di migliorarlo, ma perché questa possibilità, come ho già avuto l'onore di dire alla Camera, turberebbe l'equilibrio faticosamente raggiunto nell'*iter* formativo di questa legge. Dissi già di essere personalmente favorevole ad un criterio che prendesse a base il plusvalore locativo recato all'immobile dall'opera del conduttore. Ritengo che l'adozione dell'altro criterio, basato sulla perdita di avviamento dell'azienda, determinando un diverso indirizzo legislativo, avrebbe portato a molti inconvenienti, soprattutto sul piano pratico. La Commissione, dopo lungo travaglio, è arrivata a una formula conciliativa, che forse può apparire meno logica, ma che contempera bene le opposte esigenze e i diversi punti di vista. Voteremo pertanto, noi socialisti, l'articolo 5, nella formulazione proposta, approvando, ovviamente, anche l'emendamento dell'onorevole Amatucci, perché è chiaro che, quando il conduttore ha dato disdetta del contratto, sarebbe contraddittorio in termini consentirgli di chiedere poi un indennizzo perché lo mandano via. Si tratta di un atto volontario, e non vi è ragione per riconoscere alcun diritto a suo favore.

Respingeremo invece l'aumento proposto dall'onorevole Raffaelli delle mensilità di fitto nella determinazione del massimale stabilito per l'indennizzo. Qui siamo in un campo puramente empirico. Non è vero che in Commissione — come ha detto l'onorevole Palazzolo — si volesse arrivare a 24 mensilità mentre qui si è parlato impropriamente di 30. L'onorevole Palazzolo è caduto in equivoco.

Comunque, quanto all'opportunità del massimale, io sono nettamente favorevole, perché ritengo che in tal modo si eviteranno molte controversie. Il proprietario offrirà poco, il conduttore chiederà di più, e finiranno per incontrarsi a mezza strada, anche perché il conduttore ha tutto l'interesse di incassare la somma dovutagli nel momento in cui deve sostenere le spese per il trasferimento del suo negozio. Il massimale, dunque, è giusto; quanto all'entità di esso, siamo — ripeto — in un campo empirico. A noi sembra che la conciliazione raggiunta, tra chi voleva tutt'al più dieci e chi voleva sessanta, con l'aliquota massima di 30 mensilità, sia equa e plausibile; e per questo l'approviamo.

Sarebbe certo degno di meditazione il criterio proposto dall'emendamento Raffaelli-Mariconda, secondo il quale la misura del compenso dovrebbe essere determinata mediante capitalizzazione al tasso di interesse legale della media del reddito netto concordato o accettato negli ultimi tre anni ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ridotta del 20 per cento. Ma — ed è questa la ragione per cui non ritengo di poterlo approvare — mi domando se sia un criterio giusto, e non invece, in molti casi, un criterio favorevole al commerciante, perché non è detto che il reddito dichiarato, accertato o concordato corrisponda al reddito reale. È probabile che ci si allontanerebbe, piuttosto che avvicinarci, alla realtà, alla quale vogliamo essere il più vicini possibile.

Si dice che il testo della legge non offra al giudice criteri precisi, quasi matematici, per risolvere le eventuali controversie sull'ammontare del danno. Ma nell'articolo 1226 del codice civile è detto che, quando non è possibile liquidare matematicamente un danno, il giudice deve fare ricorso a criteri equitativi. Questo è accaduto in passato, questo succederà anche nella determinazione dell'indennizzo dovuto al commerciante che lascia il negozio.

Anche per quanto riguarda gli altri emendamenti, convinti come siamo che non convenga turbare l'euritmia della legge, daremo voto favorevole al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

MIGLIORI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole all'emendamento Valiante che tende a sostituire, al primo comma, la parola « subisce » con l'altra « subisca ». E inoltre favorevole all'emendamento Amatucci, inteso ad aggiungere, dopo

il primo comma, le parole: « Il compenso non è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore »; questo emendamento assorbe anche quello Trombetta. Così pure è favorevole all'altro emendamento Amatucci, tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo la parola « optando », le altre: « nelle forme e nel termine di cui al terzo comma dell'articolo 3 ».

Per gli altri emendamenti la Commissione concorda con le motivazioni e con le conclusioni dell'onorevole Comandini e si dichiara contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Per i motivi che ho avuto l'onore di esporre nel mio intervento di questa mattina, mi associo alle considerazioni della Commissione. Vorrei aggiungere soltanto che l'articolo aggiuntivo 5-ter Roberti, inteso ad istituire una commissione arbitrale per la soluzione di questi giudizi, non è accoglibile non soltanto per motivi di merito, ma anche per ragioni di ordine costituzionale in quanto, a mio avviso, sarebbe in contrasto con l'articolo 102 della Costituzione.

PRESIDENTE. Semmai, si dovrebbe configurare quest'organo come una sezione specializzata.

Passiamo ai voti. Onorevole Guerrieri Emanuele, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUERRIERI EMANUELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guerrieri Emanuele, sostitutivo dell'intero articolo 5:

« Il conduttore in ogni caso di cessazione del rapporto di locazione diverso dalla risoluzione per la propria inadempienza e sempreché non abbia dato disdetta del contratto ha diritto di essere compensato dal locatore per l'incremento di valore da lui procurato al locale con l'esercizio della sua attività commerciale o artigianale.

Il compenso non può superare il limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto corrisposto dal conduttore alla data della cessazione del rapporto.

Il compenso non è dovuto se il locatore dà la prova che l'azienda del conduttore non ha subito perdita di avviamento in conseguenza della cessazione del rapporto, ed è ridotto nei limiti del danno, ove risulti che questo sia stato inferiore.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

Il conduttore può rinunciare al compenso optando per la proroga biennale del contratto di locazione alle stesse condizioni, sempreché il locale non sia stato locato a terzi in dipendenza del mancato esercizio da parte sua del diritto di prelazione.

L'opzione deve essere comunicata al locatore nelle forme di cui all'articolo 2, almeno un mese prima della scadenza del contratto ».

(Non è approvato).

Onorevole Palazzolo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PALAZZOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palazzolo sostitutivo dell'intero articolo 5:

« Il conduttore uscente ha diritto ad un compenso da parte del locatore per la perdita dell'avviamento, dovuto all'opera e alle spese fatte dal conduttore, che l'azienda subisse in conseguenza di tale cessazione, nel limite della utilità che ne deriva al locatore e comunque di un importo pari alle ultime venti mensilità di canone dovuto e corrisposte dal conduttore. Nessun compenso spetta al conduttore nei seguenti casi:

a) quando abbia egli stesso dato causa alla cessazione della locazione notificando al proprietario di non intendere di rinnovare la locazione alla sua scadenza, oppure abbia dato disdetta, ovvero nell'ipotesi contemplata dall'articolo 4;

b) quando il conduttore non si sia avvalso della prelazione offertagli dal locatore a' sensi del terzo comma dell'articolo 3 o venga a scadenza la nuova locazione concessagli dal locatore per l'effettuato esercizio della prelazione.

Il conduttore può rinunciare al compenso di cui al primo comma del presente articolo optando per la proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti ».

(Non è approvato).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, modificato dall'emendamento Mariconda, sostitutivo dell'intero primo comma:

« In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati

nell'articolo 1, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisce in conseguenza di tale cessazione.

La misura del compenso è determinata mediante capitalizzazione al tasso d'interesse legale della media del reddito netto concordato o accettato negli ultimi 3 anni ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ridotta del 20 per cento.

In ogni caso il compenso non può essere inferiore a 30 mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche ».

(Non è approvato).

Onorevole Tripodi, mantiene l'emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, sostitutivo dall'intero primo comma:

« In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore o per giusta causa del locatore e fuori dalla ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto dal terzo comma dell'articolo 3, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la valorizzazione effettiva apportata all'immobile ».

(Non è approvato).

L'onorevole Valiante ha ritirato il suo emendamento soppressivo.

VALIANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE. Colgo l'occasione per dire all'onorevole Mariconda che con questo non intendo affatto limitare la portata della legge. Avevo proposto di sopprimere le parole che mi sembravano superflue.

Non vi è dubbio che il commerciante, alla cessazione del rapporto di locazione dell'immobile, abbia diritto senz'altro al compenso, ove non abbia esercitato il diritto di prelazione; mentre, ove abbia esercitato tale diritto, al termine del nuovo periodo di locazione necessariamente dovrà competergli il compenso per il nuovo avviamento che nel frattempo avrà conseguito.

MARICONDA. Faccio mio l'emendamento Valiante ed insisto per la votazione, in quan-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

to quegli incisi devono essere soppressi. È naturale che soltanto alla fine del contratto sia corrisposto l'indennizzo, ma questo non è chiaro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valiante, fatto proprio dall'onorevole Mariconda, non accettato dalla Commissione né dal Governo ed inteso, al primo comma, a sopprimere le parole: « relativo agli immobili indicati nell'articolo 1 », e le parole: « e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Valiante, diretto a sostituire, al primo comma, la parola: « subisce », con l'altra: « subisce », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Origlia, mantiene il suo emendamento, parzialmente sostitutivo del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ORIGLIA. Lo ritiro.

RAFFAELLI. Lo faccio mio ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Origlia, fatto proprio dall'onorevole Raffaelli, diretto, al primo comma, a sostituire le parole: « nella misura dell'utilità » sino alla fine del comma, con le parole: « nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i canoni correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche o nella misura della maggiore utilità che può derivarne al locatore, entro il limite massimo di 60 mensilità ».

(Non è approvato).

Onorevole Zoboli, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZOBOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoboli diretto a sostituire le parole: « trenta mensilità », con le altre: « cinquanta mensilità ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Amatucci (al quale ha aderito l'onorevole Trombetta ritirando il suo emendamento), accettato dalla Commissione e dal Governo e ten-

dente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Il compenso non è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore ».

(È approvato).

Onorevole Tripodi, insiste sull'emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, soppressivo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Amatucci accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: « optando », le altre: « nelle forme e nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 3 ».

(È approvato).

Onorevole Trombetta, mantiene il suo emendamento parzialmente sostitutivo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti », con le altre: « del contratto di locazione alle condizioni precedenti e per la durata massima di due anni nel caso di contratti pluriennali ».

(Non è approvato).

Onorevole Origlia, mantiene il suo emendamento parzialmente sostitutivo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ORIGLIA. Lo ritiro.

RAFFAELLI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Origlia, fatto proprio dall'onorevole Raffaelli, tendente, al secondo comma, a sostituire le parole: « da concordarsi tra le parti », con le parole: « ridotto fino alla metà di quello precedentemente corrisposto ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(È approvato).

Onorevole Tripodi, mantiene gli articoli aggiuntivi 5-bis e 5-ter Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-bis Roberti:

« La misura dell'indennizzo da attribuirsi al conduttore equivarrà alla utilità che ne sarà derivata al locatore dell'avviamento commerciale dell'immobile locato ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-ter Roberti:

« L'accertamento del diritto all'indennizzo e la misura di esso sono di competenza di una commissione arbitrale presieduta da un magistrato designato, in ciascun capoluogo di provincia, dal presidente del tribunale, e composta:

a) di un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura, designato dalla giunta camerale;

b) di un rappresentante dell'intendenza di finanza;

c) di un rappresentante dall'amministrazione comunale in cui ha sede l'immobile, da designarsi da parte della giunta municipale ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da parte del presidente della commissione arbitrale;

d) di due rappresentanti dell'associazione sindacale della proprietà edilizia;

e) di due rappresentanti per ciascuna delle seguenti associazioni sindacali di categoria: commercianti, industriali, artigiani e professionisti.

La commissione arbitrale ha sede presso la camera di commercio, industria e agricoltura cui incombe ogni onere per il funzionamento della commissione stessa ».

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda; ma deve darne comunicazione al locatore, il quale può opporsi per gravi motivi, da notificarsi al conduttore entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha proposto di sopprimerlo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZOLO. Rinuncio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Emanuele Guerrieri ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il conduttore cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell'azienda, per il pagamento del fitto e per l'osservanza di tutte le condizioni del contratto ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUERRIERI EMANUELE. Il mio emendamento riflette evidentemente l'ipotesi che la cessione del contratto avvenga senza il consenso del locatore. In tale caso, per il principio del rispetto della libertà contrattuale, mi sembra necessario disporre che il conduttore cedente rimanga responsabile nei confronti del locatore per l'osservanza di tutte le condizioni del contratto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valiante, Amatucci, Breganze, Dante, Bisantis, Maria Pia Dal Canton, Pennacchini, Sartor, Salizzoni e Scarlato hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Il conduttore cedente rimane obbligato in solido con il cessionario della azienda per il pagamento del fitto, fino alla scadenza del contratto di locazione in corso ».

L'onorevole Valiante ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALIANTE. Mi riporto a quanto ha detto l'onorevole Guerrieri e ritiro il mio emendamento accettando il suo, che ritengo più completo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Tripodi e Manco hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Nel caso in cui l'azienda commerciale e l'immobile siano stati insieme sub-locati dal conduttore, il locatore avrà diritto ad un aumento del canone mensile di affitto del 10 per cento ».

TRIPODI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Insistiamo sul nostro emendamento perché ci sembra tecnicamente ineccepibile, oltretutto equo; se è consentito sublocare al conduttore e se, pertanto, a quest'ultimo ne viene un vantaggio, non vediamo perché egli non ne debba corrispondere una parte, sotto specie di percentuale, al locatore.

Il nostro emendamento non costituisce una innovazione perché nel decorso diritto locatizio, in epoca di norme vincolistiche, la consentita sublocazione portava in ogni caso il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

locatore ad usufruire di una percentuale sul canone di sublocazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Palazzolo; è favorevole all'emendamento Guerrieri Emanuele ed è contraria all'emendamento Roberti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 6 del quale l'onorevole Palazzolo ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Guerrieri Emanuele, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Il conduttore cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell'azienda, per il pagamento del fitto e per l'osservanza di tutte le condizioni del contratto ».

(È approvato).

Onorevole Tripodi, mantiene l'emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nel caso in cui l'azienda commerciale e l'immobile siano stati insieme sublocati dal conduttore, il locatore avrà diritto ad un aumento del canone mensile di affitto del 10 per cento ».

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« In caso di espropriazione per pubblica utilità il valore dell'avviamento di cui all'articolo 5 è computato separatamente.

Il conduttore ha diritto di impugnare l'indennità come insufficiente, ai sensi degli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri Emanuele ha proposto di sopprimere l'articolo 7. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUERRIERI EMANUELE. L'articolo 7 trae la sua origine, se non erro, da una analoga norma contenuta nel disegno di legge che fu presentato nel 1922, e che seguì quella ormai ben nota relazione Polacco che è stata ampiamente ricordata nel dibattito presente. Quel provvedimento aveva però una impostazione del tutto diversa rispetto a quella del provvedimento che oggi stiamo esaminando. Allora l'avviamento commerciale veniva considerato sotto l'aspetto di un incremento del valore dell'immobile, come un *quid*, cioè, incorporato nell'immobile stesso. In definitiva, quindi, valutare l'avviamento significava valutare un elemento attinente all'immobile. L'impostazione della legge in esame è diversa, e l'articolo 7 dispone che è computato separatamente il valore dell'avviamento « di cui all'articolo 5 ». Ma l'articolo 5, che abbiamo testé approvato, riguarda la perdita dell'avviamento che l'azienda del conduttore subisce in conseguenza della cessazione del rapporto locatizio. L'avviamento, quindi, nella legge in esame, costituisce un bene che non fa parte dell'immobile e che riguarda invece l'azienda del conduttore, mentre il vantaggio che il locatore ritrae dalla cessazione del rapporto locatizio rappresenta soltanto un limite per l'indennizzo da lui dovuto.

Così essendo, mi sembra che la disposizione dell'articolo 7 in esame non abbia ragione di essere.

Il secondo comma del medesimo articolo dispone:

« Il conduttore ha diritto di impugnare l'indennità come insufficiente, ai sensi degli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Questo sta a significare che il conduttore è fatto indenne dal proprietario. Non si tratta quindi di una indennità aggiuntiva che viene corrisposta dall'ente espropriante, ma di una indennità compresa in quella dovuta al proprietario espropriato, il quale rimane debitore nei confronti del conduttore. D'altra parte mi domando come faccia l'ente espropriante a valutare la perdita che subirà il conduttore per effetto della cessazione del rapporto locatizio conseguente alla espropriazione. Si dovrebbe dare una impostazione del tutto diversa all'articolo 7, l'impostazione accolta nell'emendamento dell'onorevole Palazzolo. Si dovrebbe cioè prevedere una responsabilità aggiuntiva dell'ente espropriante per la perdita che viene a subire il conduttore, una responsabilità per danni derivanti da un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

atto legittimo della pubblica amministrazione.

Infine, se il presupposto perché sorga l'obbligazione del locatore è che questi si avvantaggi della cessazione del rapporto locatizio, che ne ritragga una utilità (valutabile non so come, dal momento che essa supera i termini di un fatto puramente economico), è chiaro che solo in tal caso vi può esser luogo ad una sua responsabilità nei confronti del conduttore. Orbene, se il rapporto di locazione cessa per effetto di una procedura di espropriazione, mi domando come si possa ipotizzare l'utilità conseguita dal locatore.

Mi sembra, quindi, che per non complicare le cose e per non dar luogo ad interrogativi ai quali non sarebbe facile dare una risposta soddisfacente, sia opportuno sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha proposto di sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« In caso di espropriazione per pubblica utilità è liquidata al conduttore — ove ne abbia titolo — con separato procedimento ed a carico dell'ente espropriante, una indennità stabilita con i criteri di cui all'articolo 5, senza che ciò comporti riduzione di quella spettante al proprietario in base alla legge generale od a quella speciale applicabile nel caso concreto ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZOLO. A me pare che dare la facoltà al proprietario ed al conduttore di curare direttamente, e quindi separatamente, i loro interessi sia un mezzo più che sufficiente per evitare liti e ricatti reciproci. Potrebbe, infatti, avvenire che il conduttore che non sia soddisfatto del valore attribuito all'avviamento commerciale, o il proprietario che non sia contento del valore attribuito all'immobile, comincino a fare delle opposizioni in serie che, in definitiva, intralcerebbero il pagamento e danneggerebbero entrambi. In conseguenza, sarebbe bene che ognuno tutelasse separatamente il proprio diritto.

Mi pare questa una cosa così ovvia che ritengo il ministro vi aderirà e la Camera approverà il mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amatucci, Valiante, Breganze, Dante, Bisantis, Maria Pia Dal Canton, Pennacchini, Sartor, Salizioni e Scarlato hanno proposto, al primo

comma, di sostituire le parole: « di cui all'articolo 5 », con le parole: « nei limiti di cui all'articolo 5 ».

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMATUCCI. Le osservazioni fatte testé dall'onorevole Guerrieri non sono certo destituite di fondamento. Spetta, comunque, alla Camera di decidere se sia il caso di insistere o meno sul mantenimento dell'articolo 7. È ovvio che, accettando l'articolo, creeremmo, per quanto riguarda l'indennità o il compenso che bisogna versare al conduttore che abbandona l'immobile locato, un principio nuovo, e cioè che anche in caso di espropriazione per pubblica utilità il compenso dovrebbe essere ugualmente dato.

Comunque, nell'ipotesi che la Camera dovesse votare per il mantenimento dell'articolo, con il nostro emendamento abbiamo cercato di rapportare la valutazione, e quindi la misura del compenso che deve essere corrisposto al conduttore in caso di espropriazione per pubblica utilità, a criteri nuovi, con riferimento al canone corrente per i locali aventi le stesse caratteristiche.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

MIGLIORI, Relatore per la maggioranza. La Commissione si rimette alla Camera.

CASSIANI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIANI, Presidente della Commissione. Per l'emendamento Guerrieri soppressivo dell'articolo 7, la Commissione si trova davanti a due osservazioni che ritiene ugualmente valide: da un lato, l'innegabile esistenza del problema, così come lo ha posto l'onorevole Guerrieri, in via di principio; dall'altro, l'esistenza di un interrogativo sulla utilità pratica e concreta della soppressione dell'articolo.

Non vi è fra noi chi non sappia che le procedure di espropriazione sono spesso tra le più lunghe e le più tormentose e tormentate. Ci domandiamo allora se l'articolo 7 non tenda ad eliminare dubbi e controversie nell'interesse tanto del locatore quanto del conduttore, anzi, aggiungerei, nell'interesse dello stesso espropriante. Come dicevo dianzi ai colleghi del Comitato dei nove, v'è da aggiungere che l'articolo 7 appare financo utile sul terreno concreto, anche per quanto concerne la motivazione sulla scelta dell'immobile da espropriare. Questo duplice ordine

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

di considerazioni consiglia la Commissione a rimettersi alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Rispetto al primo comma dell'articolo 7 osserverò che realmente, come diceva testé l'onorevole Cassiani, si tratta di un procedimento, quello della determinazione autonoma della indennità di avviamento in caso di espropriazione, che certamente ritarda l'iter espropriativo. Tenga presente la Camera che secondo la legislazione vigente si fanno due stime giudiziali: la prima si ha dopo che l'espropriante ha formulato l'offerta dell'indennità, quando il prefetto rimette la lista di coloro che non l'accettano al presidente del tribunale perché, appunto attraverso stima giudiziale, stabilisca l'indennità. Quindi in questa fase, prima ancora dell'emanazione del decreto di espropriazione che trasferisce la proprietà dell'immobile, si avrebbe un ritardo nella procedura estimatoria a causa del distinto valore che si dovrebbe attribuire all'avviamento. Naturalmente il ritardo sarebbe ancora maggiore nel caso di impugnativa della indennità di avviamento così stabilita, cioè quando si passa alla seconda stima giudiziale.

D'altra parte, la legge in discussione intende tutelare l'avviamento commerciale in tutti i casi, e quindi anche nell'ipotesi di esproprio. Non è esatto che in caso di esproprio cessi completamente il diritto del conduttore ad avere l'indennizzo perché certamente, con la sua organizzazione ed il suo lavoro, egli ha dato un incremento di valore all'immobile e quindi è giusto che sull'indennità globale stabilita dal perito giudiziario egli faccia valere i suoi diritti anche in rapporto all'avviamento. Mi permetto pertanto di suggerire questa nuova formulazione dell'articolo 7:

« In caso di espropriazione per pubblica utilità, il conduttore ha diritto di impugnare l'indennità come insufficiente, ai sensi degli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Sulla predetta indennità il diritto del conduttore al compenso per l'incremento di valore arrecato all'immobile espropriato viene soddisfatto nei limiti e secondo il criterio stabilito dall'articolo 5 ».

PRESIDENTE. In sostanza, il ministro ha riconosciuto due punti: 1°) che nella determinazione dell'indennità di espropriazione si debba dare conto dell'avviamento (non so se questo principio sia già sancito nella legge

generale sulle espropriazioni o se lo si introduca soltanto adesso); 2°) poiché nell'indennità di espropriazione è compreso l'avviamento, l'aliquota corrispondente al medesimo deve essere attribuita al conduttore (il che sembra giusto), e da qui il diritto del conduttore di impugnare, anche di sua iniziativa, l'indennità globale di espropriazione.

Con la stessa formulazione proposta dal ministro verrebbe poi stabilita, nel secondo comma dell'articolo, qual è l'aliquota di incremento di valore che va riconosciuta al conduttore sulla indennità di espropriazione.

Qual è il parere della Commissione su questo nuovo testo proposto dal Governo?

MIGLIORI, Relatore per la maggioranza. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Emanuele Guerrieri?

GUERRIERI EMANUELE. Accetto la nuova formulazione e ritiro l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo?

PALAZZÒLO. Accetto anch'io il nuovo testo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel nuovo testo del Governo, del quale è stata data poco fa lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Sono nulle e come non apposte al contratto di locazione le clausole con le quali il conduttore rinunci anticipatamente ai diritti derivanti dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Manco e Tripodi hanno proposto di sopprimere questo articolo.

TRIPODI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Siamo per la soppressione di questo articolo, perché è ostativo della libera volontà delle parti nella stipulazione dei contratti. Esso non può non trovarci decisamente contrari. È vero che un'analogha norma era stata accolta nella precedente legislazione vincolistica, ma a suo fondamento si adducevano motivi umani in relazione a circostanze eccezionali. Vietandosi ai contraenti di rinunciare ai vantaggi che la disciplina vincolistica portava ad essi, si voleva non soggiacere alla materiale penuria degli immobili e venire incontro alla disperante ricerca di una casa da parte di chi non l'aveva. Si temeva cioè che, pur di trovarla, l'inquilino potesse

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

allettare il locatore sobbarcandosi ad oneri esorbitanti. La norma era dunque connessa al periodo di tempo in cui la guerra, i conseguenti bombardamenti e la distruzione degli immobili avevano reso assolutamente difficile cercare un alloggio. E la disposizione poteva anche andare, ma allora.

Che questo principio debba essere oggi esteso anche alle locazioni dei negozi, ci sembra eversivo dei canoni tradizionali del diritto contrattuale oltreché un'esagerazione demagogica e, di fatto, anche inconcludente. Ecco perché insistiamo sulla proposta di soppressione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha già svolto la sua proposta di sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano salvo patto contrario, specificatamente confermato per iscritto ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile ».

PALAZZOLO. Ho già accennato che questo articolo nel testo propostoci è incostituzionale, in quanto urta contro l'articolo 41 della Costituzione. Di conseguenza insisto per la sua soppressione o, quanto meno, per la sua modifica secondo il testo da me formulato.

Non ho bisogno di chiarire che l'articolo 1341 del codice civile prevede la conferma esplicita delle clausole dei contratti, affinché il contraente sappia ciò che firma. In sostanza, è una garanzia che si aggiunge alla firma del contratto.

Voler vietare ai privati di stipulare liberamente dei contratti di locazione di negozi mi sembra veramente assurdo. Mi pare che si voglia violare a tutti i costi la Costituzione, mentre qui dentro si parla sempre di volerla integralmente applicare. Altro che applicazione! Qui della Costituzione si vorrebbe violare — ripeto — l'articolo 41, che afferma la libertà dell'iniziativa economica privata, mentre con questo testo la si vorrebbe irretire ed annullare. Per questo insisto, pur sapendo di parlare al muro, sul mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Emanuele Guerrieri ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« È tuttavia consentita la rinuncia anticipata al compenso di cui all'articolo 5, nel caso di rinnovazione espressa del contratto, quando la durata della locazione precedente non sia stata inferiore agli anni nove ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUERRIERI EMANUELE. Ritengo necessario che si mantenga l'articolo 8, e pertanto il mio emendamento non tende a modificare il sistema della legge, ma soltanto a facilitare gli accordi fra le parti.

Vorrei dire anche che nella formulazione da me proposta può essere soppressa la parola: « anticipata » e ne faccio anzi formale richiesta. Ciò perché, in effetti, io non propongo di rendere valida una rinuncia anticipata. Rinuncia anticipata è quella che impedisce la nascita del diritto, non quella che segue in un momento successivo alla sua acquisizione. Ora, quando il contratto è stato stipulato e ha avuto esecuzione, il conduttore ha acquisito il diritto a conseguire il compenso di cui all'articolo 5.

Ma la legge non deve soltanto prevedere le contese giudiziarie, bensì deve cercare anche di favorire la possibilità di un accordo fra le parti. Una forma di accordo è prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5, che abbiamo approvato, riguardante la possibilità da parte del conduttore di optare per la proroga biennale.

Io mi sono detto: perché non rendere possibile un accordo più vasto? Il coltello per il manico, diciamo così, lo tiene sempre il conduttore, il quale ha diritto al compenso e può usarne per ottenere un'eventuale rinnovazione del contratto con condizioni più favorevoli in ordine alla durata ed in ordine all'entità del canone. Per prevenire tuttavia la possibilità di frazionamenti maliziosi di un'unica locazione, ritengo opportuno che la validità della rinuncia venga subordinata al fatto che la durata della locazione precedente alla rinuncia stessa non sia stata inferiore agli anni 9, cosicché la durata complessiva del rapporto locatizio, nella ipotesi meno favorevole per il conduttore, sarebbe di 12 anni, dato che ad una durata di 11 anni il conduttore potrebbe arrivare usando della facoltà di opzione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

CASSIANI, Presidente della Commissione. La Commissione è contraria all'emendamento Roberti-Manco-Tripodi e all'emendamento Palazzolo.

Pare invece alla Commissione che il comma proposto dall'onorevole Emanuele Guerrieri risponda a motivi di equità e, in fondo, riprenda ed anche migliori il principio di cui al capoverso dell'articolo 5. Per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

tanto, la Commissione è favorevole all'emendamento aggiuntivo Guerrieri.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario all'emendamento Roberti ed a quello Palazzolo. Per l'emendamento Guerrieri, desidero un chiarimento dal suo presentatore. Quando egli parla di nove anni, si riferisce al futuro o anche al passato? Non bisogna dimenticare che l'articolo 12 si applica ai contratti in corso. Quindi, la sua proposta, che prolungherebbe il contratto fino ad almeno dodici anni, comprenderebbe anche gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge?

PRESIDENTE. Onorevole Guerrieri?

GUERRIERI EMANUELE. Non mi sono posto questo quesito, ma penso che la situazione non cambi perché, anche nelle locazioni in corso, il diritto al compenso si è maturato, e il conduttore può valersene per ottenere una rinnovazione del contratto che vada oltre i due anni di proroga.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tripodi, mantiene l'emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti-Manco-Tripodi, suppressivo dell'intero articolo.

(Non è approvato).

Onorevole Palazzolo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALAZZOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palazzolo, diretto a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano, salvo patto contrario, specificatamente confermato per iscritto ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Guerrieri Emanuele, con la soppressione della parola: « anticipata », accettato dalla Com-

missione, e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera:

« È tuttavia consentita la rinuncia al compenso di cui all'articolo 5, nel caso di rinnovazione espressa del contratto, quando la durata della locazione precedente non sia stata inferiore agli anni nove ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« I diritti di cui alle disposizioni della presente legge si prescrivono in tre anni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Tripodi e Manco propongono di sopprimerlo. L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Rinuncio allo svolgimento, pur mantenendo l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MIGLIORI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo si associa al parere espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione, del quale l'onorevole Roberti propone la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Per le cause relative all'applicazione della presente legge è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile oggetto della locazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle aziende condotte in immobili di proprietà di pubbliche amministrazioni, anche se occupati in virtù di concessioni amministrative ».

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri Emanuele propone di sopprimerlo. Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

GUERRIERI EMANUELE. Chiedo la soppressione dell'articolo 11 perché non ci può essere dubbio che la legge si applica anche quando si tratti di contratti di locazione stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici, senza necessità di dirlo espressamente. Per quanto riguarda invece le concessioni amministrative, l'estensione non si giustifica in quanto si limiterebbe l'autonomia della pubblica amministrazione con conseguenze molto gravi.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante propone, in via principale, di sopprimere questo articolo; in via subordinata, di sostituire le parole: « pubbliche amministrazioni », con le altre: « enti pubblici ». L'onorevole Valiante ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

VALIANTE. Mi richiamo integralmente a quanto ha detto l'onorevole Guerrieri. Soltanto subordinatamente sarei d'accordo con l'onorevole Amatucci (il cui emendamento ho anch'io sottoscritto) sulla soppressione delle parole: « anche se occupati in virtù di concessioni amministrative », e ciò per i motivi già illustrati nella discussione generale.

In tale subordinata ipotesi, per ovvi motivi di proprietà di espressione, propongo di sostituire le parole « pubbliche amministrazioni » con le altre: « dello Stato o di altri enti pubblici »; in questo senso integro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amatucci, Valiante, Breganze, Dante, Bisantis, Dal Canton Maria Pia, Pennacchini, Sartor, Salizzoni e Scarlato hanno proposto di sopprimere, in fine, le parole: « anche se occupati in virtù di concessioni amministrative ».

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMATUCCI. Lo ha già svolto praticamente l'onorevole Valiante. Perciò mi rimetto alle considerazioni svolte dal collega.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

MIGLIORI, Relatore per la maggioranza. Mi richiamo all'importante precisazione fatta stamane dall'onorevole ministro. Quando lo Stato o un ente pubblico agisce come parte, e non *iure imperii*, è subordinato alla legge generale, per cui una disposizione come quella in questione potrebbe sembrare pleonastica. D'altro canto, sopprimerla quando è stata resa nota attraverso le pubblicazioni della Camera e la relazione, potrebbe generare equivoci e preoccupazioni. Riteniamo pertanto opportuno mantenere la prima parte dell'articolo,

accettando di sostituire alle parole: « di pubbliche amministrazioni », le altre: « dello Stato o di altri enti pubblici », come è stato proposto dall'onorevole Valiante. Siamo d'accordo anche sulla soppressione del riferimento alle concessioni amministrative.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Sulla sostanza, sono d'accordo con la Commissione. Mi sembra però che la formulazione della prima parte dell'articolo vada riveduta, perché con essa introduciamo una terminologia diversa da quella dell'articolo 1, che parla di immobili anziché di aziende.

Resterebbe in piedi la questione se lo Stato in questi casi abbia agito come privato o come autorità. Se si vuole quindi mantenere la disposizione, propongo il seguente testo:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle locazioni relative agli immobili di cui all'articolo 1 che siano di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici ».

Accetto poi l'emendamento che propone di sopprimere le parole: « anche se occupati in virtù di concessioni amministrative ».

MIGLIORI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Emanuele Guerrieri, insiste sul suo emendamento soppressivo?

GUERRIERI EMANUELE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Valiante insiste sui suoi emendamenti?

VALIANTE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel nuovo testo proposto dal Governo, testè letto.

(È approvato).

Dobbiamo ora sciogliere la riserva relativa all'emendamento Valiante all'articolo 1, che avevamo rinviato all'articolo 11. L'emendamento Valiante proponeva di sostituire le parole: « si applicano agli immobili » con le altre: « si applicano ai contratti di locazione di immobili ». L'onorevole Valiante ha facoltà di svolgerlo.

VALIANTE. Nel testo dell'articolo 11 proposto dal Governo e testè votato dalla Camera ci siamo riferiti esplicitamente all'ipotesi del solo contratto di locazione. Quella eventualità, opportunamente richiamata dal ministro, che il commerciante espropriato possa tenere l'azienda in locali di sua proprietà, ora non è più considerabile. Ritengo, perciò,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

rilevante e sempre opportuno il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Qualche perplessità sussiste ancora; comunque accedo alla tesi prospettata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valiante all'articolo 1, tendente a sostituire le parole: « si applicano agli immobili », con le altre: « si applicano ai contratti di locazione di immobili ».

(È approvato).

L'onorevole Palazzolo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 11-bis:

« Il compenso corrisposto dal locatore al conduttore ai sensi dell'articolo 5 è ammesso in detrazione dell'imponibile soggetto all'imposta fabbricati e relative sovrainposte nell'anno seguente al pagamento e, in caso di insufficiente capienza, nei successivi, fino ad esaurimento ».

Ha facoltà di illustrarlo.

PALAZZOLO. Costringendo il proprietario a decurtare la proprietà dell'immobile, è giusto che l'imponibile sia ridotto. Mi fa piacere vedere presente il ministro delle finanze, che potrà valutare meglio di ogni altro la legittimità e l'equità della mia proposta. E se anche questo non avrà fortuna potrò dire che se l'onorevole Colitto passerà alla storia per il numero delle interrogazioni, io vi passerò per il numero degli emendamenti respinti. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Rinvio questo articolo aggiuntivo in sede di esame dell'articolo 12.

Si dia lettura dell'articolo 12.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge si applica anche ai contratti di locazione in corso, anche se prorogati ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Togni Giulio Bruno, Castellucci, Bima, Patrini, Zugno, Valiante, Curti Aurelio, Restivo, Scarlato e Napolitano Francesco hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il compenso corrisposto al conduttore a norma dell'articolo 5 è assoggettato nel suo intero ammontare ad imposta di ricchezza mobile e connessi tributi locali. Si applicano le disposizioni degli articoli 128, lettera a), e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Il compenso è detraibile per un triennio agli effetti dell'imposta sui fabbricati attinente all'unità immobiliare e delle relative sovrainposte nella misura di un terzo per ciascun anno, sempreché, tenuto conto del reddito corrispondente ai canoni di affitto in base ai quali il compenso è corrisposto, ne conseguano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 ».

L'onorevole Giulio Bruno Togni ha facoltà di illustrarlo.

TOGNI GIULIO BRUNO. L'emendamento presentato (del quale, se sarà approvato, si potrà studiare la più opportuna collocazione in sede di coordinamento) mira a disciplinare le conseguenze tributarie scaturenti dai nuovi istituti previsti nella legge in esame, inserendoli con i necessari chiarimenti e ritocchi nel sistema tributario vigente, al fine di ottenerne una applicazione non solo corretta dal punto di vista logico-sistematico della coerenza interna del nostro ordinamento giuridico, ma anche possibilmente equa dal punto di vista economico-finanziario, tale cioè da evitare duplicazioni d'imposta.

Si è inteso quindi chiarire che, essendo il compenso corrisposto ai sensi dell'articolo 5 sicuramente assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, esso — ad evitare duplicazioni d'imposta — deve poter essere conseguentemente detratto dall'imponibile per la imposta fabbricati.

Un recente incontro per l'esame dei problemi connessi avuto con l'onorevole ministro delle finanze, e legittime e condivise preoccupazioni di meglio definire condizioni e modalità per un maggiore coordinamento con la legislazione-base dei tributi sui redditi mobiliare ed edilizio, mi hanno spinto a proporre una più precisa formulazione dello emendamento stesso, quella cioè stampata nel fascicolo 1-bis, rinunciando per tanto alla stesura più generica contenuta nel fascicolo 1.

Viene quindi disposta la corresponsione dell'imposta di ricchezza mobile (alla quale, ripeto, in base alle leggi in vigore, il compenso dell'avviamento è sicuramente assoggettato) mediante ritenuta all'atto del pagamento, così da assicurare una pronta e certa riscossione da parte dell'amministrazione finanziaria.

Maggiori difficoltà offriva la ricerca di una soluzione che garantisse nell'attuale sistematica dell'imposta fabbricati la non accantonabile esigenza di evitare una duplicazione di imposta. Essa, infatti, conseguirebbe ad una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

rigida interpretazione delle norme tributarie in vigore le quali, non prevedendo costi e compensi per avviamento commerciale, non ne statuiscono l'espressa detraibilità ai fini della determinazione dell'imponibile per la imposta fabbricati.

Va infine notato che, a partire dal prossimo anno, con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano, l'imposta fabbricazioni sarà applicata con le norme dettate dalla legge 23 febbraio 1960, n. 131. Con essa viene posto in atto un sistema tributario che potrebbe definirsi « ordinariamente catastale », nel senso che l'imposta sarà commisurata alla rendita catastale di ogni unità immobiliare urbana, sempreché il reddito effettivo non risulti superiore o inferiore per oltre un quinto alla rendita stessa.

Ora mentre il sistema catastale per singole unità immobiliari sottolinea ed impone la necessità di un espresso coordinamento delle norme sull'avviamento dal punto di vista tributario, la flessibilità prevista dalla legge 23 febbraio 1960, n. 131, che ne regola l'applicazione, offre al nostro problema una non insoddisfacente soluzione. Riconosciuta la detraibilità del compenso corrisposto dal locatore — da ammortizzarsi ai fini fiscali, come proposto dall'emendamento, in un triennio — l'imposta fabbricati potrà essere applicata sul conseguente reddito effettivo, sempreché esso, a norma delle disposizioni generali, risulti inferiore di oltre un quinto alla rendita catastale.

Quindi, in base anche al consenso riscosso presso il ministro delle finanze, chiedo alla Camera di confortare il mio emendamento con il suo voto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo 11-bis Palazzolo e sul 12-bis Togni Giulio Bruno?

MIGLIORI, Relatore per la maggioranza. Accetto senz'altro l'articolo aggiuntivo 12-bis Togni Giulio Bruno. Nello stesso tempo, ringrazio l'onorevole ministro delle finanze per essere intervenuto in questa fase della discussione, quasi ad avvalorare con la sua presenza l'opportunità delle legge in esame.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. L'articolo 11-bis Palazzolo e quello 12-bis Togni Giulio Bruno sostanzialmente riguardano la stessa ipotesi.

Il ministro delle finanze aderisce al testo Togni non soltanto perché è stato, possiamo dire, concordato, ma anche perché mi pare sia informato, se non a concetti strettamente tributari, ad un principio di giustizia. Il

concetto strettamente tributario che viene inficiato è quello dell'applicabilità della detraibilità in un solo anno: la concezione tributaria, infatti, considera ciascun anno come un'entità a sé stante, per cui la perdita di un anno non dovrebbe esser compensata con eventuali utili degli anni successivi e tanto meno essere detratta negli anni successivi, soprattutto allorché si tratti di imposte regolate con il sistema catastale che per sua natura tiene conto della media.

Sarebbe stato logico, pertanto, ammettere la detrazione del compenso pagato nell'anno, ma non consentire alcuna detrazione negli anni successivi. Sarebbe avvenuto ciò che l'onorevole Togni prevedeva, e cioè che il compenso non sarebbe stato pagato, nel primo anno, ma regolarmente percepito nei successivi. Abbiamo acceduto eccezionalmente a questa soluzione perché riteniamo che il compenso riconosciuto al conduttore può importare l'annullamento delle quote di fitto relative a quei primi tre anni, esattamente due anni e mezzo, ai quali corrisponde il numero massimo di mensilità cui il compenso stesso può ascendere.

In ordine alla cennata violazione di un fondamentale principio tributario, io vorrei chiarire che questa deroga esclude applicazioni estensive ad altri casi, in quanto sarebbe veramente pericoloso ammettere il concetto della perdita che poi si conguaglia con gli utili successivi, particolarmente in materia di imposte sui terreni e sui fabbricati, per i quali provvede il catasto.

Per tutto il resto, non vi è nulla che possa essere considerato abnorme. Il sistema della trattenuta diretta è senza dubbio logico, altrimenti si avrebbero diminuzioni di reddito e infinite discussioni per stabilire che cosa debba essere considerato come rientrante o no nell'utile commerciale.

Riteniamo che la disposizione, per quanto improntata ad una larga benevolenza verso i proprietari, possa essere approvata nella formulazione proposta dall'onorevole Togni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Palazzolo, insiste sul suo articolo aggiuntivo 11-bis?

PALAZZOLO. Lo ritiro e aderisco all'articolo aggiuntivo 12-bis Togni Giulio Bruno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12-bis Togni Giulio Bruno al quale ha aderito anche l'onorevole Palazzolo, accettato dalla Commissione e dal Governo, del quale è stata già data lettura.

(E approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

All'articolo 12 l'onorevole Valiante ha proposto di sostituire le parole: « anche se prorogati », con le parole: « compresi quelli prorogati per legge ».

VALIANTE. Si tratta di un emendamento meramente formale.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri Emanuele ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ove si tratti di contratti prorogati in virtù di leggi vincolistiche, il limite massimo di cui al comma secondo dell'articolo 5 è determinato sulla base del canone mensile medio degli ultimi dieci anni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUERRIERI EMANUELE. L'emendamento muove da un intento equitativo. Non vi è dubbio che durante il periodo della disciplina vincolistica si sia verificato un certo trasferimento di ricchezza dal locatore al conduttore. Ma soccorre anche un'altra considerazione, oltre a quelle di natura equitativa: ed è quella che il riferimento alla capacità di fitto dell'immobile, agli effetti del massimale, parte ovviamente dal presupposto che il maggior fitto realizzabile, rispetto a quello in corso al momento della cessazione del rapporto di locazione, sia un prodotto dell'avviamento. Ora, per i contratti prorogati può darsi — non è certo — che la differenza tra il fitto corrisposto al momento della cessazione del rapporto e quello che l'immobile è capace di rendere dipenda, almeno in parte, dalle discipline vincolistiche, se, nonostante gli aumenti disposti per legge, il canone non abbia ancora raggiunto il livello dei fitti liberi. Il locatore può trovarsi in tal caso in una condizione più sfavorevole. Ho proposto di prendere come base il canone mensile medio degli ultimi dieci anni: ma se si entrasse nell'ordine di idee di accogliere il temperamento equitativo da me suggerito, non farei questione sul periodo di dieci anni, che potrebbe anche essere ridotto. Mi sembra però utile introdurre una norma la quale abbia comunque il significato di una attenuazione equitativa nei confronti di quei locatori che hanno dovuto subire e subiscono in atto gli effetti della disciplina vincolistica.

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha proposto di aggiungere in fine il seguente comma:

« Le disdette già intimare secondo le norme ordinarie legali, consuetudinarie o contrattuali, per le locazioni non soggette al regime vincolistico e quelle intimare in conformità a

quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e prorogate in base alle leggi 30 settembre 1961, n. 975, e 18 dicembre 1961, n. 1309, sono tuttavia valide e non è richiesta l'osservanza dei termini stabiliti al primo e terzo comma dell'articolo 3 per l'offerta e l'accettazione della prelazione ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZOLO. Rinunzio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento Valiante, mentre non può accettare, per le ragioni di coerenza sistematica cui ci siamo più volte riferiti, l'emendamento Palazzolo.

Quanto all'emendamento Guerrieri Emanuele, ne riconosciamo tutto il fondamento di equità, per quanto i casi a cui esso potrà applicarsi non costituiscano un fenomeno così imponente, come sarebbe stato qualche anno fa. Noi pensiamo — e credo che ciò debba essere acquisito agli atti parlamentari quale elemento significativo dei lavori preparatori — che la valutazione del compenso da assegnare al locatore escomiato dovrà necessariamente farsi secondo quei criteri equitativi cui si è riferito testé l'onorevole Comandini e che troviamo prescritti nell'articolo 1226 del codice civile per il caso che la liquidazione del danno non possa farsi matematicamente. Noi siamo certi che la magistratura si sentirà chiamata, più che mai, a valutare equitativamente le circostanze e i rapporti alle quali ed ai quali dovrà applicarsi questa legge.

Pertanto anche la preoccupazione cui obbedisce l'emendamento Guerrieri si convertirà in un'ulteriore sollecitazione al magistrato ad avvalersi della disposizione di cui all'articolo 1226 del codice civile.

Tutto ciò è opportuno che sia precisato negli atti parlamentari, senza per altro che si debba accogliere l'emendamento Guerrieri.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. L'emendamento Valiante, di pura forma, lo diamo per incorporato nel testo della Commissione.

Onorevole Guerrieri Emanuele, insiste per la votazione del suo emendamento?

GUERRIERI EMANUELE. Lo ritiro.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 MARZO 1962

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo, insiste per la votazione del suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALAZZOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Palazzolo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione integrato dall'emendamento Valiante di pura forma.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ».

PRESIDENTE. Propongo di aggiungere, in fine, le parole: « nella Gazzetta ufficiale ».

MIGLIORI, Relatore per la maggioranza. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 così modificato.

(È approvato).

L'onorevole Valiante ha proposto di sostituire il titolo della legge con il seguente: « Tutela giuridica dell'avviamento commerciale ».

Qual è il parere della Commissione?

MIGLIORI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo della legge proposto dall'onorevole Valiante.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Costituzione di una Commissione d'indagine.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione d'indagine chiesta dall'onorevole Sullo nella seduta del 19 gennaio 1962, della quale ho già comunicato i nomi dei componenti

nella seduta dell'8 marzo scorso, ha proceduto oggi alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: presidente, l'onorevole Ferrarotti; segretario, l'onorevole Ripamonti.

Invito la Commissione a riferire entro il 15 giugno prossimo.

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge:

Senatori **ANGELILLI** ed altri: « Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari » (*Approvata da quella VII Commissione*) (3694).

Sarà stampata e distribuita. Ritengo possa essere deferita alla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede legislativa, con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere — in relazione alla crescente importanza che va assumendo la nostra emigrazione stagionale verso la Francia, Germania, Svizzera e Lussemburgo in modo particolare, ed alle condizioni d'inferiorità in cui questi lavoratori, in contrasto anche con gli impegni del trattato di Roma, riferentisi al M.E.C., che dovrebbero garantire la libera circolazione dei lavoratori e l'eguaglianza di trattamento nei paesi firmatari, che si trovano all'estero, particolarmente per quanto riguarda il trattamento previdenziale ed assicurativo — quali iniziative i loro dicasteri intendano prendere per migliorare le convenzioni in merito alle condizioni di lavoro e di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

vita dei lavoratori italiani costretti alla emigrazione stagionale, e per porre le garanzie al rispetto rigoroso delle stesse.

(4706) « ZOBOLI, BETTOLI, VENEGONI, BELTRAME, SULOTTO, ANGELINI GIUSEPPE, MAGNANI, LAMA, BOLDRINI, BOTTONELLI, ROMAGNOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere:

a) per quale ragione non ritenne di poter accogliere la motivata richiesta del sindaco di Firenze, delle associazioni della Resistenza e delle famiglie delle vittime politiche di non concedere al M.S.I. l'autorizzazione a tenere in Firenze una manifestazione il cui carattere fascista e provocatorio era chiaramente evidente fin dalla sua preparazione;

b) se è informato che sia nel discorso dell'oratore sia nelle grida di alcuni intervenuti alla manifestazione ricorrevano gli estremi di apologia del fascismo, reato previsto e vietato dalla Costituzione e dalla legge positiva, e di vilipendio alla Resistenza, ed infine che, dopo la manifestazione nella pubblica via, alcuni scalmanati hanno dato luogo a provocazioni e a incidenti coi cittadini;

c) se ritiene che la tolleranza di tali manifestazioni si concili con l'indirizzo dell'attuale Governo.

(4707) « BARBIERI, CERRETI GIULIO, DAMI, MAZZONI, SERONI, VESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, al fine di sapere se ebbe ad adottare decisione alcuna per il ripristino dei concorsi per titoli per la promozione dei magistrati di Corte di appello e di Cassazione; se non ritiene, pertanto, di rivedere una sua eventuale decisione in tal senso, che contrasta con l'aspirazione, espressa alquanto vivacemente da anni, dalla stragrande maggioranza dei magistrati, nonché con il pensiero, ormai noto, del Consiglio superiore della magistratura, e che, nella sostanza, elude l'esigenza democratica della indipendenza dei magistrati dal potere esecutivo.

(4708) « MINASI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze, per conoscere:

a) le ragioni per le quali l'Istituto poligrafico dello Stato è, fin dal 1955, retto da regime commissariale e se, in relazione a tale stato anormale di cose, non ritenga il

ministro d'indire al più presto democratiche elezioni per il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso;

b) le ragioni per le quali non sono state accettate le giuste rivendicazioni dei lavoratori della cartiera di Foggia, tuttora in agitazione dopo uno sciopero durato 70 giorni fino al settembre 1961, con le quali si richiede l'identità del trattamento economico con i lavoratori della cartiera Nomentana di Roma, fatta eccezione, naturalmente, per la indennità di contingenza;

c) le ragioni per le quali, in aggiunta al trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti dell'Istituto poligrafico, ad alcune categorie, a partire dal vice capo ufficio e dal vice capo officina, viene assegnata una indennità pari al 47 per cento dello stipendio e che forma parte integrante dello stipendio stesso, e che tale indennità, sempre con gli stessi effetti sullo stipendio, viene elevata addirittura al 100 per cento per i capi officina e i capi servizi amministrativi; e se non ritenga di eliminare tale odiosa sperequazione, estendendo a tutti i dipendenti il medesimo trattamento ovvero sopprimendolo nei confronti di coloro che, ingiustamente, ne fruiscono.

(4709) « KUNTZE, CONTE, MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

a) quale applicazione abbiano avuto le direttive impartite fin dal gennaio 1962 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tese ad impedire che talune Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti continuassero ad avere sede presso organizzazioni sindacali di categoria;

b) come intenda impedire, trattandosi di misura in evidente contrasto con le direttive di cui sopra, il progettato trasferimento della sede della Federazione delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti a palazzo Rospigliosi, ove ha sede la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

(4710) « BRODOLINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere se sono a conoscenza dell'articolo pubblicato sul *Tempo* il 21 marzo 1962, nel quale, nel commento ai fatti di Algeria, è apparsa la notizia che mille italiani sono morti in Algeria, uccisi dagli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

aderenti al F.L.N. nel corso della guerra civile scoppiata in quella colonia francese.

« L'interrogante chiede di conoscere a quanto ammontino in realtà le perdite subite dalla collettività italiana d'Algeria nel corso della guerra testé conclusasi tra la Francia ed il Fronte di liberazione nazionale, e per conoscere, inoltre, i nomi dei caduti, i luoghi dove essi sono sepolti e le circostanze che dettero corso a queste uccisioni; chiede, altresì, di conoscere perché il Governo ha tenuto celato questi dolorosi fatti d'interesse nazionale, evitando persino che di essi fosse fatto cenno attraverso quegli organi di informazione, come la R.A.I.-TV, e le varie pubblicazioni ministeriali, che sono, indubbiamente, a sua disposizione; e di conoscere, infine, onde venga rassicurata l'opinione pubblica del Paese, in allarme per la triste notizia, quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda prendere per salvaguardare gli interessi e proteggere la vita degli italiani in Algeria, e quali garanzie abbia chiesto e intenda chiedere al governo francese, sempre in merito alla sicurezza dei nostri connazionali.

(4711)

« SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il risultato delle indagini relative alla esplosione, avvenuta nella notte fra il 23 ed il 24 marzo 1962, contro il palazzo ducale di Sassari, sede del municipio, particolarmente diretta a distruggere la lapide in memoria della caduta del fascismo e che cagionò altri gravi danni materiali e pericolo alle persone.

(4712) « BERLINGUER, BASSO, LUZZATTO, POLANO, PINNA, PAOLUCCI, CONCAS ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere, con urgenza, se sono a conoscenza e quali iniziative intendano assumere nei confronti della direzione della Fiat-Ferriere di Avigliana (Torino), la quale, in aperto dispregio dei diritti di libertà ed in particolare di quello di associazione e di rappresentanza sindacale, ha proceduto a trasferimenti di rappresaglia a danno di due operai dell'azienda stessa, per il fatto che questi si sono presentati come candidati della lista F.I.O.M.-C.G.I.L. nelle elezioni di commissione interna del 4 aprile 1962.

« Gli interroganti fanno rilevare che i denunciati trasferimenti, che hanno comportato

per gli operai interessati gravi danni morali e professionali, sono stati preceduti da altri provvedimenti di rappresaglia, da minacce e ricatti attuati da agenti della direzione, non solo, verso i due operai colpiti, ma estesi a tutti gli operai che hanno accettato o erano propensi ad accettare di presentarsi come scrutatori, candidati e membri del comitato elettorale per la lista suddetta, con i quali la direzione si proponeva, da una parte, di impedire la presentazione della lista F.I.O.M.-C.G.I.L. e, dall'altra, di esercitare un'azione di intimidazione nei confronti di tutti i lavoratori, violando palesemente la libertà di espressione e di voto così chiaramente sancite dalle leggi, dal contratto di lavoro e dalla Costituzione.

« Gli interroganti, anche per l'imminenza delle elezioni della commissione interna alla F.I.A.T., chiedono un intervento immediato nei confronti della direzione, volto a far ritirare i provvedimenti di rappresaglia e, insieme, a garantire che le elezioni abbiano a svolgersi nel pieno rispetto dei diritti di libertà e della democrazia.

(22599) « SULOTTO, VACCHETTA, CASTAGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per la modifica del decreto ministeriale 31 luglio 1934 sulle norme di sicurezza per la lavorazione, immagazzinamento, impiego o la vendita di oli minerali e per il loro trasporto.

« Tali norme risultano, infatti, assolutamente inadeguate e anacronistiche rispetto alle profonde trasformazioni che ha subito la tecnica produttiva dei derivati del petrolio, alle dimensioni assunte dall'industria petrolifera, ai gravi problemi collegati ai tipi e ai modi di trasporto degli oli minerali.

« In intere zone, come ad esempio la Val Polcevera di Genova, si è creata fra le popolazioni un'atmosfera di panico in seguito al ripetersi di incendi e di scoppi in raffinerie, che con i loro impianti sono giunti a confondersi con pubbliche strade e con abitazioni civili.

« Gli interroganti ritengono che uno degli strumenti che possa con efficacia contribuire a riportare ordine e sicurezza in un settore così vasto della economia nazionale sia una nuova legge che affronti i problemi da troppo tempo lasciati insoluti.

(22600) « ADAMOLI, MINELLA MOLINARI ANGIOLA ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non sia doveroso accogliere, nel complementare interesse della giustizia e della magistratura, le legittime e indifferibili istanze formulate dall'Associazione nazionale magistrati contro l'attuale sistema di concorso, universalmente deplorato.

(22601)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quando sarà ricostituito il battaglione Alpini " l'Aquila ", la cui naturale sede dovrà essere la regione abruzzese, la città dell'Aquila in particolare.

(22602)

« DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda dare disposizioni affinché nei programmi di canto delle scuole pubbliche sia inserito l'insegnamento dei canti della Resistenza o, quanto meno, invitare i direttori di istituto a non ostacolare o impedire le iniziative che in tale materia possono essere assunte dagli insegnanti di canto.

(22603)

« ADAMOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno - dato l'incremento realizzato in questi ultimi anni a favore dell'educazione fisica nella scuola elementare con corsi di differenziazione didattica, per insegnanti elementari ed informativi, per direttori didattici - ripristinare la prova di educazione fisica nei concorsi magistrali, in maniera da avere anche i giovani insegnanti adeguatamente preparati alle necessità della scuola.

(22604)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in favore del signor Moschioni Balilla, dal 1937 al 1939 istruttore pratico e dal 1940 al 1946 sottocapo officina presso la Scuola tecnica industriale di Cividale (Udine), sospeso dal 1° ottobre 1946 al 4 gennaio 1947 per mancanza di materia prima (carbone) e quindi per evidentissima e incontestabile esigenza di forza maggiore, che non può costituire interruzione del rapporto d'impiego, e nei confronti del quale, dopo la riassunzione, malgrado il Consiglio d'amministrazione della scuola avesse già concesso gli aumenti quadriennali, ritenendo giustamente non inter-

rotta la continuità del servizio, si addivenne da parte del Ministero alla revoca del provvedimento e al recupero della somma corrisposta.

« L'interrogante chiede anche di conoscere se il ministro possa ritenere equa tale procedura, dato anche che il particolare tipo di interruzione non poteva essere assolutamente previsto da nessuna disposizione legislativa.

(22605)

« DE MICHELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, al fine di conoscere in quale modo intenda venire incontro alle giuste aspirazioni e richieste degli insegnanti elementari laureati.

« In particolare l'interrogante chiede se, per il prossimo anno scolastico, il ministro non intenda disporre affinché detti insegnanti abbiano a prestare la loro opera nella scuola media unificata, sostituendo numerosi laureandi che attualmente insegnano nella scuola media.

(22606)

« GAGLIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, al fine di conoscere se non intenda disporre per l'eliminazione del gravissimo ritardo con il quale vengono erogati gli stipendi in numerose scuole della provincia di Venezia agli insegnanti fuori ruolo.

« Da alcuni mesi, infatti, gli emolumenti sono versati con 15-20 giorni di ritardo.

(22607)

« GAGLIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se il Governo - in relazione: a) alla crescente disponibilità di frutta di produzione nazionale ed alla possibilità di utile impiego, favorito dalle minori esigenze di maturazione delle varie qualità di frutta, di grande parte della disponibilità stessa per la produzione di succhi; b) alla prospettiva di incrementare, in collegamento con la produzione dei succhi, la coltivazione industriale dei fruttiferi nei terreni per i quali si impongono le riconversioni culturali; c) alle caratteristiche alimentari, vitaminiche ed igieniche dei succhi di frutta, consone al più elevato tenore di vita del nostro popolo, in continuo aumento, specie tra le masse lavoratrici; d) alla opportunità di far conoscere l'importanza sociale dei succhi di frutta nazionali anche per superare attuali ingiuste svalutazioni di alcuni di essi, come quelli di mela, di arancia e di uva, il cui sviluppo potrebbe fare diminuire l'import-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

tazione di altra frutta; e) alle nuove provvidenze dello Stato in materia di raccolta e di conservazione dei prodotti agricoli; f) agli impianti nazionali per la produzione dei succhi, dotati dei più progrediti processi tecnici moderni e capaci di dare tutte le doverose e necessarie garanzie; g) alla possibilità, già notevolmente in atto, di esportare i succhi di frutta nazionali all'estero; — non ritenga opportuno di fare illustrare all'opinione pubblica la natura, le caratteristiche e l'importanza alimentare, igienica e sociale dei succhi di frutta, promuovendo, con il concorso delle categorie agricole, commerciali ed industriali interessate, le iniziative più idonee allo scopo.

(22608)

« BRUSASCA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei trasporti e di grazia e giustizia, per conoscere i risultati della inchiesta e delle indagini sul grave incidente sulla linea delle ferrovie meridionali sarde fra Iglesias e Calasetta, che, per eccezionale fortuna, non sacrificò la vita di un centinaio di insegnanti e di studenti che viaggiavano sul convoglio; e per sapere se questo nuovo incidente sulle linee sarde sovvenzionate non consigli la statizzazione di tali linee, che in Sardegna hanno una percentuale superiore a quella di ogni altra regione rispetto alle ferrovie statali.

(22609)

« BERLINGUER, PINNA, CONCAS,
POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali l'amministrazione ferroviaria non ritiene di dover procedere alla esecuzione dei lavori di raddoppio del binario sul tratto Cremona-Olmeneta, che serve le linee Cremona-Brescia e Cremona-Treviglio e che appare eccessivamente sovraccaricata da materiale di passaggio.

« Da più parti e più volte in sede di conferenza orario è stato sollevato il problema, in ordine al quale l'amministrazione ferroviaria non ha dato che un generico affidamento.

(22610)

« ZANIBELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla situazione del complesso I.N.A.-Casa di piazza Gravina in Portici (Napoli), dove lavori indispensabili sono da tempo rinviati con grave danno degli assegnatari (cantiere n. 9973).

« In particolare, si chiede che vengano eseguiti i lavori di sistemazione dei tetti, che venga installato l'impianto di pubblica illuminazione e di canalizzazione idrica.

(22611)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se non ritiene esaminare l'opportunità che in tutti gli istituti di riabilitazione degli invalidi si richieda la collaborazione dei diplomati degli istituti superiori di educazione fisica; e l'unica categoria, che per corso di studi, per esperienza nella scuola nei corsi di ginnastica correttiva, è in condizioni tecniche di assolvere il delicato compito.

(22612)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità e dell'interno, per conoscere quali urgenti e doverosi provvedimenti saranno presi in accoglimento delle legittime istanze dei medici e dei veterinari provinciali, nonché delle guardie di sanità, che, amaramente delusi nelle loro aspettative, sono stati esclusi dalla concessione della indennità integrativa.

« L'interrogante sottolinea, con l'occasione, la necessità di prevenire ulteriori scioperi di tali benemerite categorie, che, nonostante le loro rilevantissime funzioni sanitarie e sociali, fruiscono di un trattamento economico del tutto inadeguato ai loro titoli professionali, al loro rendimento e alle rispettive mansioni, comportanti non di rado delicate responsabilità.

(22613)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni del ritardo per il finanziamento dei lavori nel comune di Papozze (Rovigo).

« In base al piano di trasferimento nella nuova area, dove dovrà sorgere il nuovo centro urbano di Papozze, sin dal 1958 l'ufficio del genio civile di Rovigo ha eseguito un primo stralcio di lavori e cioè livellamento del terreno e costruzione di strade asfaltate e fognature.

« Nell'area dove dovrà sorgere il nuovo centro urbano mancano tuttora i principali servizi, quali acqua e luce, e già diversi privati hanno incominciato a costruire si può ben immaginare con quali disagi e gravi prospettive per l'avvenire.

« Si prospetta, quindi, l'urgente necessità che vengano messi a disposizione i fondi per la costruzione degli edifici di pubblico inte-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

resse, quali la sede municipale, le poste e telecomunicazioni, ambulatorio medico pediatrico e la caserma dei carabinieri.

« Rimangono ancora da ultimare la viabilità interna in collegamento delle strade provinciali e comunali esistenti, il completamento dei servizi pubblici, quali acquedotto ed illuminazione elettrica, e così pure la costruzione di case a carattere economico per famiglie non abbienti e non proprietarie.

« L'interrogante, per le ragioni sopra esposte, invita gli organi competenti a voler reperire le somme necessarie per l'esecuzione delle suaccennate opere sicuro che con l'inizio dei predetti lavori si potrà lenire la disoccupazione in questo comune.

(22614)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intenda, finalmente, disporre il finanziamento delle opere per il completamento dei lavori di protezione alla cattedrale ed ai fabbricati esistenti lungo la spiaggia ed il Forte Aragonese in Ischia, in considerazione che è urgente intervenire ad evitare ulteriori gravi danni anche di opere d'arte e che il comune ha assunto l'impegno di contribuire nella misura del 25 per cento sulla spesa necessaria di 30 milioni.

(22615)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se risponde a verità quanto descritto nel quotidiano *Il Paese* del 16 marzo 1962 a pagina 7 a proposito del funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

per conoscere, in particolare, se è vero che il ferroviere che chiede un prestito, oltre gli interessi, deve versare una quota di adesione come socio e deve contrarre una assicurazione sulla vita;

per conoscere se è vero che queste operazioni devono avvenire tramite dei « produttori » che hanno — per questo — una percentuale.

(22616)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti della sede provinciale di Agrigento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la quale, a causa dell'eccessivo, ingiustificato lasso di tempo impiegato nella istruttoria e nella decisione di merito della pratica di

infortunio relativa al coltivatore diretto Faldetta Francesco da Casteltermini (Agrigento), ha fatto perdere allo stesso la possibilità di potere esercitare, nei termini di legge, il proprio diritto per il riconoscimento all'indennizzabilità del sinistro patito in data 4 ottobre 1961.

« Infatti, la predetta sede, in data 18 gennaio 1962, ha comunicato al lavoratore che « la pratica è stata chiusa negativamente, non trattandosi di infortunio indennizzabile ai sensi della vigente legge infortuni in agricoltura ». Tale decisione è stata preceduta da altra comunicazione in data 4 gennaio 1962, con la quale si informava che « il suo caso trovavasi all'esame della consulenza legale » e si faceva riserva di ulteriori comunicazioni.

« La lettera del 4 gennaio 1962 è pervenuta al lavoratore dopo 15 mesi dall'evento e proprio nel giorno in cui scadeva il termine utile per poter adire la magistratura, mentre la decisione definitiva dall'istituto è stata adottata e comunicata dopo ben 15 mesi e 18 giorni, quando cioè nessuna azione legale poteva essere promossa dall'infortunato a tutela dei suoi diritti.

« Non vale a questo punto l'argomentazione secondo la quale il lavoratore avrebbe potuto iniziare l'azione giudiziaria prima della decisione dell'istituto ed entro i termini previsti dalla legge, in quanto lo stesso, a seguito della visita medica collegiale, cui era stato sottoposto in data 8 maggio 1961, e nella quale gli era stata riconosciuta la riduzione dell'attitudine al lavoro nella misura del 20 per cento, era in attesa che l'istituto procedesse alla costituzione della rendita ed alla liquidazione dei ratei maturati.

« L'interrogante ritiene che il comportamento tenuto dalla sede dell'I.N.A.I.L. di Agrigento e dalla consulenza legale di Palermo sia da considerarsi eguale a quello che avrebbe tenuto qualsiasi altro istituto assicuratore privato, venendo meno ai fini istituzionali dell'istituto, che impongono di considerare l'infortunato una persona degna di comprensione e di solidarietà umana e non già una « pratica burocratica ».

« Nel caso in questione, la coincidenza delle date fa ritenere che la sede dell'I.N.A.I.L. di Agrigento e la consulenza legale di Palermo abbiano volutamente comunicata la decisione di rigetto a prescrizione avvenuta, poiché è inverosimile che per emettere un parere legale siano necessari ben otto mesi di tempo.

« Pertanto, l'interrogante chiede se il ministro non ritiene opportuno disporre appo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

siti accertamenti ministeriali, onde rilevare eventuali responsabilità personali e di uffici dell'istituto, affinché non abbiano a verificarsi analoghi spiacevoli inconvenienti; e se, inoltre, non ritiene disporre il riesame della pratica oggetto della presente interrogazione.

(22617)

« DI BENEDETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, e dei lavori pubblici, per conoscere se intendano intervenire — ciascuno per la parte di sua competenza — al fine di evitare lo sfratto degli inquilini degli edifici (già proprietà dell'I.N.A.I.L. e successivamente passate all'I.N.A. e da questo ceduti alla società immobiliare per azioni Tergeste) di via D'Alviano, via San Giovanni Bosco e via Ponziana di Trieste.

« Gli interessati sono vivamente preoccupati per l'intenzione espressa dalla citata società immobiliare di sfrattare gradualmente gli inquilini per procedere alla demolizione delle casette ed alla costruzione di nuovi grandi edifici sulle aree rese libere.

« L'interrogante rileva che le casette in questione, a suo tempo, furono costruite a fini prettamente sociali per i lavoratori soci dell'I.N.A.I.L. e che esse sono tuttora abitate da famiglie di operai, impiegati, artigiani, piccoli commercianti, parecchi dei quali già pensionati ed in molti casi nell'assoluta impossibilità di trovare altra sistemazione; tutti hanno investito ingenti importi per migliorie e restauri degli immobili nella certezza di poter continuare ad usufruire dell'alloggio o del locale in cui si trovano.

« Si rileva, altresì, che numerosi di questi inquilini lavorano nei cantieri o nel porto nelle adiacenze della loro abitazione e, da un punto di vista di interesse più generale della città, si fa presente pure che il complesso edilizio in oggetto è circondato da una zona verde, di cui beneficia l'intero rione di Ponziana, nel quale hanno sede impianti che danno luogo ad esalazioni nocive alla salute.

« L'interrogante sollecita pertanto l'interessamento dei ministri affinché sia impedito lo sgombero e la demolizione del complesso edilizio ed affinché esso ritorni alla gestione I.N.A. per le finalità sociali che originariamente ne hanno determinata la costruzione.

(22618)

« VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se è vero quanto denunciato dalla stampa (*Popolo, Voce di Napoli*) che a Napoli nella

zona costiera di Posillipo, regna il caos, perché « spiagge diventano, per incanto, proprietà private, grotte scavate senza autorizzazione per far posto a loggette, passaggi bloccati con sbarre di ferro e filo spinato »;

per conoscere se si intendono adottare misure perché l'arenile di Mergellina (vedi *Popolo, Quotidiano, Voce di Napoli*) sia adattato alle condizioni di igiene e di decoro turistico, eliminando la indisciplina, la sporcizia, le catapecchie indecorose e regolando la presenza dei pescatori e dei venditori in modo da corrispondere alle più elementari condizioni di ordine e di estetica.

(22619)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali risultati utili abbiano dato le ricerche effettuate dall'Agip mineraria nel sottosuolo della località situata tra i comuni di Stanghella e di Vescovana, in provincia di Padova, allo scopo di accertare l'esistenza o meno di gas metano. Poiché recentemente l'Agip mineraria ha provveduto a smontare la sonda utilizzata per su citate ricerche, l'interrogante chiede di sapere se si tratta della conclusione dell'esperimento o se l'ispezione è stata solamente interrotta.

(22620)

« Busetto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere: se come e quando sia stata da parte dell'amministrazione comunale di Praia (Cosenza) ceduta l'isola di Dino ad un gruppo di cosiddetti operatori economici del nord; se tale cessione a privati sia stata autorizzata — e con quali motivazioni — dagli organi tutori.

(22621)

« MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se risponde a verità che l'edificio scolastico di Mileto (Catanzaro), per la cui costruzione — completata nel 1956 dopo 22 anni di cammino burocratico della pratica — furono spesi 59 milioni quasi a totale carico dello Stato, sia stato sgomberato perché pericolante;

se non riscontrino gli estremi per un'inchiesta che accerti la gravità del danno e le responsabilità che ne derivano.

(22622)

« MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga inammissibile che dopo dieci anni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

dalle alluvioni che tanti danni avevano creato nei comuni di Murovera, San Vito e Villaputzu (Cagliari), alle famiglie che hanno avuto le abitazioni danneggiate non siano ancora stati dati i contributi previsti da precise norme di legge per le riparazioni e i riattamenti necessari, famiglie che hanno ora dovuto, a causa di recentissime abbondanti piogge, abbandonare le loro abitazioni già pericolanti, ed ora assolutamente inabitabili; e quali provvedimenti intenda adottare perché dette famiglie possano avere al più presto i mezzi a cui hanno diritto per riparare le loro case.

(22623) « POLANO, BERLINGUER, LACONI, PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza del deliberato dei consorzi di bonifica operanti nel Polesine in cui chiedono:

1°) di insistere presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste affinché siano, con la massima possibile sollecitudine, chiarite le incertezze cui dà luogo il testo degli articoli 5 e 6 della legge sopra citata, e siano emanate le direttive e le istruzioni per la pratica attuazione delle norme in parola; o affinché si faccia promotore dei provvedimenti eventualmente necessari per la integrazione e la chiara interpretazione della legge in parola;

2°) di soprassedere alla assunzione di qualsiasi provvedimento di sollievo delle proprietà consorziate dalla quota di oneri consorziali previsti dall'articolo 5 suddetto, sino a quando tali chiarimenti non siano intervenuti e, comunque, non sia assicurato il sollecito e favorevole esito delle pratiche da svolgersi, non intenda provvedere con la massima urgenza a rimuovere ogni ostacolo formale e burocratico.

(22624) « DE MARZI, ROMANATO, PREARO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere la sua opinione circa il funzionamento del consorzio di irrigazione delle acque del Torbido (Gioiosa Marina, in provincia di Reggio Calabria).

« Tale consorzio, sorto nel 1919, salvo brevi periodi, è stato sempre amministrato da commissari di nomina prefettizia, senza che l'autorità tutoria mai tenesse minimamente conto della richiesta dei 1.200 soci (quotisti) diretta ad ottenere una regolare gestione democratica dell'ente.

« Gli interroganti chiedono di conoscere in particolare:

a) se vi siano discriminazioni nella ripartizione della spesa a ettaro attribuita ai quotisti;

b) se la classificazione dei terreni da irrigare corrisponda a quella reale: e non si riscontri invece che, per ridurre il contributo che devono versare alcuni baroni e marchesi soci del consorzio, terreni arborati (agrumeti, ecc.) di loro proprietà siano riportati in elenco quali ad esempio, arenili o diversamente declassificati;

c) se la ripartizione delle acque sia attuata equamente tra grossi e piccoli proprietari; oppure, sia in atto, come nell'epoca medioevale, la legge della giungla;

d) se l'attuale segretario del consorzio possa compatibilmente esercitare uguali funzioni in altro consorzio avente identiche finalità (e forse in concorrenza).

(22625) « MISEFARI, FIUMANÒ ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se ritenga ammissibile il comportamento della direzione del centro di Alghero (Sassari) dell'ente trasformazioni fondiaria e agraria per la Sardegna, il quale per rappresentanza ha trasferito alcuni membri della commissione interna dei dipendenti dell'ente, e questi, per la tutela dei loro diritti e in difesa dei colpiti, hanno scioperato al 100 per 100; e se non ritenga di intervenire presso la direzione regionale dell'ente perché gli arbitrari provvedimenti adottati vengano revocati, e perché simili sistemi di persecuzione ai legittimi rappresentanti di tutti i dipendenti, quali sono i componenti della commissione interna, vengano aboliti, e le controverse risolte nello spirito di rispetto dei dipendenti, e di collaborazione fra questi e la direzione dell'ente, che essa direzione deve sempre sforzarsi di creare e di mantenere.

(22626) « POLANO, BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga necessario, per ragioni di progresso tecnico, ma soprattutto per il rispetto delle libertà costituzionali, rivedere le norme che disciplinano il commercio ambulante previste dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 372, che pone ancora delle barriere provinciali alle attività del singolo,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

quando ormai si stanno abolendo i confini tra Stato e Stato nel campo del lavoro e del commercio europeo.

(22627)

« DE MARZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare i lavori della commissione di studio che, a quanto consta, è stata istituita presso il Ministero, onde approfondire il problema riguardante la possibile estensione degli assegni familiari alla categoria dei sagrestani.

« Ritiene l'interrogante che, mentre ormai — con la lodevole azione intrapresa dal Governo — quasi tutte le categorie di lavoratori godono in Italia i benefici degli assegni familiari, non possano rimanere ancora esclusi codesti "lavoratori" appartenenti alla numerosa categoria degli addetti ai servizi religiosi nelle chiese.

« Anche se, per la particolare posizione di questi cittadini, la soluzione potrà presentarsi forse difficoltosa e complessa, ciò non toglie che essa si possa e si debba decisamente e sollecitamente affrontare e risolvere.

(22628)

« ARMANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, al fine di sapere se intenda valutare responsabilmente ed al lume dei nuovi orientamenti espressi dal nuovo Governo la situazione discriminatoria determinata, specie nel Mezzogiorno, dal comportamento dei prefetti verso le amministrazioni di un determinato colore politico;

se, pertanto, vuole valutare l'atteggiamento del prefetto di Catanzaro verso l'amministrazione comunale di Taverna, proprio per rilevare un indice della situazione;

ed in particolare come verso un comune, la di cui popolazione ha un livello di vita bassissimo, quel prefetto sia riuscito a bloccare quasi totalmente le pensioni dell'E.C.A., facendo mancare i fondi, ricorrendo all'assistenza diretta di alcuni cittadini, meno bisognosi; inoltre le delibere di quell'amministrazione ottengono con ritardi non giustificati l'approvazione e così via.

« Purtroppo la discriminazione grava duramente sugli interessi di vita degli amministratori.

(22629)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, a proposito della anormale e grave situazione esistente nella Società autolinee Giovanni Noli di Voghera.

« L'interrogante rileva che in tale azienda, malgrado i ripetuti provvedimenti presi dall'ispettorato del lavoro, continuano a verificarsi gravi infrazioni delle leggi riguardanti la tutela del lavoro. Non solo vi si praticano casi limite di orari di lavoro di 15 ore giornaliere continuative, ma si concede al personale, nella migliore delle ipotesi, una sola giornata di riposo al mese. Non solo si decurtano i salari mediante pagamento forfetario stabilito dal padrone delle ore straordinarie, ma si liquidano fuori busta le parti di salario riguardanti il lavoro effettuato nelle giornate festive, evadendo così il pagamento dei contributi previdenziali.

« Soprattutto, però, nella società Noli non è applicata la legge sull'« equo trattamento », perché l'Ispettorato della motorizzazione civile compartimentale di Milano ha bensì riconosciuto che tale legge deve trovare applicazione anche nella ditta Noli, che ha alle sue dipendenze 34 lavoratori, ma ha, nello stesso tempo, ammesso che bisogna attendere certe trasformazioni aziendali annunciate dal proprietario.

« Essendo trascorsi nove mesi di tale attesa, non essendosi verificate trasformazioni aziendali di sorta, perdurando il grave stato di sfruttamento dei lavoratori e di violazioni delle leggi, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il ministro intenda prendere.

(22630)

« SCARPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di sapere se la società F.A.R.I., per il periodo dal 16 luglio 1955 al 15 luglio 1960, epoca della sua gestione delle imposte di consumo per il comune di Reggio Calabria, abbia versato per i suoi dipendenti tutti i contributi assicurativi all'I.N.P.S.;

pertanto conoscere l'entità dei contributi non versati e cosa ha fatto ho intende fare l'I.N.P.S. per il recupero di quanto dovuto dalla F.A.R.I. e come intende garantire l'interesse di quei lavoratori anche per una eventuale decorrenza dei termini della prescrizione.

(22631)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se, nel previsto riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, sia prevista la istituzione della Corte d'appello di Sassari, resasi assolutamente necessaria e insistentemente richiesta dall'ordine degli avvocati di Sassari, tanto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

che assicurazioni di una favorevole disposizione alla soluzione positiva della questione erano state date dal precedente ministro di grazia e giustizia durante una sua visita a Sassari.

(22632)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se — di fronte allo stato di gravissimo disagio finanziario nel quale si trovano i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, per effetto della soppressione totale dell'imposta di consumo sul vino — non ritenga doveroso, in attesa dell'approvazione del disegno di legge n. 1070 per l'integrazione dei bilanci comunali, autorizzare i comuni di cui si è detto, a trattenere, salvo conguaglio, con decorrenza dal 1° aprile 1962 quanto riscuotono per conto dell'erario a titolo di imposta generale entrata limitatamente alle bevande vinose.

(22633)

« AMADEI GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per chiedere se intenda disporre che siano riaperti i termini per la discussione delle tabelle di equo canone nella provincia di Caserta, data la necessità urgente di rivedere le tabelle stesse in rapporto ai contratti relativi agli uliveti.

(22634)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato attuale della pratica relativa al progetto presentato dal consorzio di bonifica dell'agro di Chilivani (Sassari) circa le opere di sbarramento della diga del rio Mannu di Pattada, la cui istruttoria è stata già esperita e conclusa con il voto n. 300 del 15 settembre 1960 dalla delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici per la cassa medesima, esprimendo essa il parere di un nuovo esame a cui doveva esser sottoposto il problema irriguo della Piana di Chilivani con una visione esauriente di tutti i problemi generali e dell'impostazione della distribuzione irrigua, donde l'esigenza di richiedere un nuovo progetto di massima esauriente in tutti gli elementi, come risulta dalla risposta del ministro all'interrogazione n. 15905 dell'interrogante.

« L'interrogante fa presente che la soluzione del problema riguardante le opere di sbarramento della diga sul rio Mannu di

Pattada e della irrigazione della Piana di Chilivani è di estrema urgenza per superare il gravissimo stato di depressione in cui si trovano i comuni di Ozieri e Pattada e tutto il comprensorio agrario fra di essi compreso, per cui si è verificato in questi ultimi anni un esodo massiccio di forze lavorative ed un ulteriore impoverimento di quelle ancora rimaste in loco, per cui è necessario giungere il più rapidamente possibile alla conclusione dell'esame, alla approvazione del progetto, al finanziamento delle opere ed all'inizio dei lavori.

(22635)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti, per sapere se sono a conoscenza della situazione cui trovansi 61 famiglie di ferrovieri a Firenze, le quali mediante anticipazione di somme di denaro in base all'articolo 8 della legge del 26 novembre 1955, n. 1148, aspirano all'assegnazione di un alloggio, avendo di fatto versato lire 10.000 a vano per prenotazione e lire 7000 a vano per accettazione di domanda anticipando così circa 400.000 lire per famiglia.

« Poiché i lavori iniziati dall'ottobre 1958 dalla ditta Vallini sono stati definitivamente sospesi nell'ottobre 1961, dopo una proroga concessa dall'amministrazione ferroviaria e dato che l'amministrazione stessa ha citato la ditta suddetta per inadempienza, l'interrogante chiede di sapere se è vero che su circa 20 ditte appaltatrici interpellate per la costruzione degli alloggi soltanto 2 avrebbero risposto chiedendo il 30 per cento di aumento del prezzo, oltre al 17 per cento supplementare già concesso dall'amministrazione; e in particolare chiede di sapere come e quando i ministri interessati intendano proseguire la costruzione e consegnare i tanti legittimamente attesi alloggi da parte degli interessati.

(22636)

« BARBIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia informato che a Firenze diverse decine di famiglie di insegnanti, che già sopportarono l'onere per l'acquisto del terreno onde costruirsi una casa, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, pur essendo fin dal 1957 entrate in godimento dell'alloggio, sono ancora in attesa del collaudo dell'alloggio stesso e dell'assegnazione formale.

« Poiché gli inquilini-soci, a causa di difetti di costruzione, hanno già dovuto sostenere varie spese per riparazione per circa un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

milione di lire per ciascuno e non essendo ancora chiari certi termini delle condizioni di assegnazione a causa del rifiuto dell'I.N.C.A.M. (Istituto nazionale case per i maestri) di chiarire e comunque stabilire rapporti coi soci, l'interrogante chiede di sapere:

1°) perché a distanza di 5 anni dall'ingresso nei quartieri non è stato effettuato il collaudo e l'assegnazione;

2°) perché l'I.N.C.A.M. non invia agli inquilini il capitolo relativo agli edifici più volte richiesti;

3°) quale è l'esatto ammontare del primo mutuo e di quello suppletivo;

4°) da quale data decorre l'inizio del riscatto e in quale tempo sarà possibile il riscatto;

5°) la precisa posizione contabile-amministrativa dei soci con particolare riguardo alla gestione locale.

(22637)

« BARBIERI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

BELTRAME. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELTRAME. Signor Presidente, fin dal dicembre scorso le rivolsi la richiesta di voler fissare alla I Commissione un termine per riferire sulla proposta di legge costituzionale per l'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia. Sono costretto in questo momento a rinnovare vivamente tale richiesta, dato che l'ostruzionismo esasperante posto in essere dai commissari democristiani in tale Commissione ha finora impedito che si esaminassero i provvedimenti in questione.

PRESIDENTE. Ho già provveduto, con lettera del 23 gennaio 1962, a fissare questo termine nella misura di un mese. Richiamerò la Commissione, augurandomi che essa presenti, oltre alla relazione, un proprio testo, ciò che potrà conferire alla funzionalità della discussione.

CAPONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Desidero sollecitare la discussione di una mozione presentata dal nostro gruppo sui danni causati dalla peronospora tabacina.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Ho presentato sullo stesso argomento un'interrogazione, della quale sollecito lo svolgimento.

Sollecito altresì lo svolgimento di una mia interpellanza sull'istituto superiore di magistero di Salerno.

LI CAUSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI CAUSI. Desidero sollecitare lo svolgimento di una mia interrogazione sui gravi fatti di Gela.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

La seduta termina alle 21,15.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

RAMPA ed altri: Stato giuridico e trattamento economico degli insegnanti non di ruolo della scuola elementare (3027);

BERTÈ ed altri: Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 (3485);

FRUNZIO ed altri: Concessioni di quote complementari di carovita ai dipendenti statali i cui figli frequentano un istituto universitario (3382);

SPADAZZI: Mantenimento per i figli maggiorenni dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, iscritti a corsi di istruzione superiore, degli assegni familiari, delle agevolazioni ferroviarie e dell'assistenza medica (2222);

GRIFONE e AVOLIO: Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari (3408);

BONOMI ed altri: Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari (3450);

DURAND DE LA PENNE: Norme per la promozione dei gestori inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei contabili della marina militare in base alla legge 7 novembre 1957, n. 1059 (1776);

FERRARI GIOVANNI ed altri: Concessione di un contributo ordinario al Corso di perfezionamento in Diritto sanitario presso l'Università di Bologna (3674).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato (3272) — *Relatore: Armato.*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

Alle ore 16,30:

1. — *Votazione per la nomina di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato (3272) — *Relatore:* Armato.

3. — *Votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:*

RICCIO - FODERARO ed altri - ANGIOY e ROBERTI: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198) (240) (1308).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647); — *Relatori:* Russo Spena, per la maggioranza; Nanni e Schiavetti, di minoranza.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, per la maggioranza; Kuntze, di minoranza.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Revisione dei film e dei lavori teatrali (*Modificato dal Senato*) (713-B):

e delle proposte di legge:

SIMONACCI e BORIN: Revisione dei film e dei lavori teatrali (2778);

GAGLIARDI ed altri: Revisione dei film e dei lavori teatrali (3031);

— *Relatori:* Bisantis, per la maggioranza; Barzini, Lajolo, Paolicchi, di minoranza.

7. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone;

Norme per la disciplina dei contribuiti e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore:* Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore:* Lucifredi.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore:* Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore:* Patrini.

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore:* Vicentini;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 MARZO 1962

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237)

— *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI